

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 1. Sentenza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Privilegio generale sui mobili per i crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni - Mancata previsione - Disparità di trattamento, quanto alla garanzia delle retribuzioni, tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.
 (C.C., art. 2751-*bis*, n. 2) Pag. 13
- N. 2. Sentenza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Famiglia - Intervenuta separazione legale - Sospensione del corso della prescrizione tra i coniugi - Mancata analoga previsione per i conviventi *more uxorio* - Diversità tra famiglia legittima e famiglia di fatto - Implicazione di precisi elementi formali e temporali presenti nel *coniugio* ed assistenti nella libera convivenza - Non fondatezza.
 (C.C., art. 2941, n. 1).
 (Cost., artt. 2 e 3) » 15
- N. 3. Sentenza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Libere professioni - Notai - Indennità di maternità - Mancata imposizione come condizione per l'erogazione che la lavoratrice si astenga effettivamente dal lavoro - Protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria - Non fondatezza.
 (Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 32 e 37) » 18
- N. 4. Ordinanza 26-29 gennaio 1998
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi - Avviso di mora - Notifica - Disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica degli atti impositivi e la moglie destinataria della notifica del solo avviso di mora - Discrezionalità legislativa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 184/1989 - Manifesta infondatezza.
 (Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 22

- N. 5. Ordinanza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Avvisi di accertamento - Società in accomandita semplice - Posizione del socio accomandante - Impugnazione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 188/1994, 142/1993 e ordinanza n. 476/1994) - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).
 (Cost., artt. 24 e 53) Pag. 24
- N. 6. Ordinanza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - IRPEF - Legittimità della detrazione di imposta per i figli a carico effettuata in misura superiore a quella stabilita - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 134/1992, 108/1993, e ordinanza 53/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15, primo comma, n. 2).
 (Cost., artt. 2, 29, 31 e 53) » 26
- N. 7. Ordinanza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Libertà personale - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Mancata previsione della disciplina codicistica relativa alla valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale e in particolare a quella della trattazione del procedimento di prevenzione - Proposizione di una questione tendente ad ottenere dalla Corte una pronuncia di superamento delle perplessità ermeneutiche di spettanza del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 28
- N. 8. Ordinanza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale n. 415/1993 e della sentenza n. 240/1994 - Irrilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22 come rispettivamente modificati dalle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994).
 (Cost., art. 81) » 30
- N. 9. Ordinanza 26-29 gennaio 1998.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale n. 415/1993 e della sentenza n. 240/1994 - Irrilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 27 maggio 1996, n. 295, art. 1).
 (Cost., artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136) » 32

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 (della regione Emilia-Romagna).

Caccia - Attuazione della direttiva 409/79 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operatività ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Asserita impossibilità che il provvedimento in questione (sicuramente non configurabile, in difetto dei presupposti necessari, e in particolare per la mancata intesa con le regioni ora prevista dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come atto di indirizzo e coordinamento) trovi fondamento nell'art. 18, comma 3 (impropriamente richiamato nel preambolo) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, o in un interesse nazionale, posto che, secondo il diritto comunitario (ved. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996 e parere della Commissione UE del 7 agosto 1997) le deroghe previste dalla citata direttiva non possono operarsi attraverso una «statuizione in generale», mediante l'elenco delle specie cacciabili — oggetto dell'art. 18, comma 3 — ma disponendo in concreto in relazione alle diverse situazioni locali - Conseguente lamentata incidenza — sicuramente illegittima (anche di fronte al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni sancito dall'art. 5 della Costituzione) — in quanto operata con un atto di mero carattere amministrativo — sulle competenze spettanti alle regioni, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, in materia di caccia nonché, per quanto attiene alle procedure di esecuzione delle direttive comunitarie, in base alle norme degli artt. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e alle stesse trasferite dall'art. 99 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, e dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, concernenti le condizioni sostanziali e i limiti delle deroghe integralmente riprodotte di quelle della Direttiva CEE, — di cui non si contesta l'obbligatorietà derivante comunque dalla immediata applicabilità della direttiva comunitaria, ma solo il coinvolgimento, in quanto inserite nel decreto, nei vizi di fondo dello stesso — ma specialmente alla prevista sopra cennata intesa delle regioni, riguardo all'adozione delle deroghe, con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, che al pari dell'anche previsto intervento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, comporta un inammissibile procedimento di codecisione, e un sostanziale controllo di merito, da parte dello Stato sugli atti delle regioni, non consentito dall'art. 125, comma primo, della Costituzione - Richiami alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, 118, primo comma, 125, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge 11 marzo 1992, n. 157, art. 118, comma 3; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, comma 2 e 2, comma 2; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8).....

Pag. 35

N. 3. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998.

Caccia - Attuazione della direttiva 409/1979 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operatività ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Lamentata violazione dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lett. b), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo all'emanazione di un regolamento (quale il decreto in questione — non certo configurabile, in difetto dei presupposti e requisiti richiesti — come atto di indirizzo e coordinamento, certo è) da parte delle autorità governative - Rilevata mancanza delle condizioni prescritte, dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, perché nelle materie di competenza delle regioni (quale senza dubbio, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, all'art. 99 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e agli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 1 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, è la caccia) possa ritenersi consentito allo Stato di provvedere all'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamenti - Denunciata inosservanza da parte dello Stato, inoltre, della disposizione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (chiaro riflesso del principio di leale cooperazione sancito dall'art. 5 della Costituzione), secondo il quale in ordine agli schemi di disegni di legge, decreti legislativi e regolamenti in materie rientranti nelle competenze delle regioni, è d'obbligo interpellare preventivamente la Conferenza permanente Stato-regioni - Ribadita esclusione, infine, della possibilità che il provvedimento impugnato trovi fondamento nella legislazione statale e in particolare nell'art. 118, comma 3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 — che concernendo i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e alle variazioni, in generale, degli elenchi degli uccelli cacciabili, non è riferibile alla diversa materia delle deroghe, a seconda delle diverse e particolari situazioni, previste dalla direttiva comunitaria — o trovare giustificazione, in mancanza della necessaria individuazione e definizione da parte del legislatore statale, in un interesse nazionale, e tanto meno in una inerzia della regione Umbria riguardo alla adozione delle deroghe di sua competenza, avendo le regione approvato in materia una delibera legislativa, ancorché oggetto di un ricorso della Presidenza del Consiglio — inerzia che comunque non si sarebbe potuto porre a base dell'esercizio di un potere sostitutivo statale senza la diffida alla regione e il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali richieste dall'art. 6, ultimo comma, del citato decreto Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nel caso sicuramente omessi — o in una situazione di emergenza, senz'altro da escludersi anche per il carattere in gran parte autoapplicativo della direttiva comunitaria - Richiami, oltre che alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 7 marzo 1996, a numerose pronunce della Corte costituzionale, e in particolare alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, 118, primo comma; d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, artt. 6, e 99; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 1; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b), e 3; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3).....

- N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998.
- Finanza regionale - Regione siciliana - Sanità pubblica - Maggiori oneri derivanti dall'incremento della quota regionale per la spesa sanitaria del 1997 - Reperimento di fondi per la loro copertura - Modalità - Variazioni di stanziamenti su capitoli già approvati - Incremento dell'importo di mutuo già autorizzato per il pareggio del bilancio 1997 - Incoerenza del testo normativo - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese.**
- Finanza regionale - Regione siciliana - Turismo - Associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 - Autorizzazione al rimborso delle spese da esse effettivamente sostenute - Modalità - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sulla competenza della Corte dei conti.**
- Finanza regionale - Regione siciliana - Erogazione di contributi concernenti la perequazione dei costi dell'energia elettrica - Utilizzazione di somme non impegnate nel 1995, costituenti economie di spesa - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**
- (Legge regione Sicilia 24 dicembre 1997, artt. 12 e 13, comma 2).
(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 103) Pag. 52
- N. 7. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, del 19 febbraio 1997.
- Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Concorso di persone nella produzione del danno - Limitazione del principio della solidarietà passiva ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo - Conseguente esclusione della solidarietà passiva nell'ipotesi di concorso colposo - Irragionevole deroga al principio generale di solidarietà passiva - Disparità di trattamento tra privati e Stato e enti pubblici ai fini del risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di responsabilità dei pubblici dipendenti, di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- (Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-*quinquies* sostituito dal d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639).
(Cost., artt. 3, 23, 24, primo comma, 28, 97, primo e secondo comma) » 54
- N. 8. Ordinanza della pretura di Siena del 25 novembre 1997.
- Reato in genere - Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine dei vini - Produzione, vendita e distribuzione per il consumo, con denominazione d'origine, di vini privi dei requisiti richiesti per tale denominazione - Trattamento sanzionatorio - Dedotta parità di trattamento per condotte di diversa offensività - Lamentata eccessiva afflittività a fronte delle sanzioni previste dall'art. 516 del c.p. per l'ipotesi analoga di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- (Legge 10 febbraio 1992, n. 164, artt. 10 e 28, comma 2).
(Cost., art. 3, 25 e 27, secondo comma) » 57
- N. 9. Ordinanza del tribunale di Macerata del 25 novembre 1997.
- Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio, per la prima ed unica volta dopo l'entrata in vigore della novella, della facoltà di non rispondere - Dedotta impossibilità, nel caso di mancato consenso delle parti, di acquisire le dichiarazioni predibattimentali rese da detto imputato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**
- (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).
(Cost., artt. 3 e 112) » 58

- N. 10. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 23 gennaio 1997.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] Pag. 60
- N. 11. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 63
- N. 12. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 65
- N. 13. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 67
- N. 14. Ordinanza della Corte d'assise di Bari del 9 ottobre 1997.
Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.
 (C.P.P. 1988, art. 294).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 68

- N. 15. Ordinanza della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre, del 29 novembre 1997.
Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 432/1995 e 131/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) Pag. 70
- N. 16. Ordinanza del tribunale di Messina del 3 febbraio 1997.
Processo penale - Reato di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio nel corso del quale sono state assunte le informazioni - Inapplicabilità della sospensione ai procedimenti nei quali, all'entrata in vigore della legge che la prevede, sia stata già esercitata l'azione penale - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati.
 (Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, comma 1).
 (Cost., art. 3) » 72
- N. 17. Ordinanza del pretore di Novara del 18 novembre 1997.
Circolazione stradale - Infrazioni comportanti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - Potere di sospensione provvisoria della validità della patente attribuito al prefetto - Esercizio subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse, rispetto alla mera contestazione della contravvenzione - Mancata previsione - Necessità che la durata del provvedimento sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superiore al massimo edittale stabilito dalle singole norme incriminatrici - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio del giudice naturale e sul principio di legalità in materia penale.
 (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 74
- N. 18. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Andria del 7 maggio 1997.
Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati in materia di costruzioni antisismiche (legge n. 64/1974) e di lavori edilizi in cemento armato (legge n. 1086/1971) - Irrazionale deteriore trattamento sanzionario di reati meno gravi.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, terzo comma).
 (Cost., art. 3) » 77
- N. 19. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Andria, del 30 aprile 1997.
Processo penale - Procedimento pretorile - Formalità di apertura del dibattimento - Incompatibilità del pretore che abbia rigettato l'istanza di oblazione ex art. 162-bis del c.p., per gravità del fatto e/o per la ritenuta permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghe ipotesi di incompatibilità - Compromissione della correttezza del convincimento del giudicante e della garanzia del giusto processo - Lesione dei principi di terzietà del giudice e di imparzialità del giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, e 76 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, e art. 2, n. 67, e art. 2, n. 103) » 79

- N. 20. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] Pag. 81
- N. 21. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 85
- N. 22. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 87
- N. 23. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 88
- N. 24. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 90

- N. 25. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] Pag. 92
- N. 26. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 ottobre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 93
- N. 27. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 95
- N. 28. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 97
- N. 29. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 98

- N. 30. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] Pag. 100
- N. 31. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 novembre 1996.
Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 [Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)] » 102

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

- Comunicato relativo all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 903 del 13 dicembre 1996. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 3 del 21 gennaio 1998). » 104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Privilegio generale sui mobili per i crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni - Mancata previsione - Disparità di trattamento, quanto alla garanzia delle retribuzioni, tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 2751-bis, n. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco GUIZZI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni Giampiero e il fallimento Oldin S.p.a. iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'accertamento della natura privilegiata di un credito dell'opponente, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

In particolare, il tribunale rimettente premette che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della società fallita sino al 1993 con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, aveva continuato a prestare la sua attività a favore della stessa società, sulla base di un contratto d'opera, curando in particolare la «preparazione delle offerte» e la «promozione commerciale». Attività che, secondo il rimettente, in quanto di natura gestoria, non potrebbero essere ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

2. — Il giudice *a quo* ritiene, altresì, che la pretesa di collocazione preferenziale del credito azionata dall'opponente non potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E ciò per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. (rispetto al principio generale della *par condicio creditorum*) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in essa considerati (art. 14 disp. prel. cod. civ.).

La disparità di trattamento dei prestatori d'opera che ne discenderebbe a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso del rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva della tutela del lavoro. Con conseguente violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione — dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. — La questione è fondata.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti) è possibile, in tesi, sindacare — all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio — la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita. Non è invece consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992).

In applicazione degli enunciati principi, questa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d'opera non intellettuale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, adducendo quale *tertium comparationis* della denunciata disparità di trattamento unicamente la garanzia prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dell'imprenditore artigiano, e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale (sentenza n. 40 del 1996). La diversità, premessa dallo stesso rimettente, della figura del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore artigiano è stata ritenuta, infatti, preclusiva di uno scrutinio di costituzionalità che proprio nell'omogeneità delle fattispecie poste in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio rinviene, come si è detto, la sua esclusiva ragione giustificativa.

3. — La questione di costituzionalità del mancato riconoscimento del privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni di tutti i prestatori d'opera viene ora riproposta assumendo quale *tertium comparationis* la garanzia contemplata dal n. 2 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima che, mentre è pacificamente ritenuta applicabile a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, non può, invece, per il principio di tassatività delle cause di prelazione, ricomprendere anche le prestazioni d'opera non intellettuale.

La disparità di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta, come osservato dall'unanime dottrina, palesemente irragionevole, attesa l'omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ.

Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparità emerge, sia pure indirettamente, dal raffronto della disposizione denunciata con quella di cui al n. 1 dell'art. 2751-bis del codice civile riguardante i crediti dei lavoratori subordinati, per i quali la garanzia è accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attività svolta. Conclusivamente, la norma denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti (riguardanti le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d'opera non intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione mediante l'eliminazione dell'aggettivo «intellettuale» in quanto limitativo dell'ambito del privilegio.

Resta assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola «intellettuale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0095

N. 2

Sentenza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Intervenuta separazione legale - Sospensione del corso della prescrizione tra i coniugi - Mancata analoga previsione per i conviventi *more uxorio* - Diversità tra famiglia legittima e famiglia di fatto - Implicazione di precisi elementi formali e temporali presenti nel *coniugio* ed assistenti nella libera convivenza - Non fondatezza.

(C.C., art. 2941, n. 1).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Karadar Hildegard e Rovari Guerrino iscritta al n. 1193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instauratosi tra due *ex* conviventi *more uxorio* per questioni di natura patrimoniale, il tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile.

Osserva il giudice *a quo* che la norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, mentre stabilisce che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi *more uxorio* benché tale tipo di rapporto, ormai comunemente riconosciuto ed accettato, sia sostanzialmente equiparabile a quello tra i coniugi.

In punto di rilevanza il rimettente nota che l'eccezione di prescrizione, sollevata da una delle parti in causa nei confronti della pretesa di carattere economico avanzata dall'altra, deve ritenersi fondata alla luce della norma impugnata così come essa è attualmente, in quanto spostando l'inizio del decorso della prescrizione al momento in cui cessa la convivenza *more uxorio*, l'eccezione medesima verrebbe a risultare priva di fondamento.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il tribunale osserva che questa Corte ha in più occasioni riconosciuto (sentenze n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta famiglia di fatto non è priva di rilevanza costituzionale, anche in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale del nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima ha perso il carattere di esclusività rivestito in passato. D'altra parte, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta separazione legale, il che crea un'evidente irragionevole disparità di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, per i quali la sospensione non può operare neppure in costanza del rapporto.

E poiché la stessa Corte suprema ha sempre insegnato che le cause di sospensione della prescrizione, siccome eccezionali, sono da ritenersi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica, è chiaro che estendere la portata della norma impugnata anche ai conviventi *more uxorio* non è possibile senza l'intervento di questa Corte. Tale intervento, secondo il tribunale, è tanto più doveroso in quanto la famiglia di fatto è andata acquistando rilievo anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, come formazione sociale nel cui ambito l'individuo sviluppa la propria personalità.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito Rovari Guerrino, con comparsa depositata fuori termine.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Bolzano dubita che l'art. 2941, n. 1), cod. civ., nel prevedere che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi, violi gli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto non tiene nella dovuta considerazione la famiglia di fatto, intesa come formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo ed inoltre crea un'irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi *more uxorio* tanto più che, per giurisprudenza costante, la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta separazione legale.

2. — La questione non è fondata.

L'istituto della prescrizione è finalizzato — com'è noto — ad un obiettivo di primaria importanza, che è quello di garantire certezza dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non esercitato per un determinato periodo di tempo. In tale prospettiva la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarità, rilevata anche dal giudice *a quo* costituita dalla tassatività dei casi previsti dalla legge. Se infatti ogni diritto, salvo specifiche eccezioni, «si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.), ne deriva coerentemente che non è possibile riconoscere ipotesi di sospensione che non siano espressamente regolate dal codice civile o da altre norme speciali in materia (v., ad esempio, l'art. 168, secondo comma, della legge fallimentare). È per questo che l'art. 2941 cod. civ. contiene un elenco ben determinato di casi, enucleabili in base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla particolarità delle situazioni ivi previste.

3. — Il carattere eccezionale della sospensione della prescrizione non impedisce, tuttavia, a questa Corte di vagliare la legittimità costituzionale di ingiustificate omissioni da parte del legislatore sotto un diverso profilo ed entro precisi limiti. Già in materia di privilegio — istituto assimilabile a quello in esame sotto l'aspetto della eccezionalità — la Corte ha rilevato che «mentre è possibile, in tesi, sindacare — all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio — la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita, certamente non consentito è invece utilizzare lo strumento del

giudizio di legittimità per introdurre (...) una causa di prelazione ulteriore» (sentenza n. 84 del 1992). In altre parole, se esorbita dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi già determinata; ma in questo caso, com'è ovvio, la norma richiamata deve costituire un valido *tertium comparationis* tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte.

4. — Poste queste premesse, la Corte osserva che — anche sotto questo profilo — la questione è infondata per un duplice ordine di considerazioni: *a)* perché la famiglia legittima, essendo una realtà diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato *tertium comparationis*; *b)* perché la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel *coniugio* e non nella libera convivenza.

Questa Corte, nel corso degli anni, ha in più occasioni affermato che «la convivenza *more uxorio* è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima» (sentenza n. 45 del 1980, ripresa dalla sentenza n. 237 del 1986 e, più di recente, dalla sentenza n. 127 del 1997). Peraltro in tema di successione nel rapporto di locazione la Corte (sentenza n. 404 del 1988) ha ritenuto illegittima l'omessa estensione di certe norme anche a favore dei conviventi *more uxorio*.

5. — Nella decisione della presente questione la Corte ribadisce che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall'*affectio* pur verificabile anche nel rapporto *more uxorio*. I diritti e i doveri inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da ciò consegue che la non omogeneità delle due situazioni non consente di estendere dall'una all'altra le regole sulla sospensione della prescrizione.

D'altronde la stessa natura della prescrizione — istituto finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali — impone per il decorso dei termini l'adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto dall'esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il matrimonio.

Da quanto esposto derivà che nella norma denunciata non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

6. — In riferimento all'invocato parametro dell'art. 2 della Costituzione — oltre al rilievo che il carattere patrimoniale dei diritti in esame rende certamente difficile ricomprendere la fattispecie nell'ambito della citata norma, che presuppone l'inviolabilità dei diritti — si osserva che il collegamento compiuto dal rimettente tra la convivenza *more uxorio* e le formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione si risolve in un'esplicitazione della presunta violazione del principio di eguaglianza, sicché le argomentazioni già svolte valgono a dimostrare l'infondatezza della questione anche in relazione a tale ulteriore parametro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 3

*Sentenza 26-29 gennaio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Libere professioni - Notai - Indennità di maternità - Mancata imposizione come condizione per l'erogazione che la lavoratrice si astenga effettivamente dal lavoro - Protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria - Non fondatezza.****(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1).****(Cost., artt. 3, 32 e 37).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal pretore di Livorno sul ricorso proposto dall'Associazione Cassa nazionale del notariato contro Cocchini Roberta iscritta al n. 1377 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione cassa nazionale del notariato e di Cocchini Roberta;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Maurizio Pinnarò per l'Associazione cassa nazionale del notariato.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una controversia promossa dall'Associazione Cassa nazionale del notariato nei confronti del notaio Cocchini Roberta, il pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste).

Ad avviso del rimettente la norma impugnata, nel prevedere che alla lavoratrice libera professionista venga corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto nonché per i tre mesi successivi, non impone come condizione per l'erogazione di tale somma che la lavoratrice si astenga effettivamente dal lavoro. Ne deriva che, mentre per le lavoratrici subordinate la legge n. 1204 del 1971 impone l'astensione dal lavoro nei cinque mesi sopra indicati, altrettanto non è stato previsto per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, il cui trattamento è regolato da altre leggi. A conferma della esattezza di tale interpretazione, il pretore rileva sia che il legislatore avrebbe potuto imporre anche a queste categorie un periodo di astensione obbligatoria, sia che l'indennità deve essere corrisposta anche nei casi di aborto o di adozione.

Il giudice *à quo* osserva poi che un simile impianto normativo urta contro gli altri precetti costituzionali sopra indicati: in primo luogo, perché consente alle lavoratrici in questione di duplicare il proprio reddito, percependo l'indennità a carico della Cassa di previdenza e continuando nel frattempo a lavorare; in secondo luogo

perché, incentivando la donna a proseguire nell'attività lavorativa anche in un momento così delicato della vita, finisce col ledere il diritto alla salute della madre e del bambino, con ciò vulnerando gli artt. 32 e 37 della Costituzione.

In punto di rilevanza, infine, il rimettente osserva che tale requisito sussiste poiché nella controversia sottoposta al suo esame la Cassa del notariato si rifiutava di corrispondere l'indennità al notaio proprio in considerazione della mancata astensione dal lavoro durante una parte del periodo in contestazione.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l'associazione Cassa nazionale del notariato, chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che l'indennità ivi descritta sia corrisposta a condizione ed in proporzione ai periodi di effettiva astensione dal lavoro.

La Cassa del notariato premette che la tutela delle lavoratrici madri è affidata a tre leggi sostanzialmente connesse: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546, relativa alle lavoratrici autonome, e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che estende l'indennità di maternità anche alle libere professioniste.

Rileva la parte privata che l'interpretazione censurata dal rimettente rende palese l'illegittimità costituzionale della norma in esame, alla luce delle numerose pronunce di questa Corte sull'argomento.

In particolare, con le sentenze n. 1 del 1987, n. 132 del 1991, n. 179 del 1993 e n. 181 del 1993, è stato chiarito che l'indennità di maternità è finalizzata soprattutto alla protezione della vita nascente, fornendo alla madre un sussidio economico che le consenta di non diminuire in maniera eccessiva il proprio precedente tenore di vita.

Per la Cassa è evidente che attribuire tale provvidenza economica anche alla lavoratrice madre che non si astiene dal lavoro si risolverebbe in una totale vanificazione degli obiettivi fissati dal legislatore e riconosciuti da questa Corte, che sono quelli di disincentivare il lavoro, in vista di una maggiore tutela della salute della donna e del bambino. Nel caso del notaio, in particolare, non sussisterebbe alcuna difficoltà di verifica dell'effettività dell'astensione, in considerazione della particolare struttura della professione notarile, per la quale è prevista obbligatoriamente la nomina di un sostituto nel caso di un qualsiasi impedimento del titolare (art. 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Rileva inoltre la Cassa del notariato che la questione in esame è speculare a quella decisa con la recente sentenza n. 407 del 1996 in materia di indennità giudiziaria alle donne magistrato. In quell'occasione, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il principio in base al quale la percezione dell'indennità è condizionata all'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; nel presente caso, quindi, la provvidenza economica deve essere subordinata all'effettiva astensione dal lavoro. D'altronde, se è vero che la Corte ha sempre ribadito la diversità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, è altrettanto vero che la ragionevolezza del diverso trattamento deve essere di volta in volta valutata; e di fronte all'evento maternità, che coinvolge principi costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute, le due categorie di lavoratrici debbono essere poste sullo stesso piano. In tal senso si orienta, anche, la direttiva CEE del Consiglio n. 86/613 dell'11 dicembre 1986, la quale espressamente ricollega la possibilità delle lavoratrici autonome di «ricevere prestazioni in denaro ... nel caso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità».

3. — In prossimità dell'udienza la Cassa nazionale del notariato ha presentato un'articolata memoria, richiamando numerose altre sentenze di questa Corte ed insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Ribadisce innanzitutto la parte che l'attribuzione dell'indennità di maternità alle libere professioniste che abbiano continuato a svolgere attività lavorativa si risolve in un'indebita regalia a favore delle stesse, in aperto contrasto con gli artt. 32 e 37 della Costituzione. Ed infatti, se è indubbio che non è possibile costringere le lavoratrici autonome e le libere professioniste ad astenersi dal lavoro, è pure giusto che, ove sia accertato che la donna ha continuato a lavorare, in quel periodo non le venga consentito di lucrare un secondo reddito.

Osserva poi la Cassa che la disciplina in esame non può giustificarsi neppure alla luce del principio di solidarietà, poiché l'attribuzione alle libere professioniste di somme di denaro senza la corrispondente astensione dal lavoro — e quindi senza una adeguata tutela della salute del bambino — determina un aggravio di costi per tutti i componenti della categoria, i quali vedono sottrarsi risorse che potrebbero essere meglio impiegate.

Rileva infine la parte privata che un cospicuo orientamento della giurisprudenza di merito, accogliendo la lettura della norma impugnata conforme a quella proposta dalla stessa Cassa, ha ritenuto di dover interpretare tale norma nel senso che l'indennità viene riconosciuta alle donne notaio solo a condizione che le stesse si astengano effettivamente dal lavoro; con ciò seguendo il canone ermeneutico più volte propugnato da questa Corte secondo cui la norma va interpretata, in caso di diverse possibili letture, *secundum Constitutionem*. A parere della

Cassa, tuttavia, la delicatezza della materia e le esigenze di certezza del diritto dovrebbero suggerire alla Corte — una volta investita della questione — una sentenza di accoglimento o una sentenza additiva di principio nel senso più favorevole alla centralità dell'interesse del bambino.

4. — In prossimità dell'udienza il notaio Cocchini Roberta ha depositato, ma fuori termine, atto di costituzione e memoria.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Livorno dubita che l'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede — secondo l'interpretazione proposta dallo stesso rimettente — che l'indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, sia in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione.

2. — Il giudice *a quo* riconduce alla disposizione contestata una plausibile interpretazione che egli ritiene di fare propria, ma di cui sospetta l'incostituzionalità; e ciò è sufficiente — come più volte affermato (sentenza n. 58 del 1995; sentenza n. 463 del 1994; sentenza n. 103 del 1993 e altre) — ad investire validamente questa Corte del compito di valutare se la norma così interpretata contrasti con la Costituzione.

Allo scopo di inquadrare la censura nei suoi esatti confini, va subito precisato che il parametro dell'art. 37 della Costituzione è stato impropriamente richiamato, poiché lo stesso, come già affermato in altra occasione (sentenza n. 181 del 1993), attiene soltanto alla tutela del lavoro subordinato, restando del tutto estraneo al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti.

3. — La questione, peraltro, è infondata anche in rapporto agli altri parametri costituzionali invocati.

Circa la dedotta disparità di trattamento è opportuno richiamare le pronunce (v. sentenze n. 31 del 1986, n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994) in cui questa Corte ha ravvisato una netta differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Pur trattandosi, infatti, di due tipi del medesimo fenomeno, evidentemente essi hanno peculiari caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili anche all'altro. E questo, se vale come criterio generale per la legislazione del lavoro, si riscontra in particolare nella tutela della maternità, materia in cui il legislatore è intervenuto dettando normative specifiche.

La disciplina concernente le lavoratrici madri è in gran parte affidata a tre diverse fonti normative: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che riguarda le libere professioniste. Queste ultime due leggi, anche se in linea di continuità con la prima (come risulta dai lavori parlamentari) nel prevedere il diritto della donna lavoratrice a percepire detta indennità, non hanno recepito integralmente tutte le provvidenze contenute nella legge n. 1204 del 1971; tant'è che, già con la sentenza n. 181 del 1993, questa Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 546 del 1987 nella parte in cui tale norma non prevede anche per le lavoratrici autonome il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della legge n. 1204 del 1971, in caso di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro.

La diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riflessa nelle leggi citate e posta a fondamento delle menzionate sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994, non può che essere ribadita nell'odierna decisione. Mentre infatti, per le lavoratrici dipendenti, soggette ad una etero-direzione della loro attività, la legge ha dovuto imporre ai datori il divieto di impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse del figlio. In proposito questa Corte ha già affermato (nella citata sentenza n. 181 del 1993) che «non mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa».

D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi delle libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto.

Dalle considerazioni svolte si deve, dunque, concludere che nel caso di specie non sussiste violazione del principio di eguaglianza, stante la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto.

4. — Infondate risultano anche le censure mosse alla norma impugnata sotto il profilo dell'art. 32 della Costituzione, e ciò anche alla luce dei principi fondamentali enucleati in proposito dalla giurisprudenza costituzionale.

Fin dalla sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha sottolineato il profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale per la vita del bambino. In quell'occasione è stato affermato che la tutela della madre «non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute». Tali indicazioni, sostanzialmente riprese nelle sentenze n. 276 del 1988, n. 332 del 1988 e n. 61 del 1991, hanno trovato un'ulteriore esplicitazione nella sentenza n. 132 del 1991; qui la Corte, chiamata a scrutinare la legittimità dell'indennità di maternità fissata dalla legge n. 1204 del 1971, ha avuto occasione di chiarire che la medesima «serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricollegli uno stato di bisogno economico».

In altri termini, il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale, quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi «né ostacoli, né remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio» (sentenza n. 423 del 1995).

Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, si osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la lavoratrice svolga detta funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non incide, comunque, sulla predetta necessaria serenità se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà della categoria cui la donna appartiene.

Da tali considerazioni risulta pertanto che la norma impugnata, pur interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato da incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell'art. 32 della Costituzione. La tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino, infatti, non è vulnerata dall'esistenza di una norma che, per una particolare categoria di lavoratrici, stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 4

*Ordinanza 26-29 gennaio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Dichiarazione congiunta dei redditi - Avviso di mora - Notifica - Disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica degli atti impositivi e la moglie destinataria della notifica del solo avviso di mora - Discrezionalità legislativa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 184/1989 - Manifesta infondatezza.****(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti sul ricorso proposto da Naccarella Flora contro l'Ufficio delle imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Chieti, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di Chieti per l'annullamento dell'avviso di mora notificato alla ricorrente nella qualità di coniuge firmataria di dichiarazione congiunta dei redditi, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come specificato nell'ordinanza, la ricorrente, successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, risulta separata legalmente ed effettivamente dal marito;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata sarebbe lesiva del principio di uguaglianza dei coniugi, per la disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica degli atti impositivi e la moglie, destinataria della notifica del solo avviso di mora (nonché tra quest'ultima e gli altri contribuenti in genere); e sarebbe altresì lesiva del diritto di difesa della moglie, coobbligata in solido, che, in quanto non destinataria della notifica dei pregressi atti impositivi, sarebbe posta, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi intervenuta successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, nella impossibilità di conoscenza degli atti medesimi;

che la stessa Commissione ha sollevato ulteriore questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti impositivi non notificati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza di entrambe le questioni;

Considerato che, riguardo alla prima questione, questa Corte ha già avuto occasione di affermare come la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenti l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e come, pertanto, la relativa disciplina, anche procedimentale, risulti riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del 1989);

che, pertanto, deve escludersi la sindacabilità, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, della denunciata disposizione, che, nell'evidente intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli atti impositivi al solo marito;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione, non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi, anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione congiunta dei redditi, dalla interpretazione adeguatrice della denunciata disposizione, prospettata da questa Corte nella citata sentenza n. 184 del 1989;

che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la possibilità di «tutelare i propri diritti [...] entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito»;

che la tutela di cui sopra non può ritenersi esclusa o vanificata, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione congiunta, da un presunto atteggiamento non collaborativo del marito, derivante da uno stato di conflittualità tra i coniugi ed ostativo della conoscenza in capo alla moglie dell'atto alla stessa non notificato, in quanto, anche a prescindere dal carattere del tutto ipotetico della situazione conflittuale prospettata dalla Commissione rimettente, la moglie separata può richiedere ed ottenere dall'amministrazione finanziaria il provvedimento non notificato ed acquisire in tal modo piena conoscenza (del contenuto) dello stesso;

che, riguardo alla seconda questione, il coobbligato in solido — ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati — può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di ritardo o di inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria istanza di esibizione degli atti non notificati. Con la possibilità, in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso *ex art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*;

che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

* Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe;

dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0098

N. 5

Ordinanza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Avvisi di accertamento - Società in accomandita semplice - Posizione del socio accomandante - Impugnazione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 188/1994, 142/1993 e ordinanza n. 476/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).

(Cost., artt. 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro l'Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave e dallo stesso Ufficio contro Bigaran Egidio, iscritta al n. 1290 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave per l'annullamento degli avvisi di accertamento con i quali venivano attribuiti al ricorrente maggiori redditi di partecipazione ai fini IRPEF quale socio accomandante di una s.a.s., ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1995 (r.o. n. 1290/1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 53 e 28 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione rimettente, l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede — con riferimento alla posizione del socio accomandante — che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili «nonostante gli sia denegata la legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della società medesima ai fini ILOR, accertato con i criteri dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 d.P.R. n. 599/1973», si porrebbe in contrasto con gli artt. 53 e 28 della Costituzione, privando l'accomandante della possibilità di provare che il reddito sociale, allo stesso imputato proporzionalmente alla sua quota, è inferiore a quello accertato nei confronti della società. Con conseguente violazione dei principi costituzionali della corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva e del diritto di difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.

Considerato, preliminarmente, che nel testo dell'ordinanza, sono indicati non sempre correttamente i riferimenti sia alla legislazione vigente (d.P.R. n. 600/1993 anziché n. 600/1973, d.P.R. n. 597/1993 anziché n. 597/1973) che al parametro costituzionale di riferimento evocato dalla Commissione rimettente (art. 28 anziché art. 24 della Costituzione);

che le succitate inesattezze non precludono, tuttavia, l'esame della questione dovendosi, quando i termini della stessa risultino sufficientemente chiari, procedere a rettificare l'indicazione erronea della disposizione di legge denunciata o del parametro costituzionale di riferimento (sentenze nn. 188 del 1994 e 142 del 1993, ordinanza n. 476 del 1994);

che la premessa da cui muove il giudice *a quo* e che sorregge la censura di incostituzionalità, consiste nell'assunto che nella società in accomandita semplice l'accomandante, «in forza del divieto di ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c.», non abbia alcuna veste a contraddire l'accertamento ai fini ILOR *ex art.* 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, e che pertanto sia privo di legittimazione ad impugnare siffatto accertamento;

che sul punto non esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza, la quale ha talora ammesso, talora escluso, la legittimazione del socio accomandante (ad agire o ad intervenire) nel giudizio relativo all'accertamento unitario del reddito della società;

che, anche ammettendo in ipotesi la fondatezza della premessa interpretativa della Commissione rimettente, deve escludersi che dalla stessa discenda la incostituzionalità della norma denunciata, la quale potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse preclusa al socio accomandante ogni tutela giurisdizionale dei suoi diritti;

che la norma censurata, non solo non esclude siffatta possibilità, ma deve essere interpretata in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui «... tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile» (sentenza n. 184 del 1989);

che, dunque, al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR;

che in siffatta motivazione resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 53 della Costituzione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0099

N. 6

Ordinanza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - IRPEF - Legittimità della detrazione di imposta per i figli a carico effettuata in misura superiore a quella stabilita - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 134/1992, 108/1993, e ordinanza 53/1988) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15, primo comma, n. 2).

(Cost., artt. 2, 29, 31 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco GUIZZI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Petronici Claudio contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 1211 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha sollevato con ordinanza del 12 marzo 1996 (r.o. n. 1211/1996) questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) in riferimento agli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice *a quo* concerne la legittimità della detrazione di imposta per i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

che, ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a carico in misura esigua rispetto agli oneri economici necessari al mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea ad assicurare una effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 134 del 1982 e 108 del 1983, ordinanza n. 52 del 1988), «le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all'*an*, ma anche in ordine al *quantum*, e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni»;

che, dunque, la Corte non può sindacare la misura della detrazione di imposta per i figli a carico la cui determinazione «scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata alla competenza e responsabilità del legislatore» (sentenza n. 97 del 1968);

che, inoltre, una pronuncia che si limiti a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata senza prefigurare in positivo la misura della detrazione d'imposta per i figli a carico, di spettanza del legislatore, «sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina» (sentenza n. 358 del 1995);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 7

Ordinanza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Mancata previsione della disciplina codicistica relativa alla valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale e in particolare a quella della trattazione del procedimento di prevenzione - Proposizione di una questione tendente ad ottenere dalla Corte una pronuncia di superamento delle perplessità ermeneutiche di spettanza del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.****(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, quinto comma).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei procedimenti riuniti di prevenzione nei confronti di Gaudino Giuseppe, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dal locale Procuratore della Repubblica diretto all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in presenza di una richiesta di differimento dell'udienza in camera di consiglio avanzata dal difensore del proposto il quale aveva allegato il proprio legittimo impedimento a comparire all'udienza stessa, ha, con ordinanza del 5 novembre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, relativa alla valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza camerale ed, in particolare, a quella della trattazione del procedimento di prevenzione;

che il giudice *a quo* premesso che il procedimento di prevenzione è disciplinato, dopo l'entrata in vigore del codice del 1988, dagli artt. 678 e 666 dello stesso codice, e che pur disponendo il comma 4 dell'art. 666 che «l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero», la prevalente giurisprudenza ha ritenuto necessaria e sufficiente la presenza di un difensore anche nominato di ufficio, in sostituzione di quello di fiducia legittimamente impedito — così da affermare la non applicabilità della disposizione dell'art. 486, comma 5 —, ravvisa nell'interpretazione restrittiva seguita dalla Corte di cassazione quella più aderente, «sotto il profilo strettamente formale», all'assetto sistematico del nuovo codice: sia per la collocazione topografica della norma sia per l'assenza di ogni richiamo a «vicende processuali extradibattimentali»; una scelta da ritenere più rigorosa per l'assenza di ogni richiamo alla figura del difensore di fiducia e per la conseguente operatività dell'art. 97, comma 4, che stabilisce la regola della sostituzione del difensore di fiducia — ove la sua presenza sia richiesta come necessaria — con un difensore d'ufficio;

che, sempre secondo il tribunale rimettente, la detta disciplina, mentre appare coerente ad un assetto che si ispira alla corretta esigenza di privilegiare la celerità dei procedimenti camerati, risulta però irragionevole, oltre che contrastante con il diritto di difesa del proposto, anche considerando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 1970, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui, disciplinando la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, da adottarsi dal tribunale in camera di consiglio, non prevedeva l'assistenza obbligatoria del difensore, con in più l'argomento che prioritario doveva considerarsi «l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo della libertà personale»;

che il tutto si uniformava alla progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, cui non ha fatto riscontro nel nuovo sistema una corrispondente adeguata tutela del diritto della difesa, cosicché non trova giustificazione la mancata estensione al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione delle regole dettate a tutela del diritto di difesa per la fase dibattimentale, nonostante che la procedura diretta all'applicazione di tali misure si concluda «con una pronuncia avente carattere definitivo nel merito», senza contare l'esercizio da parte del pubblico ministero di «una vera e propria azione diretta ad ottenere, come con l'azione penale, in dibattimento, una pronuncia definitiva eventualmente sfavorevole all'interessato»;

che, in conclusione, malgrado la presenza «di oggettive difficoltà a presenziare per il difensore, che pur andrebbero valutate con il rigore propriamente affermato dalla Suprema Corte», risulta «palesa la violazione del diritto di difesa del proposto, il quale spesso, a fronte di questioni complesse, anche per la pluralità di fatti oggetto di valutazione, verrebbe a subire una pronuncia privata della effettiva ed integrale difesa»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'atto di intervento osserva che l'evocato *tertium* rappresentato dall'udienza dibattimentale sarebbe non pertinente attesa la diversa «intensità» dell'istruttoria da svolgere nella fase del dibattimento, mentre quanto alla dedotta lesione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione sarebbe egualmente non fondata, in presenza di diverse modalità di esplicazione della difesa tecnica, perfettamente compatibili con la norma costituzionale invocata.

Considerato che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un «diritto vivente» quanto all'estensibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale a tale procedura;

che, in assenza un indirizzo giurisprudenziale consolidato, «il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali» (cfr., da ultimo, sentenza n. 350 del 1997), perseguendo altrimenti l'incidente di costituzionalità il solo fine di realizzare «un improprio tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione contro un'altra interpretazione» (v. sentenza n. 356 del 1996), tanto più che il rimettente, pur affermando la non censurabilità sul piano interpretativo dell'indirizzo da lui ritenuto *contra Constitutionem* non esclude che da altrettanto rigore possa essere contrassegnata l'opposta interpretazione;

che, di conseguenza, ove siano possibili letture alternative della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme a Costituzione, «senza pervenire alla *extrema ratio* della declaratoria di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 99 del 1997), finendosi in caso contrario per utilizzare surrettiziamente la *quaestio de legitimitate* tanto da addossare sulla Corte il compito, attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale, di superare le perplessità ermeneutiche che lo stesso giudice *a quo* è in grado di risolvere;

che, dunque, dovendo la denuncia in tal modo prospettata definirsi alla stregua di un mero dubbio interpretativo, sollevato, oltre tutto, senza verificare adeguatamente la possibilità di applicare nel caso di specie la norma in grado di non compromettere l'osservanza dei parametri costituzionali invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

f.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0101

N. 8

Ordinanza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale n. 415/1993 e della sentenza n. 240/1994 - Irrilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22 come rispettivamente modificati dalle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994).

(Cost., art. 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e degli artt. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e 240 del 1994 della Corte costituzionale, promossi con n. 14 ordinanze emesse il 17, il 19 e il 30 aprile (n. 6 ordinanze), il 9, il 10 (n. 4 ordinanze) ed il 14 mag-

gio 1996 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri 982, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 999 e 1001 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 11 ordinanze di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile ed il 9, 10 e 14 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 — si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato *vulnus*, eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che, nel corso di analoghi giudizi — di cui uno (r.o. n. 1001 del 1996) instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte — il pretore di Brescia, con 3 ordinanze emesse il 9, 10 e 14 maggio 1996, oltre a riproporre identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81 della Costituzione, non sottraendosi all'obbligo della copertura finanziaria neppure le norme «virtuali» create dalle suddette pronunce di incostituzionalità;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 982 e 992 del 1996, si è altresì costituito l'INPS, anch'esso deducendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni stesse;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova immediata applicazione anche nei processi *a quibus* (come, tra l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale — sollevata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0102

N. 9

Ordinanza 26-29 gennaio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale n. 415/1993 e della sentenza n. 240/1994 - Irrilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 27 maggio 1996, n. 295, art. 1).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 3 giugno 1996 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 e 1013 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto:

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 3 giugno 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale);

che secondo il rimettente la norma censurata — nel reiterare il contenuto del precedente d.-l. 28 maggio 1966 n. 166 (Norme in materia previdenziale), sopravvenuto nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 — si porrebbe in contrasto, nella sua intera formulazione, con l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, primo e secondo comma, e 136, secondo comma, della Costituzione, mancando l'imprescindibile requisito dell'esistenza di un caso straordinario, richiedente un necessario intervento governativo, di urgenza tale da escludere i tempi del normale *iter* parlamentare, ed attesa di conseguenza l'usurpazione da parte del potere esecutivo delle attribuzioni sovrane del Parlamento, promananti dal popolo, in assenza di delega;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 1008 del 1996, si è altresì costituito l'INPS anch'esso deducendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni stesse;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova immediata applicazione anche nei processi *a quibus* (come, tra l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0103

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998
(della regione Emilia-Romagna)

Caccia - Attuazione della direttiva 409/79 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operatività ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Asserita impossibilità che il provvedimento in questione (sicuramente non configurabile, in difetto dei presupposti necessari, e in particolare per la mancata intesa con le regioni ora prevista dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come atto di indirizzo e coordinamento) trovi fondamento nell'art. 18, comma 3 (impropriamente richiamato nel preambolo) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, o in un interesse nazionale, posto che, secondo il diritto comunitario (ved. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996 e parere della Commissione UE del 7 agosto 1997) le deroghe previste dalla citata direttiva non possono operarsi attraverso una «statuizione in generale», mediante l'elenco delle specie cacciabili — oggetto dell'art. 18, comma 3 — ma disponendo in concreto in relazione alle diverse situazioni locali - Conseguente lamentata incidenza — sicuramente illegittima (anche di fronte al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni sancito dall'art. 5 della Costituzione) — in quanto operata con un atto di mero carattere amministrativo — sulle competenze spettanti alle regioni, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, in materia di caccia nonché, per quanto attiene alle procedure di esecuzione delle direttive comunitarie, in base alle norme degli artt. 6 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e alle stesse trasferite dall'art. 99 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, concernenti le condizioni sostanziali e i limiti delle deroghe integralmente riprodotte di quelle della Direttiva CEE, — di cui non si contesta l'obbligatorietà derivante comunque dalla immediata applicabilità della direttiva comunitaria, ma solo il coinvolgimento, in quanto inserite nel decreto, nei vizi di fondo dello stesso — ma specialmente alla prevista sopra cennata intesa delle regioni, riguardo all'adozione delle deroghe, con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, che al pari dell'anche previsto intervento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, comporta un inammissibile procedimento di codecisione, e un sostanziale controllo di merito, da parte dello Stato sugli atti delle regioni, non consentito dall'art. 125, comma primo, della Costituzione - Richiami alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, 118, primo comma, 125, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 9; legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge 11 marzo 1992, n. 157, art. 118, comma 3; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, comma 2 e 2, comma 2; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* Antonio La Forgia, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2584 del 22 dicembre 1997 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da mandato a margine del presente atto — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le «Modalità di esercizio delle

deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici», nonché per il conseguente annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1997, avente tale oggetto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997, per violazione:

dell'art. 117, comma primo, della Costituzione;

dell'art. 118, comma primo, della Costituzione;

dell'art. 125, comma primo, della Costituzione;

degli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

degli artt. 6 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

della legislazione statale ordinaria nel settore della caccia, legge n. 157 del 1992, e in particolare dell'art. 18, comma 3;

dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997;

dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997;

dei principi e regole costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e regioni e in particolare dei principi di legalità e di leale collaborazione;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qui impugnato interviene a disciplinare — come detto nel titolo — le «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici». Più precisamente, l'art. 1 enuncia che, «al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici», il decreto impugnato «disciplina le modalità per l'esercizio delle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva del Consiglio n. 409/79/CEE».

Ora, l'intero decreto è totalmente illegittimo ed arbitrario, in quanto privo, come più ampiamente si dirà, di qualunque fondamento normativo e di qualunque base giuridica. Esso è anche gravemente lesivo delle attribuzioni della ricorrente regione stabilite in materia di caccia dall'art. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione (nonché dalla legislazione attuativa), non solo e non tanto per la disciplina sostanziale delle deroghe in essa recata sia all'art. 1, commi 2 e 3, che all'art. 2 e all'art. 3 — disciplina che in larga misura ricalca quella già direttamente operativa stabilita dalla direttiva comunitaria sopra citata — quanto per il fatto che in sostanza espropria le regioni dal potere di decidere la deroga, sulla base della verifica locale delle rigide condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, sottoponendolo sia all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche agricole prevista dall'art. 2, comma primo, sia al potere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di «dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3, sono realizzate». Così facendo non solo sul piano del fatto il potere di deroga diviene una cassaforte a quadrupla chiave, praticamente impossibile da aprire, ma soprattutto, sul piano del diritto, viene gravissimamente alterato il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione, attribuendo agli organi centrali dello Stato il potere di gestione diretta della caccia nel territorio regionale.

L'impugnato d.P.C.M. 28 settembre 1997 risulta dunque illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente regione per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Quadro generale.

A) Il sistema italiano stabilito dalla legge n. 157 del 1992 e la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996.

Conviene in primo luogo, ad avviso della ricorrente regione, chiarire il quadro normativo comunitario e nazionale al cui interno il decreto qui impugnato si colloca o si vorrebbe collocare. Esso infatti costituisce un ten-

tativo di far fronte alla responsabilità comunitaria dello Stato, e di ciò va tenuto conto; ma si tratta di un tentativo condotto in modo del tutto improprio e con esiti assolutamente inaccettabili, per le ragioni che di seguito si argomenteranno.

È ben noto che la direttiva del Consiglio n. 409/79/CEE, dopo avere disposto il divieto di caccia di alcune specie e di uso di alcuni mezzi di cattura (artt. 5, 6, 7 e 8, nonché allegati di riferimento), prevede tuttavia all'art. 9, par. 1, lett. a), b) e c) che, in assenza di diversa soluzione soddisfacente, a tali divieti possa derogarsi per le ragioni ivi testualmente indicate, ed in particolare; nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza area, per evitare gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, per la protezione delle flora e della fauna (lett. a); a fini di ricerca e insegnamento, di ripopolamento o reintroduzione e per l'allevamento connesso a tali operazioni (lett. b); per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione e altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (lett. c).

Lo stesso art. 9 della direttiva specifica anche le condizioni e regole modali delle deroghe: che siano menzionate le specie e i mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni sono realizzate ed a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, i relativi limiti, le persone cui è affidato il controllo.

La legge italiana 11 febbraio 1992, n. 157, ha disciplinato l'intera materia della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, espressamente provvedendo (art. 1, comma 4) a recepire la direttiva comunitaria; ma non ha tuttavia disciplinato in alcun modo le deroghe di cui all'art. 9. Per tale profilo, dunque, la direttiva è rimasta inattuata dalla legge statale.

La legittimità comunitaria di tale difetto di attuazione fu portata all'attenzione della Corte di giustizia delle Comunità europee in un giudizio in via incidentale (causa n. 118/94) ai sensi dell'art. 177 Tratt. CE. Ivi si pose la seguente domanda, che sia consentito riportare dall'inizio delle conclusioni dell'avvocato generale Fennelly: «può uno Stato membro fondarsi sull'art. 9 della direttiva sugli uccelli selvatici al fine di giustificare la delega, operata da una legge nazionale, alle autorità regionali o provinciali del potere di consentire la caccia di specie di uccelli non incluse nell'allegato alla direttiva, che ne autorizza la caccia, anche se detta legge intende obbligare le stesse autorità all'osservanza sia della direttiva sia delle disposizioni legislative nazionali?» (Racc. 1996, I, 1225).

Nel contesto delle proprie conclusioni sul tema l'avvocato generale ricorda tra l'altro che «le condizioni per la trasposizione non devono naturalmente fraporsi alle competenze di attuazione delegate da uno Stato membro ad autorità regionali o provinciali» e che è «giurisprudenza costante che ciascuno Stato è libero di attribuire come meglio crede le competenze sul piano interno ed attuare una direttiva mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali» (Racc. 1996, I, 1236). Libero, ovviamente sul piano del diritto comunitario, mentre è pacifico che sul piano del diritto interno la Stato è tenuto ad attenersi al proprio diritto costituzionale, come confermato anche dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 126 del 1996.

Sia consentito riportare, prima della decisione della Corte di giustizia, ancora la conclusione dell'avvocato generale. Esso chiede alla Corte di stabilire, in primo luogo, che «non è possibile invocare l'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE ... al fine di giustificare determinate disposizioni di una normativa nazionale che deleghino alle autorità regionali e provinciali la competenza ad autorizzare la caccia di specie di uccelli non incluse nei pertinenti allegati della direttiva, quando tali disposizioni non contengono chiari criteri oggettivi per stabilire che le condizioni per il ricorso alla deroga consentite in forza di tale articolo sono state soddisfatte, o non limitano la caccia a quanto strettamente indispensabile al fine di poter operare con precisi requisiti e specifiche situazioni, o non individuano con sufficiente chiarezza gli obblighi delle autorità regionali di osservare quelle condizioni» (ivi, 1241).

Al tempo stesso l'avvocato generale chiedeva tuttavia anche che in difetto di tali disposizioni nella legge statale di recepimento (cioè in concreto nella legge n. 157 del 1992) si stabilisse che, «quando il giudice nazionale non è in grado di stabilire se un atto amministrativo che fissi un calendario venatorio per gli uccelli selvatici sia conforme alle disposizioni legislative nazionali che si prefiggono di attuare la direttiva» (dato che disposizioni specifiche sul punto mancano), esso giudice «ha l'obbligo di accertare la sostanziale conformità dell'atto amministrativo ai termini della direttiva stessa».

Conviene sottolineare che in tutte tali conclusioni la competenza regionale istituita dalla legge italiana è considerata pacifica e di per sé più che legittima; che ciò che viene rimproverato alla legge statale è in sostanza di

non aver vincolato espressamente le regioni al pieno rispetto dell'art. 9 della direttiva; che in mancanza di tale pur necessario vincolo l'avvocato generale ritiene che l'art. 9 della direttiva operi ugualmente quale parametro sostanziale della legittimità degli atti assunti dalle regioni.

La Corte di giustizia nella sentenza pronunciata il 7 marzo 1996 non smentisce affatto i principi enunciati dall'avvocato generale, ma preferisce centrare la decisione su un particolare profilo e caratteristica che l'art. 18 della legge italiana n. 157 del 1992 allora presentava.

Esso infatti includeva in generale tra le specie cacciabili diverse specie di uccelli che la direttiva comunitaria rendeva in via di principio non cacciabili, mentre solo con una circolare ministeriale (precisamente, la circolare del Ministero dell'agricoltura 29 gennaio 1993, n. 3, in *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1993, n. 38) specificava che le regioni avrebbero potuto includere tali specie nei calendari venatori soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva.

Il sistema italiano era dunque quasi il contrario di quello previsto dalla direttiva; questa considerava le specie in questione come non cacciabili, ma ammetteva all'art. 9 limitate e motivate deroghe; quello considerava tali specie cacciabili, sia pure alla (implicita) condizione che fosse rispettata la direttiva, e dunque anche l'art. 9 sulle deroghe.

La Corte di giustizia ritiene — come diversamente non poteva essere — che tale sistema costituisse non una attuazione ma una violazione della direttiva, e stabilì pertanto che «una normativa nazionale che autorizza la caccia di diverse specie di uccelli non comprese nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva, senza però enunciare i criteri della deroga né obbligare le regioni in modo chiaro e preciso a tener conto di siffatti criteri ed applicarli, non soddisfa le condizioni cui soggiacciono le deroghe previste all'art. 9 della direttiva», potendo solo tale normativa nazionale prevedere la possibilità di «derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9».

Può agevolmente essere osservato che anche la sentenza non contesta affatto ed anzi indirettamente conferma la piena legittimità della competenza regionale alle deroghe, e contesta invece la illegittimità della legge statale n. 157 del 1992 proprio in quanto da una lato operava un illegittimo ampliamento delle specie cacciabili, dall'altro non vincolava espressamente le regioni a conformarsi all'art. 9 della direttiva.

Dunque, a prescindere dalla possibilità di ritenere che l'art. 9 andasse comunque rispettato ed applicato (secondo l'indicazione dell'avvocato generale Fennelly), era certo che la legislazione nazionale risultava illegittima in quanto non vincolava espressamente le regioni a quel rispetto. Dal che consegue anche che per «sanare» tale illegittimità sarebbe stata necessaria e sufficiente una sola breve disposizione, che stabilisse in modo chiaro al livello legislativo quei divieti generali e quei vincoli per le deroghe.

B) Sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 272 del 1996.

Praticamente coeva alla sentenza della Corte di giustizia ora ricordata è la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 272 del 1996, la quale si trovava a giudicare — la precisazione è essenziale per intendere la portata della decisione — della legittimità del calendario venatorio di una regione, che includeva tra le specie cacciabili «in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979» (!) il fringuello, considerato invece non cacciabile non solo dalla direttiva, ma dallo stesso art. 18 della legge n. 157 del 1992 (che pure includeva tra le cacciabili molte specie non cacciabili ai sensi della direttiva).

Codesta ecc.ma Corte costituzionale, in tale contesto, sentenziò che secondo la legge n. 157 del 1992 «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, comma 3, legge n. 157 del 1992».

In questo modo, la sentenza veniva assimilando le deroghe di cui all'art. 9, con l'estensione delle specie cacciabili da parte della legislazione nazionale rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Non può sfuggire che tale assimilazione, pur ammesso che possa giustificarsi quale interpretazione del sistema della legge n. 157 del 1992, rende tale legge ancora più contrastante con il sistema della direttiva comunitaria, secondo i principi sanciti dalla Corte di giustizia. In altre parole, codesta ecc.ma Corte costituzionale — che non era ovviamente chiamata ad una valutazione sul piano del diritto comunitario — ha sancito la legittimità di diritto interno di una soluzione che tuttavia in realtà sul piano del diritto comunitario era già stata condannata come non conforme alla direttiva. In particolare, espressamente aveva sancito la sentenza della Corte di giustizia che il regime di deroga previsto dalle norme comunitarie si prefiggeva «solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche» (Racc., I - 1249).

C) L'evoluzione successiva e la situazione giuridica attuale.

Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996, che come detto aveva sancito l'illegittimità comunitaria del sistema italiano di recepimento del meccanismo specie cacciabili - deroghe, non poteva essere dubbio che la procedura di infrazione già iniziata dalla Commissione europea nel 1993 si sarebbe anch'esso concluso con la condanna dell'Italia.

Per conformarsi alla sentenza già emanata ed evitare una nuova condanna fu emanato il d.P.R. 21 marzo 1997, con il quale l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 fu riportato a quello previsto dall'allegato II della direttiva comunitaria. Veniva così meno quella sorta di curiosa «statuizione in generale» delle deroghe operata mediante l'elenco delle specie cacciabili, che costituiva il bersaglio primo della sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996.

A seguito di ciò poteva correttamente prendere vita il meccanismo delle deroghe vere e proprie, nel rispetto ovviamente dell'art. 9 della direttiva; e tra le altre, anche la ricorrente regione con la legge n. 30 del 25 agosto 1997 stabilì una deroga alla caccia di alcune specie, ormai di regola non cacciabili (passera mattutina, passero, storno, taccola), entro limiti di luogo tempo, misura e modo ben definiti, essenzialmente in relazione alla necessità di impedire danni alle culture agricole e di conseguenza alla produzione alimentare.

Conviene ricordare che ancora prima di tale legge era entrato in vigore il decreto legislativo n. 143 del 1997, il quale ridefiniva *ex novo* il riparto di competenze tra Stato e regioni anche nella materia in questione, riservando allo Stato esclusivamente la definizione delle «specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157» (art. 2, comma 2). È palese perciò che oggi la deroga non si fa più, e non si può più fare secondo il diritto comunitario, manovrando le specie cacciabili, ma operando in concreto in relazione alle specifiche situazioni locali, e che le determinazioni in materia di deroga spettano alle autorità locali — e pertanto alle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma primo, e 118, comma primo della Costituzione — e che ovviamente le deroghe devono essere individuate in conformità alla normativa comunitaria.

D) Il parere motivato della Commissione del 7 agosto 1997.

Il nuovo punto della situazione dell'Italia in relazione al recepimento del diritto comunitario operato dalla Commissione CE nel parere motivato del 7 agosto 1997, sempre nell'ambito della procedura di infrazione iniziata nel 1993.

In esso si prende atto (punto 6) che l'elenco delle specie cacciabili di cui alla legislazione italiana è ormai (dopo il d.P.C.M. 21 marzo 1997) conforme alla direttiva comunitaria, e concentra la sua attenzione in modo esclusivo sull'art. 4, comma 4, e sull'art. 5 della legge n. 157 del 1992: lamentando come ancora non conforme al regime di divieto salvo deroga previsto dal diritto comunitario la circostanza che la prima disposizione «autorizza la cattura per cessione a fini di richiamo di esemplari delle specie *passer Italiae*, *passer montanus*», e che la seconda disposizione «autorizza le regioni a disciplinare la detenzione di esemplari delle due specie appena menzionate, da utilizzare come richiami vivi di cattura».

Su questa base, ribadito che il regime di deroga «si presta soltanto ad applicazioni concrete e puntuali, subordinate al rigoroso rispetto di precise esigenze e situazioni specifiche, e non può costituire il fondamento di un regime normativo generale di deroga ai divieti posti dalla direttiva» (punto 4), il parere motivato conclude nel senso che «autorizzando con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, la cattura in vista della cessione e la detenzione a fini di richiamo delle specie del *passer Italiae*, *passer montanus* non comprese nell'allegato II della direttiva, autorizzando il ricorso alla deroga prevista dall'art. 9 della menzionata direttiva, senza assicurare il rigoroso rispetto delle esigenze, situazioni e condizioni previste da tale disposizione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario».

2. — Illegittimità ed arbitrarietà del 27 settembre 1997.

A) Totale assenza di fondamento giuridico.

Se si considera il d.P.C.M. 27 settembre 1997, qui impugnato, nel quadro generale sopra tracciato, apparirà evidente che esso costituisce da un lato un tentativo — volenteroso quanto inidoneo — di adeguare la normativa italiana alle esigenze comunitarie espresse nel parere motivato della Commissione sopra richiamato, dall'altro un tentativo — questo totalmente ingiustificato ed arbitrario — di mantenere al centro competenze che non solo spettano alle regioni per Costituzione e legge ordinaria, ma spettano alla sede locale per la stessa logica del loro esercizio.

Che il tentativo sia del tutto inidoneo risulta dalla semplice constatazione che la Commissione europea contestava il tenore delle disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, disposizioni che non vengono —

ovviamente — minimamente toccate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma la stessa circostanza risulta altrettanto ovvia se si considera che il decreto qui impugnato è stato emanato al di fuori di qualunque base giuridica: al punto che l'elenco delle disposizioni invocate in premessa quale suo fondamento finisce per coincidere in buona parte con l'elenco delle disposizioni da esso violate.

È del tutto evidente, in particolare, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qui impugnato non può trovare fondamento alcuno nell'art. 18, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali», e secondo il quale, ancora, «il Presidente del Consiglio dei Ministri ... dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte».

La tesi espressa nelle premesse dell'atto qui impugnato secondo cui tale potere «può essere utilizzato al fine di introdurre deroghe ai divieti e di verificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citata direttiva n. 409/79/CEE» non è altro che un tentativo di sostituire semplici parole al necessario fondamento normativo. È evidente invece che il potere, o piuttosto il compito, previsto dall'art. 18, comma 3, non è altro che un meccanismo di rapido recepimento delle variazioni intervenute a livello comunitario o internazionale, alle quali l'Italia è tenuta ad adeguarsi, e non è affatto un potere di disciplina sostanziale della materia: meno ancora un potere di integrare o precisare sotto profili diversi dal puro elenco le disposizioni della legge n. 157 del 1992, e meno ancora un potere di disciplinare in qualunque modo le relazioni tra le regioni, titolari costituzionali della materia, e lo Stato.

Totalmente privo di fondamento normativo, il decreto qui impugnato non può essere giustificato con generici richiami all'interesse nazionale. È anche troppo ovvio che la cura dell'interesse nazionale spetta allo Stato, ma ciò nel quadro degli strumenti a questo fine previsti e costituiti, e non certo mediante atti *extra ordinem* autogiustificati. Se davvero vi fosse un interesse nazionale indilazionabile ed urgente, che non può trovare soddisfazione attraverso gli ordinari strumenti costituiti, la Costituzione italiana consentirebbe al Governo di soddisfarlo attraverso il ricorso al decreto-legge, ma non certo in via meramente amministrativa.

Né l'atto impugnato può giustificarsi con un semplice richiamo alla necessità di adeguarsi al parere motivato della Commissione europea. Infatti, a parte la circostanza che il d.P.C.M. 27 settembre 1997 contiene disposizioni lesive per le regioni (che costituiscono il fondamentale oggetto del presente conflitto) che nulla hanno a che fare con quanto richiesto dal parere motivato, ed a parte la circostanza, pure già rilevata, che l'atto è comunque inidoneo a portare la legislazione italiana in linea con il diritto europeo; a parte tutto ciò, è chiaro che anche il processo di adeguamento del diritto italiano al diritto europeo deve seguire il tracciato previsto dalla legge, ed in particolare dalla legge n. 86 del 1989. Tale legge prevede quali strumenti di attuazione delle direttive sia la legge che il regolamento, ciascuno i con suoi caratteristici effetti; ma non prevede affatto l'attuazione delle direttive tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Neppure infine l'atto impugnato potrebbe giustificarsi quale atto di indirizzo e coordinamento. Per vero, esso neppure pretende di qualificarsi come tale, mentre di un ipotetico futuro atto di indirizzo e coordinamento si parla (quale proposito del Ministero dell'agricoltura) nel parere motivato della Commissione CE (punto 13). Resta il fatto che da una parte neppure come tale esso avrebbe la minima base normativa nell'ordinamento italiano, in violazione del principio di legalità sostanziale più volte affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale; che inoltre esso non è stato sottoposto alla procedura di intesa prevista dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997; che infine il contenuto di un atto di indirizzo non potrebbe essere mai la limitazione delle competenze regionali mediante strumenti di cogestione e di controllo non previsti da alcuna norma, quali le intese di cui all'art. 2 e per estensione all'art. 3, né la previsione di competenze di organismi centrali come accade all'art. 4.

In quanto totalmente privo di fondamento giuridico, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qui impugnato è illegittimo nella sua totalità.

Si noti che l'illegittimità colpisce di per sé, sotto il gravissimo profilo indicato, anche quella parte della normativa disposta dal decreto la quale si limita a recepire letteralmente, introducendole nell'ordinamento italiano, le disposizioni di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria. Infatti, tale forma di introduzione è del tutto impropria ed arbitraria.

D'altronde, le disposizioni dell'art. 9 della direttiva sono di per sé già operanti, secondo i principi generali sulla applicazione diretta delle direttive comunitarie nei rapporti tra amministrati e autorità amministrative, in quanto le direttive siano dettagliate e siano scaduti i termini del recepimento; come espressamente ricordato, in relazione alla questione specifica delle deroghe, anche nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996

(punto 19). Da questo punto di vista il c.d. «recepimento» con il bizzarro atto qui impugnato non aggiunge né toglie nulla al diritto sostanziale e modale da applicare alle deroghe. Quello che è e rimane illegittimo, dal punto di vista del diritto interno, è la pretesa di «scrivere» una disciplina che dovrà essere attuata dalle regioni mediante un semplice atto amministrativo del Presidente del Consiglio.

B) Lesività ed illegittimità dei poteri statali di cui agli artt. 2, 3 e 4.

Ferma l'illegittimità dell'intero decreto, e ferma comunque la diretta applicabilità dell'art. 9 della direttiva (e comunque la facoltà delle regioni di darvi esse stesse specificazione attuativa, s'intende rigorosamente attenendovisi), vistosamente lesivi dell'autonomia regionale — oltre che illegittimi ed arbitrari — sono i poteri che il decreto riserva agli organi centrali dello Stato ed in particolare la sottoposizione ad «intesa» con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole della adozione delle deroghe da parte delle regioni (art. 2, primo comma, prima frase, e per rinvio art. 3). L'intesa realizza un procedimento di codecisione che, nel caso specifico, equivale ad un controllo di merito.

La sua illegittimità è palese sotto un duplice profilo. In primo luogo, come ora detto, tali poteri sono creati in via amministrativa con un atto totalmente privo di base normativa. Si noti che la base normativa, inesistente nel diritto nazionale, è altrettanto inesistente se pure si volesse cercarla nel diritto comunitario; nel quale non esiste nessun elemento che possa fare anche lontanamente supporre la necessità di un simile potere.

In secondo luogo, tali poteri sono comunque illegittimi e lesivi delle prerogative costituzionali delle regioni in quanto realizzano una sovrapposizione dello Stato in scelte necessariamente puntuali e specifiche, correlate alle condizioni locali, in violazione dell'art. 117, comma 1, e 118, comma 1, della Costituzione.

Inoltre, essi rappresentano anche un sostanziale controllo di merito, su valutazioni che non possono che basarsi, come detto e come sottolineato anche dalla giurisprudenza comunitaria, su elementi esistenti localmente ed apprezzabili solo a partire dalla diretta conoscenza delle situazioni reali e specifiche; valutazioni sulle quali il «sindacato» delle autorità centrali verrebbe così a sovrapporsi, totalmente al di fuori del ristretto ambito in cui il controllo di merito è consentito dall'art. 125 della Costituzione.

Altrettanto illegittima, per lo stesso doppio ordine di ragioni, è la riserva all'Istituto nazionale per la fauna selvatica del potere di «dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 sono realizzate». Qui va solo aggiunto che anche tale potere non trova affatto fondamento nel diritto comunitario, e che là dove la direttiva afferma che ogni Stato membro dovrà indicare l'autorità nazionale cui spetta tale competenza, essa non intende affatto affermare né che debba trattarsi di una autorità centrale né che lo Stato sia libero nel determinarla. Al contrario, è ovvio che lo Stato dovrà attenersi al proprio diritto, così come statuito anche dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 126 del 1996.

P. Q. M.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in modo particolare di condizionare i poteri regionali ad intese con autorità centrali dello Stato, o attribuire ad esse competenze di spettanza regionale, nonché conseguentemente annullare il d.P.C.M. 27 settembre 1997 in tutto il suo contenuto, e segnatamente nelle disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 istitutivi dei predetti poteri.

Padova-Roma, addì 24 dicembre 1997

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

N. 3

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998
(della regione Umbria)

Caccia - Attuazione della direttiva 409/1979 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalità di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operatività ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Lamentata violazione dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lett. b), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo all'emanazione di un regolamento (quale il decreto in questione — non certo configurabile, in difetto dei presupposti e requisiti richiesti — come atto di indirizzo e coordinamento, certo è) da parte delle autorità governative - Rilevata mancanza delle condizioni prescritte, dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, perché nelle materie di competenza delle regioni (quale senza dubbio, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, all'art. 99 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e agli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 1 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, è la caccia) possa ritenersi consentito allo Stato di provvedere all'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamenti - Denunciata inosservanza da parte dello Stato, inoltre, della disposizione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (chiaro riflesso del principio di leale cooperazione sancito dall'art. 5 della Costituzione), secondo il quale in ordine agli schemi di disegni di legge, decreti legislativi e regolamenti in materie rientranti nelle competenze delle regioni, è d'obbligo interpellare preventivamente la Conferenza permanente Stato-regioni - Ribadita esclusione, infine, della possibilità che il provvedimento impugnato trovi fondamento nella legislazione statale e in particolare nell'art. 118, comma 3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 — che concernendo i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e alle variazioni, in generale, degli elenchi degli uccelli cacciabili, non è riferibile alla diversa materia delle deroghe, a seconda delle diverse e particolari situazioni, previste dalla direttiva comunitaria — o trovare giustificazione, in mancanza della necessaria individuazione e definizione da parte del legislatore statale, in un interesse nazionale, e tanto meno in una inerzia della regione Umbria riguardo alla adozione delle deroghe di sua competenza, avendo le regione approvato in materia una delibera legislativa, ancorché oggetto di un ricorso della Presidenza del Consiglio — inerzia che comunque non si sarebbe potuto porre a base dell'esercizio di un potere sostitutivo statale senza la diffida alla regione e il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali richieste dall'art. 6, ultimo comma, del citato decreto Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nel caso sicuramente omessi — o in una situazione di emergenza, senz'altro da escludersi anche per il carattere in gran parte autoapplicativo della direttiva comunitaria - Richiami, oltre che alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 7 marzo 1996, a numerose pronunce della Corte costituzionale, e in particolare alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997).

(Cost., artt. 5, 117, primo comma, e 118, primo comma; d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, artt. 6 e 99; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 1; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b), e 3; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3).

Ricorso per conflitto di attribuzioni per regione Umbria, in persona del presidente della Giunta regionale, *pro-tempore*, rappresentata e difesa, per procura apposta in calce al presente atto, dall'avv. Maurizio Pedetta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8, (studio dell'avv. Goffredo Gobbi) contro lo Stato e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri dettare, a mezzo del d.P.C.M. 27 settem-

bre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 254 del 30 ottobre 1997, disposizioni relative a «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/1979/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici», e per il conseguente annullamento del decreto medesimo.

F A T T O

Con decreto del 27 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 254 del 30 ottobre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamata la sentenza di questa ecc.ma Corte 22 luglio 1996, n. 272, ha dettato disposizioni riguardanti le «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

In concreto, poi, tale disciplina è espressamente limitata (art. 1) all'esercizio della deroga nell'ipotesi di cui alla lett. c), dell'art. 9 della detta direttiva, che prevede la possibilità di disporre la deroga considerata «per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati determinati uccelli in piccole quantità».

Tale ipotesi, infatti, secondo quanto affermato nelle premesse dell'atto, non sarebbe prevista e regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, diversamente da quanto accadrebbe per quelle di cui alle lett. a) e b) che sarebbero disciplinate al comma 3 dell'art. 2 e all'art. 19 della legge stessa.

Va rilevato che diverse regioni hanno già disciplinato l'esercizio della deroga ex art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 con proprie leggi, in ordine alle quali il Governo non ha sollevato obiezioni e che, quindi, sono oggi regolarmente vigenti e operanti: si ricordano, ad esempio la l.r. Toscana n. 70/1997; la l.r. Lombardia n. 34/1997; la l.r. Emilia Romagna n. 30/1997.

La stessa regione Umbria, con deliberazione del Consiglio regionale n. 407 del 7 ottobre 1997, ha adottato una specifica disciplina legislativa. In questo caso peraltro, il Governo, dopo aver disposto — con nota del 23 ottobre 1997 — il rinvio della legge, e dopo che questa è stata riapprovata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti il 17 novembre 1997 — ha proposto ricorso attualmente pendente avanti a questa stessa Corte sostenendo l'illegittimità del provvedimento in quanto, a suo avviso, eccedente la competenza della regione.

In concreto il d.P.C.M. del 27 settembre 1997, precisato (art. 1) come già detto che la disciplina in esso contenuta si riferisce soltanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 9 della direttiva [essendo, come asserito nelle premesse, le ipotesi di cui alle lett. a) e b) già disciplinate agli artt. 2 e 19 della legge n. 157 del 1992] affida alle regioni — art. 2 — il compito di adottare tali deroghe, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso articolo.

All'art. 3 estende la disciplina delle deroghe anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo; mentre, all'art. 4, abilita l'Istituto nazionale per la fauna selvatica a controllare le modalità di attuazione delle deroghe.

Tale decreto invade la competenza delle regioni in materia di caccia e di protezione della fauna, e quella della regione Umbria in particolare. Lo stesso pertanto deve essere annullato, dichiarando che non spetta allo Stato la relativa potestà, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

I. — I dati normativi cui fare riferimento per inquadrare, sotto il profilo sostanziale la questione oggetto del giudizio, appaiono i seguenti:

art. 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la materia «caccia»;

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o) e d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 99, che, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione operano l'attribuzione totale delle funzioni in materia di caccia alle regioni per quanto riguarda sia l'esercizio che la tutela ambientale e la difesa delle specie animali in via di estinzione (Corte cost. 30 dicembre 1972 n. 212);

d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 6, secondo il quale spettano alle regioni, nelle materie di loro competenza, le funzioni di applicazione dei regolamenti CEE e di attuazione delle direttive comunitarie fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio;

legge n. 86 del 1989, art. 9, secondo cui le regioni danno attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza;

direttiva CEE del Consiglio 2 aprile 1979, n. 409 concernente la «conservazione degli uccelli selvatici».

Tale atto — che per la sua puntualità può essere in effetti considerato come un regolamento comunitario — dopo aver previsto un regime generale di protezione per tutte le specie di uccelli (v. in specie, art. 5) e aver indicato le specie cacciabili e quelle assolutamente non cacciabili (allegati 2/I e 2/II) contempla, all'art. 9, la possibilità di deroga da parte degli Stati membri (e quindi, nel caso dell'Italia, a parte delle regioni costituzionalmente competenti in materia di «caccia e pesca» per una serie di ragioni (comma 1):

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

nell'interesse della sicurezza aerea;

per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Secondo, poi, il comma 2 le deroghe dovranno menzionare:

le specie che formano oggetto delle medesime;

i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti da quali persone;

i controlli che saranno effettuati;

la legge 11 febbraio 1992 n. 157 contenente norme per la protezione della fauna in recepimento della direttiva comunitaria suddetta.

Tale legge, all'art. 18, stabilisce l'elenco delle specie cacciabili in Italia (comma 1) e prevede poi, al comma 3, che i nuovi elenchi delle dette specie siano recepiti, entro sessanta giorni dall'approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste (ora Ministro per le politiche agricole) d'intesa col Ministro dell'ambiente. Sempre con D.P.C.M. sentito, in tal caso, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, vengono poi disposte le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. (A tale norma si è già data una prima applicazione col d.P.C.M. 22 novembre 1993, in *Gazzetta Ufficiale* 1º aprile 1994 n. 76);

legge 15 marzo 1997 n. 59, secondo cui sono conferite alle regioni tutte le funzioni riguardanti la promozione e lo sviluppo delle relative comunità e comunque localizzabili nei relativi territori (artt. 1 e 2).

Detta legge prevede l'attribuzione alle regioni della generalità dei compiti e delle funzioni nella generalità delle materie salvo quelle espressamente attribuite allo Stato (art. 1), nell'osservanza del principio di sussidiarietà (art. 1 comma 2 e art. 4 comma 3);

decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, emesso in attuazione della delega disposta dalla legge da ultimo considerata, che conferma l'attribuzione alle regioni di tutte le funzioni in materia di caccia (art. 1) riservando al Ministro per le politiche agricole la medesima funzione già esercitata dal Ministro per l'agricoltura e foreste ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992;

ancora la medesima legge n. 59/1997 là dove ridisciplina integralmente, art. 8, l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, (nonché l'adozione di atti di coordinamento tecnico e di direttive inerenti l'esercizio delle funzioni delegate), delle funzioni amministrative regionali, prevedendo la necessità della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome (o con la singola regione, ovvero, trascorsi inutilmente quarantacinque giorni, la necessità del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali), fatta salva, per i casi di urgenza, la sottoposizione successiva, alla medesima Conferenza, della delibera del Consiglio dei Ministri, nonché la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti;

d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ha ridefinito e ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ove è stabilito, tra l'altro, art. 2, comma 3, che la conferenza «è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di

decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano», mentre deve essere sentita, in linea d'indirizzo, «au ogni oggetto di interessere regionale» (comma 4).

Da tutta questa normativa emerge che:

a) la competenza ad esercitare la generalità delle funzioni, non solo in materia di caccia ma anche di agricoltura e foreste di tutela della flora e della fauna e così via, spetta alle regioni;

b) vi peraltro, un regime generale di protezione degli uccelli, stabilito in sede comunitaria con la direttiva n. 409 del 1979 e in sede nazionale con la legge n. 157 del 1992: quest'ultima, in particolare, all'art. 18, definisce gli elenchi delle specie cacciabili e i relativi non periodi attribuendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la potestà del Consiglio dei Ministri la potestà di variarli, con proprio decreto (comma 3) in relazione alle direttive comunitarie;

c) è poi prevista, dalla medesima direttiva CEE n. 409/1979, all'art. 9, la possibilità di derogare a tale regime in casi determinati e stabilendo puntuali condizioni in ordine ai mezzi, ai modi, ai tempi e ai dati raccolti;

d) è ormai codificato il principio di cooperazione tra Stato e regioni dal momento che il primo è obbligato ad agire di intesa con le seconde (tramite la Conferenza permanente Stato/regioni), nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e dove obbligatoriamente sentirle (sempre tramite la Conferenza quando si tratti di leggi o di atti normativi riguardanti la loro competenza ovvero di atti nei quali gli interessi regionali siano comunque coinvolti.

II. — Circa l'appartenenza alle regioni della potestà di disporre la deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria n. 409 del 1979 — in considerazione della competenza in materia di caccia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e, ora, anche dell'art. 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997 — e della conseguente competenza ad attuare i regolamenti e le direttive comunitarie ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 9 della legge n. 86/1989, non possono esservi dubbi. E in effetti, la stessa, non solo non è stata mai messa in discussione, ma è stata espressamente riconosciuta e affermata dagli stessi organi governativi sulla base di pareri del Consiglio di Stato e di pronunce dei giudici amministrativi.

Così ad esempio, il Ministero dell'agricoltura e foreste con una prima circolare del 29 gennaio 1993, prot. 20138, ha espressamente chiarito con riferimento anche al parere del Consiglio di Stato, Sez. II n. 1494 del 2 dicembre 1992, la spettanza alle regioni della «facoltà di deroga», prevista dall'art. 9 della direttiva comunitaria n. 409/1979, richiamando l'obbligo di far riferimento alle «condizioni specificate dallo stesso articolo» «nel caso che le amministrazioni regionali e provinciali intendano adottare il regime di deroga» da esso delineato.

Il medesimo Ministero, poi, con la successiva circolare n. 16 del 15 luglio 1994 ha precisato che «le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992 in forza dell'art. 2 del d.P.C.M. 22 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1993, non possono essere oggetto di atti di caccia, salvo che le amministrazioni regionali non provvedano ad introdurre puntuali condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio in conformità alle direttive comunitarie».

In realtà non può dirsi che la legge 11 febbraio 1992 n. 157 abbia dato attuazione alla direttiva comunitaria considerata per quel che riguarda il regime di deroga previsto dall'art. 9.

Illuminante in proposito appare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 marzo 1996 c. 118/1994, peraltro richiamata da questa stessa Corte costituzionale nella decisione n. 272/1996, citata nelle premesse del d.P.C.M. impugnato. La Corte di giustizia, invero, posta dinanzi alla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Veneto diretta ad accertare «se a carico dello Stato italiano derivi, dall'art. 9 della direttiva 79/409 CEE l'obbligo di evidenziare con apposita norma o provvedimento (secondo che si operi con strumento legislativo o amministrativo) i singoli elementi giustificativi della deroga, così come indicati nella ricordata direttiva», proprio con riguardo alla legge n. 157 del 1992, ha stabilito che «l'art. 9 della direttiva del Consiglio, 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9». Rilevando altresì, che «una normativa nazionale che dichiara la

caccia a talune specie aperta in linea di principio, salvo contrarie disposizioni delle autorità regionali, non risponde alle esigenze di protezione risultanti dalla direttiva ed è incompatibile col principio della certezza del diritto» (nello stesso senso la sent. Corte giust. 17 gennaio 1997 e 157/1989 Commissione/Italia).

Ed è proprio tale il meccanismo adottato dalla legge n. 157 del 1992 laddove, all'art. 18, elenca tra le specie cacciabili varie specie di uccelli, tra l'altro non incluse nell'allegato II alla direttiva comunitaria considerata, per poi prevedere, al III comma — al fine di adattare, per questo aspetto, il diritto interno a quello comunitario e internazionale — che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può disporre variazioni all'elenco in questione, conformemente, appunto, alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte.

Altro in proposito la legge n. 157 del 1992 non dispone e, in particolare, non riproduce «in disposizioni nazionali precise» quei criteri in base ai quali, secondo la stessa Corte di giustizia (sent. 15 marzo 1990, causa 339/1987, Commissione/Paesi Bassi) si può derogare ai divieti sanciti dalla direttiva in materia di conservazione degli uccelli selvatici.

In effetti, dunque, la legge nazionale, pur dichiarando formalmente, all'art. 1, di recepire l'intera direttiva comunitaria n. 409/1979 (assieme alle direttive nn. 411/1985 e 244/1991) non ha alcun riferimento al regime di deroga stabilito dall'art. 9 di essa.

In particolare nulla a che fare con tale regime ha la disciplina introdotta con l'art. 18 che, a parte ogni considerazione sulla sua conformità o meno al diritto comunitario, si limita a stabilire in via generale ed astratta, con riferimento all'intero territorio nazionale, l'elenco delle specie cacciabili e, altresì, a prevedere la possibilità di rivedere tale elenco sempre in via generale ed astratta, con D.P.C.M., per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, ristabilendo, quella che in proposito può ben definirsi la «regola».

La deroga, per contro, presuppone la regola e si risolve nella disapplicazione di questa in ipotesi predeterminate e circoscritte nello spazio e nel tempo.

È questo precisamente il caso dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 409/1979, il quale, come ha ancora rilevato la sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1996 causa 118/1994, già ricordata, «nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche» (cfr. ancora Corte giust. 8 luglio 1987, cause nn. 247/1985, Commissione Belgio, e 262/1985, Commissione/Italia).

In realtà dunque, [e ciò è riconosciuto nello stesso D.P.C.M. impugnato per lo meno quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 9], non pare dubitabile che la disciplina stabilita dalla direttiva comunitaria, nel prevedere la potestà di deroga e nel regolarne l'esercizio, non sia stata presa minimamente in considerazione dal legislatore nazionale.

Per contro la medesima disciplina, definita in tutti i suoi aspetti direttamente in sede CEE, fino ad assumere, come si è già rilevato, il carattere sostanziale del regolamento, appare senz'altro direttamente applicabile nell'ordinamento interno a prescindere dal suo formale recepimento con legge dello Stato.

Non a caso la più volte ricordata sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1996, proprio con riguardo all'art. 9 considerato, richiama «i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise», talché «i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato» (sent. 22 giugno 1989, causa 103/1988, F.lli Costanzo) ponendo altresì l'accento sull'obbligo del giudice nazionale, chiamato ad applicare il diritto comunitario, «di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi procedimento costituzionale».

Del resto il carattere «autoapplicativo» dell'art. 9 è stato puntualmente rilevato dal giudice amministrativo (unitamente alla spettanza alle regioni della potestà di deroga da esso prevista) nei casi in cui è stato chiamato a farne applicazione (così ad es. TAR Veneto 17 febbraio 1996 n. 297).

Ciò stante — dati cioè da una parte la natura e il contenuto della potestà di deroga quale disciplinata dall'art. 9 della direttiva, da esercitarsi puntualmente in relazione a particolari situazioni; dall'altra il carattere autoapplicativo della disciplina da esso disposta — ove quest'ultima dovesse effettivamente ritenersi recepita nell'ordi-

namento interno dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, la stessa resterebbe sostanzialmente vanificata, non essendo certamente la variazione, tramite D.P.C.M., degli elenchi delle specie cacciabili stabilito con legge, il mezzo idoneo a perseguire e garantire gli interessi indicati dall'art. 9: interessi la cui sussistenza deve essere verificata di volta in volta, stabilendo modalità, condizioni, tempi e luoghi della deroga.

In realtà il sistema, come si è già visto, appare così strutturato: vi è un regime generale di protezione della fauna selvatica, e degli uccelli in particolare, che emerge sia dalla direttiva n. 409/1979, art. 5, sia dalla legge n. 157 del 1992; in questo quadro le specie cacciabili sono espressamente elencate (allegato II alla direttiva; art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992) e tali elenchi possono essere variati in ambito nazionale, «in conformità alle vigenti direttive comunitarie», con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro per le politiche agricole) d'intesa col Ministro dell'ambiente e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (art. 18 comma 3, legge n. 157/92); a tale regime generale si può derogare ove sia in concreto accertata la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva suddetta e con le modalità da tale norma previste.

La deroga, pertanto, resta ben distinta dalla definizione delle specie cacciabili e dalla variazione dei relativi elenchi ove queste ultime costituiscono parte integrante del regime generale al quale, appunto, si può derogare per ipotesi determinate.

Nè può farsi richiamo agli «interessi unitari» per sostenere che la potestà di deroga come sopra individuata appartiene allo Stato centrale: ciò, infatti, appare non conforme non solo al diritto positivo, che riserva ad esso soltanto l'individuazione in via generale (con atto legislativo o con D.P.C.M. in sede di variazione degli elenchi) delle specie cacciabili, ma con le stesse finalità dell'istituto e con le sue intrinseche caratteristiche, quali definite dalla direttiva comunitaria (e quali precisate dalla giurisprudenza comunitaria addietro richiamata), ove si tratta con ogni evidenza (si pensi, per esempio, alla necessità di «prevenire danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque», ovvero alla deroga disposta per «la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità») di accertamenti da compiere e di una potestà da esercitare per ambiti definiti nel tempo, nello spazio e nelle modalità.

Del resto, proprio con riguardo alla materia caccia questa stessa ecc.ma Corte ha avuto modo di riconoscere la potestà delle regioni di adottare, pur nel rispetto del «principio di leale collaborazione», i provvedimenti più adeguati rispetto alle varie realtà locali (sentenza n. 298/1993).

Né, ancora, per sostenere l'appartenenza allo Stato della potestà di deroga ex art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979, può certo farsi riferimento alla sentenza n. 272/1996 ove, questa Corte in realtà non esclude affatto la legittimazione delle regioni a esercitare la potestà in questione (e dunque, a dettare le norme regolatrici di tale esercizio) sebbene conferma la propria giurisprudenza con riguardo all'«individuazione delle specie cacciabili», individuazione che, in effetti, la stessa Corte costituzionale, in considerazione degli «interessi unitari» da perseguire, ha costantemente ritenuto come spettante allo Stato (sentenze nn. 577/1990 e 1002/1988), potendo le regioni modificare il relativo elenco soltanto nel senso di «limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia».

Esattamente in tale senso la sentenza n. 272/1996 è stata, d'altra parte, intesa dai giudici amministrativi chiamati a farne applicazione. Così TAR Umbria 10 luglio 1997, n. 458, rilevato come detta decisione concluda nel senso che «qualora l'attuazione o l'esecuzione di una direttiva comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante ad un soggetto titolare di autonomia costituzionale, compete di norma ad esso agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente nell'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale...», e ricordati gli artt. 117 Cost.; 1, comma 3, legge n. 157/1992 (secondo cui spetta alle regioni emanare le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica) e 6 d.P.R. n. 616/1977, ha affermato che da questa sentenza si desume «in maniera sufficientemente chiara la *legitimitas* della regione a porre in essere la procedura riguardante l'esercizio della deroga in questione» che, del resto, lo Stato «con la legge n. 157/1992 non ha esercitato».

E se è vero, d'altro canto, che — come si legge nella sentenza n. 272/1996 — in sede di attuazione del diritto comunitario, anche quando venga in questione «una competenza legislativa o amministrativa spettante a un soggetto titolare di autonomia costituzionale» lo Stato può utilizzare «tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale, per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore» è, altresì, indubitabile che detti «strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attuazione

dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano». (Corte cost. n. 126/1996).

In conclusione, dunque, sotto il profilo sostanziale, il d.P.C.M. impugnato dispone senza che ne ricorrano i presupposti, in una materia spettante sotto tutti i profili alla regione, invadendo perciò illegittimamente l'ambito di competenza costituzionalmente riservato a questa ultima.

III. — Il D.P.C.M. impugnato è comunque costituzionalmente illegittimo innanzitutto in quanto trattasi di provvedimento normativo emesso da un organo individuale, e come tale assimilabile a un «regolamento ministeriale», in materia di competenza regionale.

Questa Corte ha, infatti, a più riprese chiarito che «non è ammissibile che norme dirette a limitare competenze regionali o provinciali siano ... poste attraverso una fonte qualificabile con regolamento ministeriale», principio, questo, che «oltre a derivare dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative è espressamente sancito dall'art. 17, primo comma, lett. b e terzo comma legge 23 agosto 1988 n. 400 il quale, mentre esclude che i regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio possano essere adottati in materie riservate alla competenza regionale (o provinciale), circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro stesso» (sentenza n. 204/1991).

Per di più, il d.P.C.M. 27 settembre 1997 detta una disciplina completa e analitica che si sovrappone a quella già formulata dalla regione senza lasciare alla regione stessa alcun apprezzabile spazio di intervento, con ciò violando ulteriormente l'ordine delle competenze stabilito dalla Costituzione dal momento che «interventi di natura concreta e puntuale ... ove non risultino giustificati dalla presenza di un comprovato interesse di carattere nazionale, si presentano lesivi delle attribuzioni spettanti, alle regioni ed alle province autonome»: invero «l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle regioni e alle province autonome non può essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attività consultiva» (Corte cost. sentenza n. 116/1991).

IV. — Nelle premesse del D.P.C.M. impugnato non solo non è indicata alcuna disposizione di legge che ne giustifichi l'emanazione, (né una simile disposizione è obiettivamente rintracciabile) ma si dichiara espressamente che, quanto alle deroghe di cui alla lett. c) dell'art. 9 della direttiva, la stessa non è regolata dalla legge sì che «va disciplinata dallo Stato l'ammissibilità delle deroghe e il controllo sulla loro applicazione nella materia della caccia analogamente a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 nei menzionati artt. 2, comma 3 e 19». Viene perciò in rilievo una palese violazione del principio di legalità.

Con un semplice atto amministrativo di natura regolamentare (si tratta, infatti, come già detto, di un atto normativo adottato da un organo individuale come tale assimilabile a un regolamento ministeriale) ci si sostituisce, dunque, al legislatore dettando disposizioni che, se mai, avrebbe dovuto emanare quest'ultimo senza, lo si ripete, che nella legge stessa si rinvenga un minimo supporto per tale modo di operare.

Con specifico riguardo, poi, all'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti materie di competenze regionale (e tale, come si è visto va considerata la disciplina di cui all'art. 9 della direttiva in questione) — ove questi richiedano norme di attuazione e di adattamento all'ordinamento interno — si osserva che lo Stato ha una competenza del tutto residuale e assolutamente eccezionale. Sono, invero, riservate alle regioni, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, «le funzioni relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea» e la Corte costituzionale ha confermato in maniera inequivoca che spetta alle regioni «dare applicazione alla normativa comunitaria di fonte regolamentare adottando tutte le misure eventualmente necessarie, mentre resta riservato allo Stato il potere di intervenire in forza di determinati presupposti e con le forme dovute» e che «la competenza ad attuare anche le necessarie misure normative richieste per la concreta attuazione degli atti comunitari non può essere in principio preclusa alle regioni e alle province autonome» (sentenza n. 304/1987).

La legge n. 86 del 1989 (c.d. legge «La Pergola») ha dato competenze più incisive alle regioni, circoscrivendo le competenze statali in tema di indirizzo e coordinamento e consentendo che la corrispondente funzione possa essere esercitata con regolamento nel solo caso del regolamento previsto nell'art. 4 che deve essere autorizzato a norma del combinato disposto dell'art. 5, secondo comma e dell'art. 4, con inserimento dei regolamenti autorizzati nell'elenco.

In sostanza, l'attuazione di un regolamento comunitario per via regolamentare da parte dello Stato può essere consentita, qualora le relative disposizioni non siano immediatamente applicabili solo in quanto ciò sia previsto dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento (cfr. in tal senso sentenza n. 278/1993).

In altre parole ancora, dopo l'introduzione della legge comunitaria ad opera della legge n. 86/1989, la possibilità di un'esecuzione specifica di singoli atti o di altri obblighi comunitari (e, in particolare, di un'esecuzione regolamentare) resta un'eccezione perché di norma (art. 3 n. 1) è la legge comunitaria che deve provvedere.

L'eventuale regolamento di esecuzione deve inoltre essere adottato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria» (art. 4, quinto comma), nonché previo parere delle competenti commissioni delle Camere, salvo i casi di cui all'art. 4, n. 3: il che fa escludere — trattandosi, per di più, di regolamento che verrebbe posto in essere per attuare una legge e, precisamente, la legge comunitaria — che possa essere adottata la forma del decreto presidenziale, e ciò sia in riferimento alla disciplina dell'art. 17, legge n. 400/1988, cui rinvia l'art. 4 della legge n. 86/1989 sia nel caso di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge considerata, per quanto concerne l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

In effetti, né la più recente legge comunitaria — legge 6 febbraio 1996 n. 52 — né quelle che l'hanno preceduta (legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge 29 dicembre 1990 n. 28, e legge 19 febbraio 1992 n. 142) consentono di dare attuazione alla direttiva CEE n. 409/1979 (specificatamente all'art. 9) mediante regolamento.

V. — Ma anche ove ciò fosse consentito resterebbe comunque, determinante la constatazione che nella specie non sono state osservate le regole procedurali per l'adozione dell'atto di adeguamento in via regolamentare.

Tali procedure, invero, sono state previste anche per assicurare il rispetto delle attribuzioni regionali, come emerge dal comma 6 dell'art. 9 della legge n. 86 del 1989 secondo il quale «fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti».

Si evidenzia dunque ancora per questo aspetto una palese violazione del principio di legalità, dal momento che, come ha avuto modo di precisare questa ecc.ma Corte in un caso analogo a quello oggetto del giudizio, «l'uso del potere regolamentare previsto dall'art. 4 (della legge n. 86/1989) avrebbe comportato un procedimento diverso da quello seguito», restando comunque «assorbente ... il rilievo inerente all'avvenuto esercizio della potestà regolamentare ... senza quel supporto legislativo che la Corte ha già indicato come indispensabile sia in termini generali (sentenza n. 453/1991) sia con specifico riferimento all'esercizio della potestà da parte del singolo Ministro (sentenza n. 204 del 1991)» (sentenza n. 278/1993).

Più volte del resto la Corte ha affermato che allorché, con atto amministrativo, viene posta una disciplina che interferisce sull'autonomia regionale, le relative prescrizioni possono essere validamente disposte soltanto se l'atto è adottato sulla base di una legge (cfr. sentenza n. 517 del 1991, 53, 98 e 204 del 1991, 512 del 1990) con la conseguenza che l'assenza di una qualsivoglia copertura legislativa delle prescrizioni contenute in tale atto rende illegittimo l'esercizio del relativo potere.

Si tratta di un principio che, come la Corte ha ribadito nella sentenza n. 204/1991, «oltre a derivare dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative, è espressamente sancito dall'art. 17, commi 1, lett. b), e 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400», e che non vale soltanto per gli atti di indirizzo e coordinamento, ma opera anche nei confronti di atti amministrativi statali diversi da quelli di indirizzo e coordinamento, che intervengono ad altro titolo e con differente contenuto nelle materie regionali, tra cui in particolare, precisamente quelli volti ad assicurare l'uniformità di disciplina di particolari oggetti, richiesta da ragioni di interesse nazionale o dall'adempimento di obblighi comunitari (ad es. sentenze nn. 384 del 1987; 284 del 1989; 346 del 1990; 38 del 1991).

VI. — Né vengono in considerazione, nella specie, interessi di ordine generale da salvaguardare in ipotesi specifiche: per esigenze di uniformità della disciplina attuativa; per ovviare a comportamenti omissivi da parte delle regioni; per provvedere immediatamente in situazioni di urgenza.

Nessuna di tali ipotesi ricorre.

Ove, peraltro, vi fossero effettivamente state esigenze di ordine unitario queste avrebbero dovuto essere, se mai, soddisfatte attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, e, dunque — anche stando alla legislazione antecedente la legge n. 59 del 1997 — tramite atti adottati nel rispetto dei limiti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, vale a dire con legge o con atto avente forza di legge, ovvero con deliberazione del Consiglio dei Ministri [(v. anche art. 2, lett. d) della legge n. 400 del 1988] su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

Per contro, anche per il disposto del comma 6 dell'art. 9 della legge n. 86/1989 sopra richiamato, non è mezzo idoneo ad esercitare validamente la funzione di indirizzo e coordinamento il semplice decreto presidenziale, poiché è assolutamente esclusa la titolarità della funzione stessa da parte dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri singolarmente inteso.

Né in sede di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento possono essere dettate disposizioni puntuali che impediscano, in pratica, qualsiasi intervento della regione: infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «gli atti di indirizzo e coordinamento ... oltre a dover essere adottati secondo le procedure prestabilite dall'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382 ... non possono essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle province di Trento e Bolzano lo spazio di autonomia necessario per poter svolgere le funzioni legislative o amministrative che sono state loro costituzionalmente affidate». «La ricorrenza di questo requisito» si è ulteriormente precisato, «va valutata, in sede di legittimità costituzionale, con particolare rigore» (sentenza n. 1145 del 1988; negli stessi termini sentenza n. 177 del 1988).

Nel caso oggetto del giudizio, lo si ripete, lo Stato ha operato mediante D.P.C.M. con il quale sono state formulate norme dettagliate e puntuali imperative per le regioni, ponendosi dunque, del tutto al di fuori delle condizioni che legittimano l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, e violando il principio di legalità, con conseguente lesione delle competenze spettanti alla regione secondo gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

È del tutto evidente, poi, che il D.P.C.M. impugnato non è stato adottato per sopperire a una qualche omissione delle regioni (la stessa, regione Umbria, infatti, come si è visto, ha già provveduto in materia). Anche a tal proposito, peraltro va rilevato che l'esercizio del potere sostitutivo deve avvenire nel rispetto delle precise regole procedurali dettate dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: vale a dire con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata previa diffida alla regione e previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita, altresì, la stessa regione interessata, tantomeno può dirsi che il D.P.C.M. sia stato emanato per provvedere a una situazione di emergenza.

In conclusione, dunque, il D.P.C.M. 27 settembre 1997 resta del tutto al di fuori delle ipotesi nelle quali lo Stato può legittimamente esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento pur in attuazione dei regolamenti CEE inerenti le materie di competenza regionale.

Anche per il profilo qui considerato si presenta quindi invasivo dell'area riservata a tale competenza e si configura come un ostacolo illegittimamente frapposto all'esercizio delle funzioni regionali.

Ciò risulta tanto più evidente quando si considera la nuova disciplina della funzione di indirizzo e coordinamento introdotta con la legge 15 marzo 1997 n. 59, che, all'art. 8, ha abrogato ogni precedente normativa in proposito, prevedendo la necessità della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o con la regione interessata (ovvero trascorsi inutilmente, quarantacinque giorni, la necessità del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

La previa intesa può essere omessa soltanto in caso di urgenza, ma il provvedimento deve essere ugualmente sottoposto all'esame dei suddetti organi nei quindici giorni successivi. In caso di parere negativo da parte di questi ultimi il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare il provvedimento.

Ora, in sede di adozione del D.P.C.M. impugnato, avvenuta dopo diversi mesi dall'entrata in vigore della legge suddetta, non solo non è minimamente cercata la previa intesa con la Conferenza Stato/regioni, ma quest'ultima non è stata neppure sentita o in qualche modo informata della sua emanazione. Né si è informata la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Né, ancora, vi è stata una qualche trasmissione successiva del decreto (nel presupposto di un'urgenza peraltro neppure dichiarata e comunque inesistente) alla Conferenza o alle regioni o alla Commissione parlamentare per un qualche parere.

Viene dunque in rilievo la palese violazione, da parte del D.P.C.M. impugnato, dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 e, per questa via, la lesione della competenza regionale che con esso si è prodotta.

Sulla medesima linea, (a prescindere dalla questione se il D.P.C.M. impugnato sia stato o meno emanato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento) si osserva, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, concernente la ridefinizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — emanato in attuazione della delega disposta con l'art. 9 della legge n. 59 del 1997 — la Conferenza medesima «è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Nella specie non vi è dubbio che il D.P.C.M. impugnato costituisce un regolamento del Governo riguardante una materia di competenza regionale: dunque, anche a prescindere dalla necessità o meno di previa intesa, il Consiglio dei Ministri o il suo Presidente dovevano sentire la Conferenza Stato/regioni.

La norma costituisce evidentemente un riflesso di quel principio di leale collaborazione o cooperazione tra Stato e regioni (espresso anche nella norma di cui al successivo comma 4) più volte enunciato da questa Corte (ad. es. sentenze nn. 21/1991; 242 e 407/1989; 1029 e 1031/1988; 344/1987) anche con riguardo specifico alla materia della caccia (sentenza n. 298/1993), e che si esprime anche in «una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo», dal momento che l'attività di codeterminazione non può essere «declassata» «in una mera attività consultiva non vincolante» (sentenza n. 351/1991).

Nel caso di specie la conferenza Stato/regioni in violazione, dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 181/1997, non solo non è stata sentita ma neppure, lo si ripete, è stata informata dell'esistenza dell'atto impugnato, né prima né dopo la sua emanazione.

Si è trattato di una decisione unilaterale del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale quest'ultimo ha indebitamente invaso l'ambito di competenza riservato dalla Costituzione alle regioni stesse e della regione Umbria in particolare.

VII. — Né, infine, lo Stato, e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, potrebbe invocare un qualche interesse nazionale a giustificare dell'intervento che qui si contesta.

Non ricorre, invero, in questo caso, alcuno dei requisiti giustificativi per invocare legittimamente l'interesse nazionale dal momento che il D.P.C.M. — anche in considerazione del ricordato carattere autoapplicativo della deroga ex art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979 — non si pone affatto quale «mezzo necessario o essenziale» per l'assicurazione di tale interesse (Corte cost. sentenze nn. 177, 217 e 472 del 1988).

Inoltre non può essere trascurato in proposito — come pure ha chiarito questa Corte — «l'assorbente argomento» per il quale «comunque soltanto il legislatore statale può individuare e definire ciò che rientra nell'interesse nazionale»: ora, nel caso, è certo che «non si rinviene alcuna disposizione di legge che possa fungere non soltanto come copertura sostanziale delle norme contestate, ma persino come base giustificativa del relativo potere ministeriale» (sentenza n. 204 del 1991).

P. Q. M

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia dichiarare che non spetta allo Stato dettare, tramite il D.P.C.M. 27 settembre 1997, in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, disposizioni relative a «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/1979/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» annullando in conseguenza il decreto stesso.

Perugia-Roma, addì 18 dicembre 1997

Avv. Maurizio PEDETTA

N. 6

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998
(del Commissario dello Stato per la regione siciliana)

Finanza regionale - Regione siciliana - Sanità pubblica - Maggiori oneri derivanti dall'incremento della quota regionale per la spesa sanitaria del 1997 - Reperimento di fondi per la loro copertura - Modalità - Variazioni di stanziamenti su capitoli già approvati - Incremento dell'importo di mutuo già autorizzato per il pareggio del bilancio 1997 - Incoerenza del testo normativo - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese.

Finanza regionale - Regione siciliana - Turismo - Associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 - Autorizzazione al rimborso delle spese da esse effettivamente sostenute - Modalità - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sulla competenza della Corte dei conti.

Finanza regionale - Regione siciliana - Erogazione di contributi concernenti la perequazione dei costi dell'energia elettrica - Utilizzazione di somme non impegnate nel 1995, costituenti economie di spesa - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 24 dicembre 1997, artt. 12 e 13, comma 2).

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 103).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 586 dal titolo: «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.

Il provvedimento legislativo, il cui *iter* parlamentare è stato particolarmente travagliato a seguito dei continui rinvii nelle competenti commissioni permanenti, causati da anticipazioni e stralci del medesimo confluiti in separati disegni di legge in precedenza approvati dall'Assemblea regionale, ha il precipuo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall'incremento della quota posta a carico della regione per la spesa sanitaria del 1997 *ex art.* 1, comma 143 della legge n. 662/1996.

Il dibattito in aula sull'iniziativa legislativa si è svolto in un clima convulso e si è protratto sino all'alba del 24 dicembre, con refluenze negative sull'intero impianto normativo in cui sono presenti madornali errori materiali, non formalmente rimediabili, che nel loro complesso non consentono di ritenere rispettato il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva.

L'art. 16 dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, e 15 commi 1 e 2 si provvede quanto a 371.604 milioni di lire con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui all'annessa tabella *B* e per la differenza di 85 miliardi di lire, con l'aumento del mutuo autorizzato dall'art. 21 della legge regionale n. 14/1997.

Orbene, dall'esame analitico della suddetta tabella *B* emergono non solo divergenze con l'articolato ma anche imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.

Nello specifico, risulta portato in decremento per un importo inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5 (24.600 milioni di lire) il capitolo 33708 che nella tabella presenta una diminuzione di 1.000 milioni di lire.

Inoltre, non risultano riportate nell'allegato *B* le diminuzioni disposte dal cennato art. 5 sui capitoli di spesa 18956 e 19017 per gli importi, rispettivamente, di lire 1.000 milioni e 1.500 milioni di lire.

Di contro, mentre l'art. 10, comma 2 dispone l'incremento degli stanziamenti dei capitoli 64955, 25002 e 24651 rispettivamente di L. 3.465 milioni, 1.017 milioni e 312 milioni, nell'allegato *B* detti capitoli non risultano presenti, dando così luogo ad una alterazione dei risultati differenziali che dovrebbero consentire la parziale copertura dei maggiori, nuovi oneri disposti dall'intera legge.

Il capitolo 64957, inoltre, nella citata tabella *B* è presente con una variazione in aumento di soli 271 milioni di lire nonostante il comma 2 dell'art. 10 ne prevede l'incremento di 738 milioni.

Al contrario, cioè in assenza di precise disposizioni normative, nella tabella in questione sono riportati variazioni in decremento (19048, — 276 milioni di lire) e in aumento (cap. 47662, + 200 milioni di lire) su stanziamenti il cui ammontare era stato predeterminato con legge, rispettivamente leggi regionali nn. 26/1996 e 6/1997 per il primo e leggi regionali nn. 27/1996, 52/1996 e 14/1997 per il secondo.

Ma vi è di più, per il capitolo 18651 è prevista una riduzione dello stanziamento pari a 1.676 milioni di lire sebbene la dotazione dello stesso sia di soli 900 milioni di lire.

Ultima nell'esposizione, ma di preminente rilievo ai fini del vaglio di costituzionalità dell'intera legge, sotto il profilo della idonea e parziale copertura finanziaria predisposta agli oneri derivantini, è l'incremento di 85 miliardi di lire dell'importo del mutuo già autorizzato per il pareggio del bilancio dell'anno 1997 dall'art. 21 della legge regionale n. 14/1997.

Il legislatore, invero, considera l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo soltanto quale fonte di risorse, omettendo di valutare che dal medesimo derivano anche oneri cui contestualmente deve essere data idonea copertura.

In proposito non vi è traccia, né nell'articolato del disegno di legge né nell'allegata tabella, della previsione delle spese cui l'amministrazione va incontro per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale che andranno ad incidere sull'equilibrio finanziario dei bilanci futuri della regione.

Orbene, come codesta ecc.ma Corte ha acclarato, con sentenza n. 260/1990, dall'art. 81 della Costituzione deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci tanto su base annua che pluriennale.

Pertanto, l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per gli anni successivi è diretto ad indurre il legislatore a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (C.C. sentenza n. 384/1991).

La disposizione del comma 2 dell'art. 13 è connotata da manifesta irragionevolezza, laddove prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 13/1988, relativa alla perequazione dei costi dell'energia elettrica.

È infatti un vero assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di somme non impegnate nel 1995 che hanno costituito economie di spesa e pertanto contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio 1995, debitamente già oggetto di rendicontazione e parifica da parte della Corte dei conti.

L'art. 12, che di seguito si trascrive, dà infine adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione:

«Art. 12. — Autorizzazione al rimborso di somme ad associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994.

1. — L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla l.r. 12 aprile 1967, n. 46, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntive.

2. — Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1997 (capitolo 47216) e di lire 14.000 milioni per il 1998.

3. — All'onere di lire 2.000 milioni per il 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della regione.

4. — All'onere di lire 14.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 5, comma 3, della l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87521) e quanto a lire 10.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per gli interventi del progetto "Qualificazione ambienti urbani" con la l.r. 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87395)».

È fatto notorio, per essere stato oggetto di divulgazione a mezzo stampa, che l'Assessore regionale al turismo *pro-tempore* è stato condannato dalla Corte dei conti per avere emanato decreti di pagamento in favore di numerose associazioni, che avevano organizzato manifestazioni sportive e culturali nel 1994, nonostante il calendario delle manifestazioni stesse di cui all'art. 30 della legge regionale n. 46/1967 non fosse stato approvato entro l'anno.

Ciò nondimeno, la disposizione *de qua* autorizza ora il rimborso a piè di lista di tutte le spese sostenute dalle associazioni per la realizzazione delle manifestazioni, soltanto *ex post* legittimate dall'approvazione tardiva del citato calendario.

La portata della previsione normativa, pertanto, travalica la *ratio* della legge n. 46/1967, esclusivamente finalizzata all'erogazione di contributi parametrati alle spese sostenute dalle associazioni, consentendo l'integrale rimborso delle spese sostenute.

Essa, inoltre, si configura come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati intervenendo dopo la definizione di un giudizio di responsabilità contabile.

Codesta ecc.ma Corte, in proposito, con la sentenza n. 94/1995 ha lumeggiato che un intervento in sanatoria può trovare legittimazione soltanto in presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati alla specifica peculiarità del caso, tali da escludere l'arbitraria sostituzione della procedura generale con quella particolare e purché non interferisca con il rispetto del principio dell'art. 3 della Costituzione e con la salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione.

Requisiti questi la cui sussistenza non si ravvisa nel caso in ispecie.

P. Q. M.

È con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 586 dal titolo: «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997:

art. 12 per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione;

art. 13, secondo comma per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

nonché l'intero disegno di legge per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Palermo, addì 31 dicembre 1997

Il Commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco ROMAGNOLI

98C0023

N. 7

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1998) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lombardia nel giudizio di responsabilità proposto dal procuratore regionale nei confronti di Lovecchio Marco ed altri.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità amministrativa - Concorso di persone nella produzione del danno - Limitazione del principio della solidarietà passiva ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo - Conseguente esclusione della solidarietà passiva nell'ipotesi di concorso colposo - Irragionevole deroga al principio generale di solidarietà passiva - Disparità di trattamento tra privati e Stato e enti pubblici ai fini del risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di responsabilità dei pubblici dipendenti, di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-*quinquies* sostituito dal d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639).

(Cost., artt. 3, 23, 24, primo comma, 28, 97, primo e secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 201/EL del registro di segreteria, proposto dal procuratore regionale contro Marco Lovecchio, Natale Minetti, Sergio Mattarello, Giorgio Mangili, Ivano Nicoli ed Emilio Zanetti.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 1997, il relatore consigliere Mauro Orefice, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Claudio Chiarenza, nonché gli avv. Roberto Magri, difensore del sig. Minetti, Ettore Maupoil, difensore dei sigg. Mattarello, Mangili e Nicoli, Gianfranco Gaffuri, difensore del sig. Zanetti e Vittorio Tucci in rappresentanza del comune di Ponteranica; non costituitosi il sig. Lovecchio.

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 638 del 20 novembre 1992, condannava il sig. Marco Lovecchio per i reati di peculato, truffa aggravata, interesse privato in atti di ufficio e falso in atto pubblico ed il sig. Natale Minetti per truffa aggravata, interesse privato in atti di ufficio e falso in atto pubblico.

In particolare, il Lovecchio, nella sua qualità di ragioniere capo del comune di Ponteranica ed il Minetti, economo dello stesso comune, venivano riconosciuti colpevoli della riscossione di mandati di pagamento che essi stessi avevano formato, falsificando le firme di emissione del sindaco, dell'assessore e del segretario comunale e che avevano poi intestato ad enti di previdenza per somme in realtà a questi non dovute.

L'appropriazione di somme del comune ammontava a L. 224.339.324, oltre a L. 7.110.550 che invece risultavano personalmente incassate dal Lovecchio, senza successivo versamento in Tesoreria, a titolo di somma dovuta al comune da un debitore, tale Giacomo Milesi, ai fini dell'estinzione di un mutuo.

Sulla base di tali fatti, la procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, ritenendo l'appropriazione delle predette somme fonte di danno erariale, provvedeva a citare in giudizio, con atto del 14 dicembre 1994, il Lovecchio ed il Minetti, nonché, a titolo di colpa, gli addetti alla Tesoreria, nelle persone dei sigg. Mattarello, Mangili e Nicoli, che, a detta dell'ufficio requirente, avrebbero pagato i falsi mandati, a favore dei due impiegati comunali infedeli, solo in base alla dicitura ivi apposta «con quietanza dell'economista comunale sig. Natale Minetti», o su richieste fatte addirittura per telefono dal sig. Lovecchio.

In proposito, va ricordato che il comune di Ponteranica aveva già citato in giudizio il proprio tesoriere, la Banca popolare di Bergamo, quale responsabile dell'incauta liquidazione dei mandati di pagamento; la citazione era stata proposta davanti al tribunale civile di Bergamo, ma le sezioni riunite della Cassazione, investite dalla questione di giurisdizione, avevano dichiarato, con sentenza n. 1433 del 14 febbraio 1994, la giurisdizione della Corte dei conti.

In occasione della pubblica udienza del 22 febbraio 1995 la sezione prendeva in esame il predetto atto di citazione a carico, in via solidale, dei convenuti Lovecchio, Minetti, Mattarello, Mangili e Nicoli, ritenendo tuttavia che, a seguito di atto di intervento in causa del comune di Ponteranica datato 30 gennaio 1995, da qualificare *ad adiuvandum*, andava chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 188 r.c.g.s. (r.d. n. 827/1924), la Banca Tesoriere per sentirla rispondere, se del caso, dell'operato dei propri dipendenti citati in giudizio e del danno arrecato all'ente pubblico.

In ottemperanza, all'ordinanza di questa sezione n. 1031/95/EL, depositata in data 29 maggio 1995, la procura regionale per la Lombardia della Corte dei conti adottava atto integrativo di citazione, datato 9 giugno 1995, con il quale disponeva l'integrazione del contraddittorio citando in giudizio il tesoriere — Banca popolare di Bergamo, nella persona del sig. Emilio Zanetti, per sentirlo condannare, in solido con i convenuti già citati, al pagamento in favore del comune di Ponteranica della somma di L. 224.339.324, oltre rivalutazione interessi, e spese di giudizio.

Con sentenza parziale pubblicata il 23 maggio 1997 la sezione dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti dei convenuti Sergio Mattarello, Giorgio Mangili e Ivano Nicoli, e condannava in solido i convenuti Marco Lovecchio e Natale Minetti al pagamento, nei confronti del comune di Ponteranica, della somma di L. 224.339.324 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nonché il Lovecchio al pagamento dell'ulteriore somma di L. 7.110.550, sempre oltre rivalutazione ed interessi.

Per quanto riguarda il convenuto Emilio Zanetti, nella qualità, il Collegio, ritenuto sussistente l'elemento della colpa grave, disponeva d'ufficio la sospensione del giudizio ai fini della remissione degli atti alla Corte costituzionale perché detto giudice esaminasse la legittimità dell'art. 1, comma *quinquies*, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificato dal d.-l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 28 e 97 della Costituzione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che il d.-l. 23 ottobre 1996 n. 343, nel testo convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996 n. 639 modifica a sua volta l'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, introducendo il comma 1-*quinquies* secondo cui «Nel caso di cui al comma 1-*quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente».

In base a tale norma la solidarietà può essere applicata solo in un ristretto numero di casi. Invero ad avviso del Collegio la norma in esame, appare in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 23, 24, 28 e 97 della Costituzione.

Il principio della solidarietà passiva è divenuto generale con l'introduzione del codice civile del 1942. L'art. 1294 prevede infatti la presunzione di solidarietà «se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente», mentre secondo l'art. 2055 «se il danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate».

Tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale (artt. 1292-1294 c.c.) quanto in quella di responsabilità aquiliana (art. 2055) il creditore, nel sistema del diritto privato, può quindi chiedere la condanna, e specialmente agire in via esecutiva, per l'intero, nei confronti anche di uno solo dei condebitori solidali, talché la soddisfazione del credito ne risulta chiaramente agevolata.

Identica possibilità è invece negata al procuratore regionale, che pur agisce dinanzi a questa Corte per conto dell'ente pubblico danneggiato e nell'interesse dell'ordinamento giuridico, con evidenti disparità di trattamento e limitazione del diritto di difesa (artt. 3 e 24); il principio del *favor creditoris* vale pertanto se danneggiato è un soggetto privato, mentre è oltremodo limitato se danneggiato è lo Stato o altro ente pubblico.

Né vanno sottaciuti i riflessi della norma in esame sui valori protetti dall'art. 23, giacché in ultima analisi è sul contribuente che ricadono gli effetti di una disposizione che, riducendo la capacità di reazione dell'ordinamento a fronte di un danno patrimoniale ingiusto arrecato ad un soggetto pubblico, comporta una probabile riduzione delle pubbliche risorse, con conseguente esigenza di ulteriori prestazioni patrimoniali da parte dei cittadini.

È pur vero al riguardo che l'art. 23 non vieta la imposizione di tali prestazioni ove effettuata con legge, ma appare evidente che quest'ultima non può non rispondere ad un principio di ragionevolezza che, ove violato, si presenterebbe per ciò stesso lesivo del principio di eguaglianza.

La violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento e irragionevolezza (art. 3 Cost.) è ancora ravvisabile con riferimento all'art. 28 della Costituzione.

La norma citata assume infatti sul piano costituzionale il principio della responsabilità diretta (oltre che dello Stato e degli enti pubblici) dei funzionari e dei dipendenti: di tal che il terzo danneggiato, convenendo in giudizio l'Ente, può ottenere l'integrale ristoro del danno.

Per contro l'Ente, nel rivalersi nei confronti del danneggiante, trova limiti al diritto all'integrale ristoro del danno subito, posto che i funzionari ed i dipendenti responsabili del danno (e che in sede civile, se il danneggiato li avesse convenuti, avrebbero potuto essere condannati in solido) sono sottratti, in sede di giudizio dinanzi alla Corte dei conti, a tale tipo di condanna.

Ma l'interdizione dell'utilizzo della solidarietà passiva appare particolarmente contrastante con il principio di ragionevolezza nell'ipotesi in cui il fatto che ha determinato il danno erariale consista in un reato (peculato, furto), e, come avviene normalmente, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti siano convenuti, oltre al responsabile del reato, anche coloro i quali, avendo omesso l'adempimento dei propri doveri (di controllo o di vigilanza), abbiano contribuito con colpa grave alla realizzazione dell'evento dannoso, pur rimanendo estranei al reato.

In tale ipotesi, alla luce della normativa vigente, il giudice, esclusa in quanto del tutto irragionevole e contraria ad equità, la possibilità di condannare l'autore del reato ad una somma inferiore a quella realizzata (ad esempio, nel caso di peculato, inferiore all'importo di cui ci si è appropriati), si trova nell'esigenza, altrettanto irragionevole, di determinare un arricchimento ingiustificato del soggetto pubblico danneggiato, condannando l'autore del reato per l'intero ed il controllore negligente per una ulteriore quota.

Lo strumento dell'obbligazione solidale, che la consolidata giurisprudenza di questa Corte applicava anche *pro quota*, consentiva, attraverso il meccanismo del regresso, il riequilibrio delle situazioni, talché in ultima analisi l'intero danno veniva a gravare sull'autore del reato (ove il patrimonio dello stesso fosse risultato sufficiente), mentre l'escussione del controllore negligente, per la quota a lui addebitata, consentiva una più agevole realizzazione del credito, sempre in misura non eccedente il danno subito dall'erario.

La norma che oggi si sottopone all'esame del giudice delle leggi non consente più l'uso del meccanismo sopra indicato ponendo, come s'è detto, chi è chiamato ad applicarla di fronte ad un'alternativa in cui entrambe le soluzioni possibili appaiono non ispirate a criteri di ragionevolezza.

Va infine evidenziato che una delle finalità della giurisdizione contabile è quella di promuovere, attraverso il perseguimento delle responsabilità, la correttezza ed il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed il principio della solidarietà passiva, come s'è visto, è del tutto coerente con tali valori che invece risultano disattesi dalla norma impugnata.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito — nei confronti della Banca Popolare di Bergamo — in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma *quinquies*, della legge n. 20/1994.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma quinquies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sostituito dall'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996 n. 543, così come convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, per i profili sopra esposti in relazione agli articoli 3, 23, 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la responsabilità solidale ai soli casi di illecito arricchimento o di condotta dolosa;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e delle comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 febbraio 1997.

Il presidente: PASQUALUCCI

98C0046

N. 8

Ordinanza emessa il 25 novembre 1997 dalla pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Rosi Luigi ed altro

Reato in genere - Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine dei vini - Produzione, vendita e distribuzione per il consumo, con denominazione d'origine, di vini privi dei requisiti richiesti per tale denominazione - Trattamento sanzionatorio - Dedotta parità di trattamento per condotte di diversa offensività - Lamentata eccessiva afflittività a fronte delle sanzioni previste dall'art. 516 del c.p. per l'ipotesi analoga di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 10 febbraio 1992, n. 164, artt. 10 e 28, comma 2).

(Cost., art. 3, 25 e 27, secondo comma).

IL PRETORE

Rilevato che la difesa ha richiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 2, e 10 legge n. 164/1992 contestati agli imputati.

O S S E R V A

La questione non è manifestamente infondata ed è sicuramente rilevante, le norme in questione sanzionano una serie di condotte che non sono definite nelle norme stesse ma in atti amministrativi trattandosi quindi di tipiche norme penali in bianco.

Ciò premesso la difesa solleva la questione di incostituzionalità in relazione agli artt. 25, 27, comma secondo e terzo, della Costituzione. Di particolare rilievo appare il riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la difesa solleva la questione proponendo in maniera corretta e condivisibile il raffronto con l'art. 516 del c.p. Questo perché l'art. 516 del c.p. prevede una fattispecie simile a quella contestata agli odierni imputati ovvero la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e punisce tale fattispecie con una pena fino a 6 mesi di

reclusione o fino a L. 2.000.000 di multa. Laddove nel caso di cui all'art. 28, comma 2, viene prevista una pena della reclusione fino ad un anno e soprattutto una pena pecuniaria rilevantissima tanto che nella fattispecie in esame gli imputati rischiano ciascuno la multa da lire 177.000.000 a 4.662.000.000.

Sotto il profilo dell'art. 25 della Costituzione lamenta la difesa come la norma in questione accomuni condotte diverse, disomogenee e difficilmente accomunabili in quanto la norma integratrice della fattispecie è costituita dal così detto disciplinare di produzione che prevede una pluralità di condotte che variano dalle modalità di imbottigliamento alla etichettatura e così via per tutte le fasi di produzione e commercializzazione del vino. Così facendo vengono sanzionate in identica misura condotte che hanno evidentemente una ben diversa offensività.

La difesa infine si è richiamata anche all'art. 27 della Costituzione (erroneamente richiamando il comma 2) in quanto lamenta che la eccessività della pena si traduce in una violazione del principio di tendenziale rieducazione del reo oltretutto in una irragionevolezza.

La questione è sicuramente rilevante nel giudizio penale in quanto la norma la cui legittimità costituzionale è posta in discussione deve essere applicata dal pretore ed inoltre non è manifestamente infondata in relazione alle puntuali osservazioni della difesa che soprattutto in relazione all'art. 3 della Costituzione meritano di essere portate all'attenzione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le notifiche di legge.

Il pretore: (firma illeggibile)

98C0047

N. 9

*Ordinanza emessa il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata
nel procedimento penale a carico di Pizzolla Salvatore*

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio, per la prima ed unica volta dopo l'entrata in vigore della novella, della facoltà di non rispondere - Dedotta impossibilità, nel caso di mancato consenso delle parti, di acquisire le dichiarazioni predibattimentali rese da detto imputato - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 112).

II TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal p.m.;

Sentito il difensore;

Rilevato che l'art. 6, comma secondo, della legge n. 267/97 prevede la disciplina transitoria della applicazione della novella dell'art. 513 c.p.p. di cui alla legge medesima stabilendo che solo nel caso in cui l'imputato di reato connesso si sia già avvalso in dibattimento della facoltà di non sottoporsi all'esame e sia già stata data lettura delle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese, è possibile, attraverso la nuova convocazione del medesimo, ove questi continui ad avvalersi della facoltà di non rispondere, acquisire le precedenti dichiarazioni, sia pure con i limiti di cui al comma quinto dell'articolo predetto;

Rilevato che, quindi, tutte le volte che non ancora si era dato luogo, all'epoca dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 267/1997, all'esame dell'imputato di reato connesso, in caso del ricorso di questi alla facoltà di non rispondere, e di mancato consenso delle parti alla lettura, non è possibile acquisire le precedenti dichiarazioni;

Rilevato che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso sono state — fino all'entrata in vigore della legge n. 267/1997 — ricevute dall'organo inquirente nelle forme idonee a permettergli di utilizzarle comunque nel dibattimento, attraverso la acquisizione di cui all'art. 513 c.p.p. e che quindi il p.m. non ha proceduto in forme diverse legittimamente facendo affidamento sulla disciplina processuale all'epoca vigente (né poteva in via «cautelativa» ricorrere all'incidente probatorio, attesi i più rigorosi limiti entro i quali il detto istituto era previsto nella riformata disciplina);

Ritenuto quindi che appare non manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267/1997, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, palesandosi una evidente ed irrazionale differenza di trattamento di casi uguali, in quanto viene rimesso al puro accidente della già avvenuta lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso la possibilità di attivazione del meccanismo di recupero previsto dal citato art. 6, comma 2 e comma 5;

Ritenuta inoltre in contrasto con l'art. 112 della Costituzione la previsione di tale termine (avvenuta lettura delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso), in considerazione dei casi nei quali l'attività del p.m. era stata legittimamente condotta secondo i dettami della legge previgente, ed in considerazione altresì della possibile perdita di materiale probatorio (rimessa peraltro alla scelta guidata dall'interesse personale dell'imputato di reato connesso) legittimamente raccolto nel rispetto della disciplina vigente all'epoca, con ulteriore violazione del principio generale del *tempus regit actum* e di quello altrettanto generalmente accettato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale secondo il quale il fine primario del processo penale è comunque quello dell'accertamento della verità;

Ritenuto che la disciplina transitoria di cui alla prima parte dell'art. 6 della legge n. 267/1997 non è applicabile al caso di specie, dovendosi correttamente interpretare la detta disposizione nel senso che la richiesta di incidente probatorio al g.i.p. (nei casi previsti dalla novella) non può avvenire oltre la trasmissione degli atti da quel giudice al tribunale a seguito di decreto che dispone il giudizio, in quanto con quell'atto il g.i.p. viene spogliato della competenza funzionale in ordine ad ogni questione relativa al procedimento; interpretazione assolutamente applicabile al presente procedimento, per il quale al momento della entrata in vigore della richiamata legge, già era stata dichiarata la apertura del dibattimento (all'udienza dell'8 luglio 1997);

Ritenuto altresì che la sollevata questione è rilevante nel presente processo, atteso che un imputato di reato connesso — Marozzi Simone — si è avvalso della facoltà di non rispondere e la difesa dell'imputato si è opposta alla lettura delle dichiarazioni da questi rese, sicché allo stato le dichiarazioni del detto Marozzi non possono essere oggetto del meccanismo di recupero di cui ai citati commi 2 e 5 della legge n. 267/1997;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267/1997, in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, nel caso in cui in dibattimento un imputato di reato connesso si sia avvalso della facoltà di non rispondere, per la prima ed unica volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267/1997, di ricorrere al meccanismo di recupero di cui all'art. 6, comma 2 e 5, in punto alle dichiarazioni rese da detto imputato prima della nuova disciplina di cui alla citata legge n. 267/1997, nel caso di mancato consenso delle parti alla acquisizione delle dichiarazioni stesse;

Ordina la immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Sospende conseguentemente il presente giudizio a carico di Pizzolla Salvatore sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.

Macerata, addì 25 novembre 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 10

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dall'API S.p.a. contro il comune di Prato ed altra

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4501/95 proposto dalla Soc. API - Anomina Petroli Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Vincenzo Morso in Firenze, via Strozzi n. 6; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; e la regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, non costituitasi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995; dell'ordinanza sindacale n. 50550 del 28 settembre 1995 e delle delibere di proroga del consiglio regionale del termine di validità del piano di ristrutturazione degli impianti per la distribuzione di carburanti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti V. Morso per V. Zammit e A. Sansoni alla pubblica udienza del 23 gennaio 1997;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 7 dicembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50550 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di g.m. sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera Consiglio della regione Toscana n. 431/1989 cit..

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima Giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di Giunta della regione Toscana n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incom-

patibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la concessione risulta scaduta il 3 marzo 1995 e — secondo il comune resistente — non può essere rinnovata, essendo collocato l'esercizio in un incrocio stradale, con ulteriore assenza dei necessari spazi di sosta, senza che alcuna iniziativa per il trasferimento risulti assunta in tempi regionali.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della Giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al Consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990, n. 142*; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione appare rilevante — in quanto investe la competenza (oggetto di specifico motivo di gravame) dell'Autorità emanante l'atto presupposto, impugnato insieme a quello consequenziale, di modo che il giudizio non può essere definito, indipendentemente da una risposta della suprema Corte in ordine alla conformità del citato art. 1 della legge regione Toscana n. 61/1985 — come modificata con legge regionale n. 27/1992 — agli artt. 117 e 128 della Costituzione.

La suddetta questione di costituzionalità risulta, inoltre, non manifestamente infondata, ove si consideri che l'art. 32, comma 2, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 cita espressamente, fra le competenze dei consigli comunali «la concessione dei pubblici servizi».

La regione Toscana, invece, ha statuito che gli atti concessori, inerenti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, siano «deliberati dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142», (cfr. art. 1, comma 3, l. reg. cit.).

Il rinvio all'art. 35 della legge statale sulle autonomie locali (articolo che disciplina le competenze delle giunte comunali) non appare tuttavia pertinente: la giunta, infatti, è investita di attribuzioni residuali, nelle materie non riservate dalla legge al consiglio comunale, nonché di funzioni attuative degli indirizzi generali, ovvero positive e di impulso nei confronti del medesimo consiglio.

Il diretto esercizio della potestà, in materia di concessione di pubblici servizi (rilascio, revoca, rinnovo, proroga) non può dunque non ritenersi riservato dalla legge statale all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente locale, data l'espressa enunciazione contenuta al riguardo nel dettato legislativo.

Quanto sopra, presumibilmente, per l'immediata incidenza della gestione dei servizi stessi sulla vita dei soggetti amministrati, e dunque per la stretta connessione delle vicende concessorie con le attribuzioni primarie dell'Ente in questione, nello spirito — che può ritenersi proprio del decentramento autonomistico — di un massimo avvicinamento dell'organo-guida dell'Ente rappresentativo ai problemi concreti del territorio. La distribuzione del carburante, in particolare, è materia di competenza statale, gestita dalle regioni in via delegata, *ex artt. 7 e 52 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE.

La concessione per i singoli impianti ha durata diciottenne, e deve adeguarsi a linee di indirizzo dettate — oltre che dal Governo sul piano programmatico anzidetto — anche dagli enti locali (regione e comune) per le rispettive aree di influenza. La materia, in conclusione, coinvolge delicati interessi pubblici a vari livelli, con diretta incidenza sui trasporti e la viabilità.

Tenuto conto di quanto sopra, è praticamente pacifico in giurisprudenza che l'assenso richiesto, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, abbia natura di concessione di un pubblico servizio, di spettanza del consiglio comunale ex art. 32, comma 2, lett. f) legge n. 142/1990 — (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 385 e 389; 8 febbraio 1995, n. 213; 30 ottobre 1993, n. 1127, 1129 e 1131; 4 novembre 1994, n. 1260, sez. VI 30 dicembre 1992, n. 1198 T.r.l. Lazio, sez. II 9 giugno 1992, n. 1459 e 4 novembre 1992, n. 2104; T.a.r. Lazio, sezione di Latina, 27 aprile 1992, n. 280; T.a.r. Lombardia, sezione di Brescia 20 luglio 1993, n. 630 e 27 ottobre 1992, n. 1138; T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 29 settembre 1993, n. 303).

Isolata sul piano dottrinale e giurisprudenziale (cfr. T.a.r. Toscana, sez. III, 23 maggio 1995, n. 119) appare la tesi, secondo cui la potestà concessoria spetterebbe al consiglio solo in ipotesi ben definite — concernenti pubblici servizi di carattere prettamente locale, in base al combinato disposto degli artt. 22 e 32 della legge n. 142/1990 cit. — con conseguente competenza residuale della Giunta nella materia che è oggetto del presente ricorso.

La limitazione, in realtà, non appare compatibile con l'ampio dettato della norma individuatrice delle competenze del consiglio comunale, né con la *ratio* della medesima, che — come già in precedenza sottolineato — mira a ricondurre la materia dei servizi pubblici sotto il diretto controllo dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del comune, al quale irrazionalmente verrebbero sottratte le concessioni coinvolgenti interessi più ampi.

Oggetto del precedente art. 22, invece, è la definizione dei moduli gestionali dei servizi pubblici affidati ai comuni e alle province, e la statuizione — in armonia con l'art. 118 della Costituzione — di una riserva di legge per l'individuazione dei servizi che i citati enti possono gestire «in via esclusiva».

Proprio in una materia che, come quella in esame, coinvolge anche profili di pianificazione a livello sovramunicipale, d'altra parte, il rilascio, la proroga e la revoca delle singole concessioni — per gli spazi di intervento discrezionale sussistenti al riguardo (cfr. per il principio Corte cost. 24 giugno 1992, n. 301, Consiglio Stato VI n. 1198/92 cit., T.a.r. Toscana, Sez. III 29 maggio 1993, n. 190; T.a.r. Lazio Sez. II 22 giugno 1993, n. 738) — esula da profili di mera attuazione, coinvolgendo scelte che opportunamente la legge statale riconduce alla medesima Autorità, preposta a dettare linee generali di indirizzo.

Nella fattispecie, l'intero programma comunale — emesso nell'ambito della più ampia pianificazione in precedenza indicata, e scadente il 31 dicembre 1995 — è risultato condizionato (e, almeno *in parte qua*, inattuato) a seguito di provvedimenti della giunta, che ha prima (delibera n. 528/1993) prorogato senza limiti ben precisi le concessioni per la gestione di impianti, incompatibili con il sito nell'ambito della nuova programmazione, e poi (delibera n. 1136/1995, ora impugnata) ha annullato la precedente determinazione, rimettendo al sindaco l'immediata chiusura o l'adeguamento degli impianti incompatibili, senza valutazioni caso per caso (in ordine a concessioni già scadute, o rinnovate ma da revocare, o a situazioni in cui il trasferimento fosse di fatto condizionato da adempimenti comunali) e senza alcun apprezzamento di carattere generale, circa la sufficienza e la razionalità della rete di distribuzione residua.

Nella situazione in esame, in altre parole, risulta evidenziato come la potestà da esercitare nel settore di cui trattasi — indipendentemente dalle ragioni sussistenti (o meno) nel caso singolo — sia strettamente legata a scelte e indirizzi di portata generale.

Tali scelte e indirizzi, d'altra parte, sono rimessi con l'intera materia concessoria alla giunta dal più volte ricordato art. 1 della legge regionale n. 61/1985, come modificato con legge regionale n. 27/1992, ad avviso del collegio in contrasto con la ripartizione di competenze, di cui all'art. 32 comma 2, lett. f) legge n. 42/1990, e quindi con gli artt. 117 e 128 della Costituzione, investendo la struttura organizzativa dell'Ente territoriale principi fondamentali, da rinvenire in leggi dello stato, e dovendo discendere da queste ultime l'ordinamento dell'autonomia degli enti territoriali minori.

In base alla ricordata legge n. 142/1990, con particolare riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 3, si può infatti convenire che spetta alla regione il ruolo di «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali», ma nel rispetto delle funzioni e delle competenze predeterminate con leggi dello Stato, come si evince appunto dall'art. 128 della Costituzione da leggere in parallelo ai precedenti artt. 117 e 118 (cfr. per alcuni principi Corte cost. 15 luglio 1991, n. 343).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 117 e 128 della Costituzione — la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, nella parte in cui affida alla giunta comunale il rilascio delle concessioni o autorizzazioni agli aventi diritto, in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in contrasto con l'attribuzione di competenze di cui all'art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990, n. 142;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti nonché al presidente della giunta della regione Toscana e al presidente del consiglio regionale della medesima regione.

Così deciso in Firenze, il 23 gennaio 1997.

Il presidente: MASSACESI

Il consigliere est.: DE MICHELE

98C0049

N. 11

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Fina Italiana S.p.a. contro il comune di Prato ed altra.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3983/1995 proposto dalla Fina Italiana S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Renato Salimbeni ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via degli Artisti n. 20; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; e la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento sindacale 28 settembre 1995, n. 50596 nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguente ancorché incognito ed in particolare della delibera g.m. 21 aprile 1995, n. 1136, della delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 579, delle delibere della g.r. 4 ottobre 1993, n. 8849 e 27 aprile 1994, n. 3652, occorrendo, in parte qua, del piano regionale sulla rete degli impianti carburanti di cui alla delibera c.r. 24 gennaio 1985, n. 50, e successive modifiche;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune e della regione intimati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv. ti A. Ghelli delegato da R. Salimbeni e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 17 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50596 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di g.m. sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera del consiglio della regione Toscana n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera della giunta della regione Toscana n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impinati ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie il rinnovo della concessione — scaduta nel 1994 — si sarebbe verificato per silenzio-assenso a seguito di domanda di rinnovo presentata il 29 ottobre 1993, in base al combinato disposto dell'art. 20 legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1994. Il comune resistente nega, invece, l'assentibilità della concessione di cui trattasi per silenzio-assenso, e segnala l'inerzia della società interessata che — pur essendo al corrente delle condizioni di incompatibilità del rito in rapporto alla nuova programmazione per gli impianti di cui trattasi — non si sarebbe in alcun modo attivata, per trasferire gli impianti stessi in una delle numerose aree compatibili indicate dall'amministrazione.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza del sindaco ad emanare l'atto impugnato, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f)*, legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della l.r.T. 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 10/1988).

98C0050

N. 12

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Magni Duilio contro il comune di Prato ed altra.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost. artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 244/1996 proposto da Magni Duilio rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Pozzolini ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via degli Artisti n. 20; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso segreteria del t.a.r. in Firenze, via Ricasoli n. 40; e la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento sindacale 28 settembre 1995, n. 50596 nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguente ancorché incognito ed in particolare della delibera g.m. 21 aprile 1995, n. 1136, della delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 579, delle delibere della g.r. 4 ottobre 1993, n. 8849 e 27 aprile 1994, n. 3652, occorrendo, *in parte qua*, del Piano regionale sulla rete degli impianti carburanti di cui alla delibera c.r. 24 gennaio 1985, n. 50 e successive modifiche;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune e della regione intimati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti A. Ghelli delegato da F. Pozzolini e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato alle diverse parti intimato in data 5 e 9 gennaio 1996, si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50596 del 28 settembre 1995 (notificata in data 11 ottobre 1995 alla società titolare dell'impianto, di cui il ricorrente è gestore, con successiva conoscenza dell'atto da parte del medesimo) con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, sito in Prato, via Pomeria, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di g.m. sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera del consiglio della regione Toscana n. 431/89 cit.

Con la prima delibera (n. 528/93), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottenale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/95, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera della giunta della regione Toscana n. 50/85, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie il rinnovo della concessione — scaduta nel 1994 — si sarebbe verificato per silenzio-assenso, a seguito di domanda di rinnovo presentata il 29 ottobre 1993, in base al combinato disposto dell'art. 20 legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1994. Il comune resistente nega, invece, l'assentibilità della concessione di cui trattasi per silenzio-assenso, e segnala l'inerzia della società interessata che — pur essendo al corrente delle condizioni di incompatibilità del sito in rapporto alla nuova programmazione per gli impianti di cui trattasi — non si sarebbe in alcun modo attivata, per trasferire gli impianti stessi in una delle numerose aree compatibili indicate dall'amministrazione.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza del sindaco ad emanare l'atto impugnato, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 11/1998).

n. 13

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Shell Italia S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128 in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4355/1995 proposto dalla soc. Shell Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Santa Reparata n. 40; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50553 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti N. Scripelliti e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 28 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50553 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinato il trasferimento in altro sito dell'impianto di via Pistoiense di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere della giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera del consiglio della regione Toscana n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera della giunta della regione Toscana n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del

programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente non avrebbe presentato alcuna domanda di trasferimento, pur essendo l'impianto incompatibile con la nuova programmazione comunale.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepta incompetenza del sindaco ad emanare l'atto impugnato, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della l.r.T. 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 12/1988).

98C0052

N. 14

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dalla Corte d'assise di Bari
nel procedimento penale a carico di Belviso Francesco*

Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 294).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI ASSISE

Esaminata l'istanza di liberazione proposta, ai sensi degli artt. 302-294 c.p.p., dalla difesa di Belviso Francesco, imputato di associazione di stampo mafioso nel processo n. 9/1997 r.g.ass., attualmente in stato di custodia cautelare in carcere a seguito dell'esecuzione intervenuta in data 28 settembre 1997 — successiva alla trasmissione degli atti a questa Corte per il dibattimento, fissato all'udienza del 25 novembre 1997 — del provvedimento adottato il 30 marzo 1996 dal g.i.p. del tribunale di Bari;

Considerate le argomentazioni esposte dalla difesa a sostegno della dedotta caducazione della misura, in ragione del mancato interrogatorio dell'imputato nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 c.p.p.;

Considerata altresì la richiesta subordinata proposta dalla difesa, con la quale si sollecita la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della dedotta incostituzionalità del predetto articolo nella parte in cui non prevede che il giudice debba procedere all'interrogatorio dell'imputato immediatamente o, comunque, non oltre cinque giorni dall'esecuzione della custodia intervenuta nella fase predibattimentale;

Visto il parere negativo del p.m. con il quale si evidenzia la differenza strutturale della fase dibattimentale, governata dal giudice che decide (anche) della privazione della libertà dell'imputato, rispetto a quella delle indagini, incentrata sulla figura del p.m. e sull'«eccezionale» ricorso al giudice;

Ritenuto che effettivamente l'art. 294 cit., nell'attuale formulazione, a seguito della nota pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 24 marzo 1997-3 aprile 1997 — la quale ha esteso il dovere del giudice di procedere all'interrogatorio di garanzia sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento — non contempla la fase successiva a tale trasmissione, sicché l'istanza in esame dovrebbe essere rigettata;

Ritenuto tuttavia che, in considerazione del percorso motivazionale seguito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza per giungere ad estendere l'applicazione dell'istituto dell'interrogatorio di garanzia (ben delineato nella sua funzione) alla fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, la questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata con riferimento al *thema decidendi*, specialmente in relazione ai principi fondamentali fissati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ritenuto infatti che anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento:

l'interrogatorio *ex art.* 294 del codice di procedura penale avrebbe la funzione di assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di una immediata possibilità di discolta, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare;

in tale fase non vi è termine per la fissazione della data dell'udienza dibattimentale, sicché l'imputato *in vinculis* (anche in ragione dell'eventuale esercizio del potere presidenziale di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 465 c.p.p.) può essere sottratto per un tempo considerevole alla prima presa di contatto diretto col giudice al fine precipuo della verifica dello *status custodiae*;

i tempi e le finalità dell'esame dell'imputato in sede dibattimentale, ed ancor più le mere dichiarazioni spontanee di quest'ultimo (unica possibilità concreta di attivare al più presto il primo contatto col giudicante, al di là dell'autonoma fase procedimentale conseguente ad una eventuale istanza di revoca *ex art.* 299 c.p.p., nella quale, peraltro, dopo la chiusura delle indagini non è previsto dalla legge l'interrogatorio dell'imputato), differiscono profondamente dall'interrogatorio di garanzia, il quale ha la tipica funzione di consentire al giudice la verifica della sussistenza e della persistenza delle condizioni legittimanti la misura custodiale, anche e specialmente con riguardo alle esigenze cautelari, suscettibili di ridimensionamento proprio in relazione al tenore delle dichiarazioni dell'imputato sino ad indurre il giudice alla revoca o alla attenuazione della misura;

la descritta natura e funzione dell'interrogatorio di garanzia sembra rendere irrilevanti — sulla questione in esame — le considerazioni del p.m., in quanto attinenti solo alla differenziazione strutturale delle fasi procedurali delle indagini e del dibattimento, differenziazione che non rende di per sé incompatibile — dal punto di vista sistematico — l'interrogatorio *de quo* con la fase dibattimentale; salva l'ulteriore e connessa questione (che si sottopone anch'essa al vaglio della Corte) della precisa individuazione degli elementi probatori sui quali il giudicante potrà contare nell'espletamento di tale incombenza e nella formazione del suo convincimento sui presupposti della misura cautelare (se essi dovranno essere esclusivamente quelli emergenti dagli atti del fascicolo d'ufficio e/o desumibili dai provvedimenti cautelari a sua disposizione oppure — ma ciò sembrerebbe costituire un *vulnus* ai principi che governano la formazione del convincimento del giudicante nel dibattimento — tutti quelli emergenti dal fascicolo del p.m. valutati dal g.i.p. all'atto dell'emissione del provvedimento cautelare);

Ritenuto quindi che la situazione appena delineata appare non conforme al dettato dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'applicabilità dell'art. 294 c.p.p. alle non difformi situazioni corrispondenti alle fasi procedurali che terminano con la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, sembrando altresì compromessa, nella fase successiva a detta trasmissione, l'osservanza dell'art. 24/2 della Costituzione nella misura in cui si priva l'imputato *in vinculis* del più efficace strumento di difesa avente ad oggetto la custodia cautelare (contatto diretto con il giudice, richiesto già dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950);

Ritenuto conclusivamente che la soluzione della descritta questione di sospetta incostituzionalità è rilevante per la decisione sull'istanza di liberazione *ex art.* 294-302 c.p.p. sottoposta a questa Corte, per cui occorre sospendere il relativo procedimento cautelare in attesa di una pronuncia della Cortestituzionale alla quale la questione viene rimessa.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare sull'istanza in oggetto proposta nell'interesse di Belviso Francesco;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alla parte istante ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 9 ottobre 1997

Il presidente: DE FEO

Il giudice estensore: LUCAFÒ

98C0053

N. 15

Ordinanza emessa il 29 novembre 1997 della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre nel procedimento penale a carico di Piol Gianluigi ed altra

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 432/1995 e 131/1996.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1699/B/95 r.n.r.p.m. - 2309/97 r.g.p. a carico di Piol Gianluigi e Gorda Maria, imputati dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985, 1, 1-*sexies* legge n. 431/1985, 221 t.u.ll.ss.

All'udienza del 6 novembre 1997, prima dell'apertura del dibattimento, il difensore degli imputati, premesso che questo giudice aveva emesso, quale giudice per le indagini preliminari, nella relativa fase, decreto di sequestro preventivo dell'immobile di proprietà dei convenuti, in quanto abusivamente costruito e abitato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza, quale g.i.p., emesso una misura cautelare reale.

Il p.m. non aderiva all'eccezione, asserendo che la questione non presentava il requisito della non manifesta infondatezza.

Questo giudice riteneva invece la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza nel presente processo, disponendo la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, come da separata ordinanza.

Nella presente sede, a motivazione di quanto disposto in udienza, osserva questo giudice quanto segue.

Il contenuto attuale dell'art. 34 c.p.p., concernente l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, va considerato alla luce dalle numerose pronunce di illegittimità della Corte costituzionale susseguite in questi pochi anni di vigenza del codice di rito.

In particolare, tra le più vicine alla questione sollevata nel presente processo, meritano di essere richiamate le sentenze 6-15 settembre 1995, n. 432 (in tema di incompatibilità derivante dall'azione di misure cautelari personali) e 17-24 aprile 1996, n. 131.

In quest'ultima la Corte, richiamando varie pronunce antecedenti (tra le quali appunto la n. 432/1995), ribadiva che la incompatibilità del giudice determinata da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate a evitare che condizionamenti, effettivi o apparenti, derivanti da precedenti valutazioni compiute nel medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di giudizio.

Il principio veniva meglio illustrato dalla Corte con le seguenti precisazioni.

In primo luogo, il presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale e la preesistenza di valutazioni che riguardino la medesima *res judicanda*.

In secondo luogo, rilevante ai fini dell'incompatibilità non è la mera conoscenza di precedenti atti riguardanti il processo, ma il fatto che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione degli stessi, al fine di una decisione.

In terzo luogo, non tutte le valutazioni danno luogo a un pregiudizio rilevante, ma solo quelle non formali, di contenuto, vale a dire concernenti il merito dell'accusa.

Infine, le valutazioni che danno luogo ad incompatibilità devono appartenere a fasi diverse del processo, ragionevole essendo che, all'interno di ciascuna di esse, sia preservata l'esigenza di continuità e globalità.

Orbene, nel caso di specie sembrano sussistere tutti questi presupposti.

È ben vero che l'emissione di un decreto di sequestro preventivo non comporta la previa valutazione dell'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza», richiesti invece per l'adozione di misure cautelari personali dall'art. 273 c.p.p., norma non richiamata dall'art. 321 c.p.p.: tuttavia, non vi è dubbio che la misura cautelare reale di specie implichi, da parte del giudice, la convinzione in ordine all'esistenza, quanto meno, di indizi di reato; tanto si può ricavare dal testo della norma, laddove essa pone a presupposto della misura «il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati...».

Ad avviso di questo giudice, tali indicazioni normative significano che per l'emissione del provvedimento non è sufficiente una mera ipotesi astratta di reato, ovvero la semplice pendenza del procedimento e l'esistenza di un'imputazione, ma è necessario che il giudice compia un apprezzamento anche in fatto, sia pure non così approfondito come quello richiamato dall'art. 273 c.p.p.

Per il resto, in ipotesi come quella di specie paiono ricorrere tutti i presupposti della incompatibilità indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131/1996.

Pertanto, non si ritiene azzardato ravvisare una lacuna nelle ipotesi previste dall'art. 34 c.p.p., anche alla luce delle pronunce della Corte *in subiecta materia*, lacuna tale da far apparire non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma, in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione nel presente processo, essa è palese, posto che questo giudice, come accennato, ha emesso decreto di sequestro preventivo, quale g.i.p., dell'immobile cui si riferiscono i capi d'imputazione, con la seguente motivazione «... l'immobile di cui sopra, edificato senza concessione edilizia e senza autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, risulta abilitato, nonostante l'assenza di certificato di abitabilità (v. verbale di sopralluogo 16 agosto 1995 del comune di Arsìè). Sussiste quindi il reato di cui all'art. 221 t.u.ll.ss.

Tale reato è permanente e quindi suscettibile di protrarsi nel tempo».

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, emesso decreto di sequestro preventivo, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Feltre, addì 29 novembre 1997

Il pretore: GIANCOTTI

98C0054

N. 16

Ordinanza emessa il 3 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1998) dal tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Frisone Giuseppe ed altri

Processo penale - Reato di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio nel corso del quale sono state assunte le informazioni - Inapplicabilità della sospensione ai procedimenti nei quali, all'entrata in vigore della legge che la prevede, sia stata già esercitata l'azione penale - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati.

(Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28, comma 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332 in rapporto agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dalla difesa di Frisone Giuseppe.

La difesa di Frisone Giuseppe, chiamato a rispondere nel presente giudizio del reato di cui all'art. 371-bis c.p., prospetta il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. dell'art. 28, comma 1, legge n. 332/1995, che limita la sospensione necessaria del procedimento per il reato di false informazioni al p.m. alle sole ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale è successivo al 23 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge suddetta. Evidenzia l'imputato che la sostanziale identità delle posizioni, cui sono comuni le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere la sospensione, non può tollerare un differente regime processuale collegato ad un criterio meramente cronologico. Assume, inoltre, che la previsione della persistente competenza del tribunale in luogo di quella pretorile derivante dall'abbassamento del massimo edittale, dipende dal medesimo dato temporale, viola l'art. 25 Cost. distogliendo l'autore del reato dal suo giudice naturale.

Ritiene il Collegio che, sotto il primo dei profili prospettati, non possa essere affermata la manifesta infondatezza dell'eccezione.

Il d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 ha stabilito la rilevanza penale delle false dichiarazioni rese al p.m. nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, prendendo atto dell'inadeguatezza della fattispecie di cui all'art. 378 c.p. a coprire tutte le possibili manifestazioni dell'illecito e della valenza probatoria, sia pure limitata e variamente condizionata, che gli atti delle indagini preliminari avevano già allora assunto per effetto di novelle

legislative, e soprattutto per quelle derivanti dallo stesso decreto-legge n. 306/892, ed interventi della Corte costituzionale. Con il ripensamento garantista che è all'origine della legge n. 332/1995, viceversa, si è inteso, per la parte che qui rileva, salvaguardare la genuinità delle informazioni raccolte nella fase di indagini, mettendo al bando tutti quegli strumenti procedurali che, in piena legittimità, consentivano all'organo inquirente di esercitare una pressione sul dichiarante con grave rischio di compiacenti dichiarazioni allineate all'impostazione accusatoria e giustificate soltanto dalla preoccupazione dell'informatore di evitare interventi ai suoi danni ovvero di far cessare azioni coercitive già in essere. Di qui il divieto di arresto in flagranza del falso informatore (art. 26, legge n. 332/1995) e la sospensione del procedimento fino alla sentenza di primo grado, all'archiviazione o alla sentenza di proscioglimento. La sospensione, in particolare, serve ad evitare che la persona indagata per il reato di cui all'art. 371-bis c.p., chiamata a deporre in dibattimento, sia pure ai sensi dell'art. 210 c.p.p., sia condizionata dalla contemporanea pendenza del procedimento a suo carico e, anche per fruire degli effetti della ritrattazione ex art. 376 c.p., finisca per allinearsi artificialmente all'impostazione d'accusa. D'altra parte la sospensione del procedimento, nel medesimo ordine di idee, preclude l'applicazione di misure cautelari, eliminando così un ulteriore strumento di pressione sul testimone. È appena il caso di evidenziare che il rapporto tra il procedimento principale e quello per il reato di cui all'art. 371-bis c.p. non si pone in termini di pregiudizialità, ma di totale autonomia. Tant'è che la sospensione opera, non fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nel primo, ma fino alla pronuncia di primo grado, termine quest'ultimo coincidente con quello ultimo entro il quale la ritrattazione assume rilevanza ai fini del già citato art. 376 c.p. Ciò comporta, a prescindere da ogni valutazione circa l'utilità dello strumento, che, per effetto della sospensione, la persona informata sui fatti può svolgere il proprio ruolo nel procedimento principale con una sorta di immunità nel senso che, fermo l'obbligo di verità, l'ordinamento le garantisce che nessuna iniziativa giudiziaria sarà adottata nei suoi confronti, né sul piano della coercizione personale, né su quello processuale, prima che una pronuncia giurisdizionale abbia compiutamente verificato, sia pure nel contesto del procedimento principale, quelle dichiarazioni che l'organo inquirente ritiene false. Il tutto a salvaguardia tanto della posizione dello stesso informatore, tanto di quella di coloro nei cui confronti le sue dichiarazioni devono essere utilizzate.

Ciò posto, ad avviso del Collegio, non può porsi in dubbio che la posizione di coloro per i quali l'azione penale è stata esercitata prima dell'entrata in vigore della legge n. 332/1995 è, sotto i profili di cui sopra, identica a quella di chi assume la qualità di imputato del reato di cui all'art. 371-bis c.p. in epoca successiva. Posto che nel procedimento di riferimento non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, le argomentazioni di cui sopra sono *in toto* riproducibili, indipendentemente dal momento in cui è intervenuta la chiusura delle indagini preliminari. Tale riferimento cronologico non è in grado di influire in alcun modo sulle ragioni di garanzia poste a fondamento della norma nella misura in cui è ancorato ad un dato generale (l'entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del procedimento. Dall'art. 28, comma 1, legge n. 332/1995, pertanto, deriva una disparità di trattamento del Frisone, e degli imputati Trapani e Russo Pepo la cui posizione è identica, rispetto a tutti coloro che non avevano ancora assunto la qualità di imputati per il reato di cui all'art. 371-bis c.p. alla data del 23 agosto 1995 e ai quali la sospensione è applicabile.

Tale disparità di trattamento non appare compatibile, secondo il canone della ragionevolezza elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, neppure in rapporto a quelle esigenze pratiche che hanno probabilmente animato il legislatore nell'elaborazione della disposizione transitoria in parola. Nel momento in cui la sospensione viene vista come strumento di garanzia finalizzato a contribuire allo svolgimento di un «giusto processo», la stessa assume una dignità, anche costituzionale, superiore e non può che prevalere, in assenza di altre giustificazioni di un diverso trattamento, su generiche considerazioni di buon andamento dell'attività giudiziaria, peraltro di dubbia incidenza in concreto.

Non sembra sussistere, invece, la violazione dell'art. 25 Cost. in quanto la norma in esame, mantenendo ferma la competenza del tribunale, non distoglie l'imputato dal giudice naturale, ma al contrario lascia intatto il criterio di determinazione del giudice vigente al momento della commissione del reato. La norma del resto riproduce altre analoghe, quale l'art. 259 disp. trans. c.p.p., nelle quali il legislatore esercita una scelta discrezionale, compatibile con i principi costituzionali, ai fini dell'individuazione del giudice competente nei giudizi in corso.

Evidente è la rilevanza della questione prospettata considerato che nel presente giudizio, nel quale tre imputati sono chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 371-bis c.p., l'azione penale è stata esercitata prima dell'entrata in vigore della legge n. 332/1995. Ne discende che l'art. 28, della cui legittimità costituzionale si dubita, preclude nella specie l'applicabilità della sospensione ex art. 25 della legge suddetta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Disattesa ogni ulteriore istanza, dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332 in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'imputato Frisone Giuseppe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio nei confronti degli imputati Frisone Giuseppe, Trapani Marcello e Russo Pepo Domenico, delle cui posizioni dispone la separazione con formazione di autonomo fascicolo processuale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 3 febbraio 1997

Il presidente: LEANZA

98C0055

N. 17

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal pretore di Novara
nel procedimento civile vertente tra Mozzanica Giuseppe e il prefetto di Novara*

Circolazione stradale - Infrazioni comportanti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - Potere di sospensione provvisoria della validità della patente attribuito al prefetto - Esercizio subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse, rispetto alla mera contestazione della contravvenzione - Mancata previsione - Necessità che la durata del provvedimento sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superiore al massimo edittale stabilito dalle singole norme incriminatrici - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio del giudice naturale e sul principio di legalità in materia penale.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Premesso che:

la difesa dell'opponente ha sollevato, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione (che sanciscono rispettivamente l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ed il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, C.d.S. nella parte in cui:

impone all'agente o all'organo che accerta un reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida di procedere al ritiro immediato del documento;

attribuisce al prefetto il potere di sospendere fino ad un anno l'abilitazione alla guida;

l'amministrazione opposta ha contestato il fondamento dell'eccezione assumendo che il provvedimento prefettizio ha carattere provvisorio, in relazione a possibili provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria, ed

ha, inoltre, così testualmente dedotto che: «l'ordinanza ha una sua autonomia e il carattere di provvisorietà interviene quando sul fatto si instaura procedimento penale che porterà a una sentenza o decreto definitivo con i quali si confronterà il provvedimento prefettizio per adeguarsi al contenuto dispositivo ...*omissis*...».

Rilevato che:

l'applicazione in via provvisoria della sospensione della patente di guida non comporta una sorta di sconfinamento del prefetto nella giurisdizione, trattandosi di un potere di natura eminentemente amministrativa, esercitato in particolari casi (commissione di taluni gravi reati connessi con la circolazione stradale) dal giudice penale;

invero, nel prevedere in talune ipotesi di reato sanzioni amministrative accessorie, evidentemente il legislatore ha preferito evitare la concorrente competenza dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria ad irrogare la sanzione, forse al fine di scongiurare duplicazioni o l'applicazione della sospensione in misura eccessiva;

il vigente codice della strada prevede, pertanto, che — qualora il fatto sia previsto dalla legge come reato — il prefetto, che pur sarebbe astrattamente competente ad adottare sanzioni amministrative in relazione alla violazione di norme del C.d.S., abbia il potere di sospendere solo provvisoriamente il documento di abilitazione alla guida, e riserva al giudice penale l'applicazione in via definitiva della sanzione, qualificata «amministrativa accessoria»;

la legge, pertanto, non prevede l'anomala attribuzione al prefetto di un potere sanzionatorio proprio e tipico del giudice penale ma, al contrario, l'attribuzione al magistrato penale, nell'ipotesi di commissione di taluni reati, del potere di comminare una sanzione accessoria di natura amministrativa;

Ritenuto che:

1) è inevitabile, per la tutela della pubblica incolumità, che venga immediatamente ritirata la patente a persona colta dagli agenti preposti alla disciplina del traffico in stato di ubriachezza alla guida di un autoveicolo;

2) è altresì opportuno che il prefetto abbia il potere di applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, per seri e comprovati motivi di pubblico interesse, il provvedimento di sospensione che sarà poi adottato in via definitiva dall'autorità giudiziaria;

3) si verifica invece un'evidente ed inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella stessa sanzione che sarà poi irrogata, con garanzie molto maggiori, all'esito del processo penale;

4) tale discrasia diviene irragionevole fino ad apparire inspiegabile ove si consideri che la durata della sospensione applicata dal prefetto appare del tutto svincolata rispetto alla presumibile durata della sanzione che sarà inflitta in via definitiva ed in talune fattispecie può essere addirittura superiore al massimo edittale al quale il giudice penale è vincolato (nel caso di guida in stato di ebbrezza, ad esempio, il giudice penale può sospendere la patente da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi mentre il prefetto può disporre, per la stessa violazione, la sospensione «provvisoria» anche per un anno, con l'aberrante risultato che all'atto della definizione del procedimento penale il contravventore potrebbe aver «provvisoriamente» scontato il quadruplo della sanzione massima che il giudice ha il potere di irrogargli);

5) in realtà per quanti sforzi si facciano non è possibile attribuire un significato organico, un senso compiuto, una sufficiente ragionevolezza alla complessa disciplina in materia di sospensione della patente risultante dal combinato disposto degli artt. 218, 223, 224 C.d.S. che è suscettibile di un'interpretazione tale da compromettere gravemente il diritto di difesa (art. 25 Cost.) e da consentire abusi o, quanto meno, ingiustificate disparità di trattamento (art. 3 Cost.);

6) in particolare non è dato comprendere in che senso e con quali concrete conseguenze il provvedimento prefettizio debba considerarsi «provvisorio» rispetto a quello giurisdizionale;

7) ne deriva in primo luogo una oggettiva incertezza, nel silenzio del legislatore, in ordine alla detraibilità della sospensione provvisoria presofferta dalla sanzione definitiva irrogata dall'autorità giudiziaria;

8) non essendo, inoltre, richiesti presupposti ulteriori e diversi rispetto al mero accertamento della guida in stato di ebbrezza, il provvedimento prefettizio finisce, nella migliore delle ipotesi, come si è più volte sopra rile-

vato, con il risolversi in una sorta di sommaria e razionalmente ingiustificata anticipazione pura e semplice della sanzione definitiva, con il rischio, tutt'altro che remoto, che il contravventore subisca una sospensione preventiva ben più gravosa di quella successivamente applicata dal magistrato;

Per le suesposte considerazioni:

non appare di per sé illegittima sul piano costituzionale l'attribuzione al prefetto del potere tipicamente amministrativo, che in altre ipotesi autonomamente gli compete (cfr. artt. 218 e 224 C.d.S.), di sospendere la patente di guida ma l'estrema latitudine ed indeterminatezza di tale potere, esercitato in via provvisoria, rispetto a quello definitivo attribuita al magistrato penale;

l'art. 223, comma 3, del C.d.S. appare, pertanto, in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede che:

il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed, in particolare, di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettività, al fine di evitare che l'esercizio di tale potere finisca per risolversi nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva;

che la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici;

la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente controversia appare evidente sol che si consideri che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, anche parziale, dell'art. 223, comma 3, C.d.S. determinerebbe inevitabilmente l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del C.d.S., in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che:

il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettività e, comunque, l'esercizio di tale potere non si risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva;

la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Novara, addì 18 novembre 1997

Il pretore: GAGLIARDI

N. 18

*Ordinanza emessa il 7 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998)
dalla pretura di Trani, sezione distaccata di Andria nel procedimento penale a carico Rendine Alessandro*

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - Esclusione dell'estinzione per i reati in materia di costruzioni antisismiche (legge n. 64/1974) e di lavori edilizi in cemento armato (legge n. 1086/1971) - Irrazionale deterioro trattamento sanzionario di reati meno gravi.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti,

P R E M E S S O

Con decreto in data 10 novembre 1994 del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Trani, Rendine Alessandro (nato ad Andria il 16 dicembre 1947) veniva citato a giudizio dinanzi a questo pretore per rispondere «a) del reato p.p. dall'art. 20, lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere, in assenza della prescritta concessione edilizia e nella qualità di proprietario committente ed esecutore dei lavori, in c.da Guardiola, in attacco a preesistente fabbricato, eseguito i lavori di costruzione di un piano terra di mq. 15, con attigua cisterna e con retrostante scala esterna in cemento armato, nonché, rispettivamente in avamprospetto e a retrospetto del preesistente fabbricato di una veranda di mq. 20 e di una vasca; b) del reato p.p. dagli artt. 3, 17, 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, per avere, con la condotta e nel cantiere di cui al capo A), in zona sismica, eseguito i lavori edilizi sopra descritti senza il prescritto deposito del relativo progetto presso il competente ufficio regionale del Genio civile; c) del reato p.p. dagli artt. 1, 2, 13 legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere eseguito i lavori edilizi in cemento armato di cui al capo A), senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato; acc. in Andria il 2 agosto 1994».

Al dibattimento pertanto celebratosi, il processo veniva istruito (udienza dell'8 maggio 1996) con l'acquisizione dei documenti prodotti dal difensore (domanda di concessione in sanatoria ex art. 10 legge n. 47/1985 in data 2 agosto 1994 relativa alla cisterna e al vano alla stessa annesso di cui al capo A); ingiunzione sindacale n. 348 del 14 luglio 1995; «concessione per esecuzione lavori edili in sanatoria ex art. 10 legge n. 47/1985» relativa alle opere testè menzionate e datata 2 aprile 1996; progetto delle opere in questione a firma del direttore dei lavori arch. Francesco Mario Nanni), con l'escussione del teste operatore di polizia municipale Roberto Riccardo [il quale, nel corso dell'esame, metteva a disposizione dell'Ufficio l'autorizzazione sindacale ex artt. 31 e 48 legge n. 457/1978 del 5 maggio 1994, relativa alla vasca indicata al capo A)], e con la richiesta e l'acquisizione delle informative all'Ufficio regionale del genio civile di Bari sull'omessa effettuazione del deposito di cui al capo B).

Alla successiva udienza del 2 ottobre 1996, il difensore produceva istanza di concessione in sanatoria, che è stata esibita in originale all'udienza del 23 aprile 1997 quando il difensore eccepeva l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3/1 Cost., dell'art. 22, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui limita l'effetto estintivo ai reati previsti dalle norme urbanistiche così escludendolo per i reati previsti dalle leggi n. 64 del 74 e n. 1086 del 1971. Alla successiva udienza del 7 maggio 1997 (fissata per consentire al p.m. di svolgere le proprie osservazioni in merito alla questione sollevata), l'accusa e la difesa hanno chiesto dichiararsi non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) e, principalmente, rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per la delibazione della questione sollevata dal difensore per i reati di cui ai capi B) e C).

Il pretore ha provveduto in conformità delle parti ed ha quindi assolto l'imputato dal reato *sub A)*, ordinando la separazione delle altre due imputazioni, dichiarando, in ordine alle stesse e per quanto si sta per esporre, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata.

O S S E R V A

Come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato e dal teste Roberto Riccardo all'udienza dell'8 maggio 1996, delle opere indicate al capo A) della rubrica la «vasca» interrata è stata autorizzata con provvedimento sindacale del 5 maggio 1994, mentre la «cisterna» fuori-terra di mq. 25,00 e l'attiguo vano-piano terra di mq. 45,00, sprovviste di concessione edilizia sono state oggetto prima della «concessione... in sanatoria ex art. 10 legge 47/1985» in data 2 aprile 1996 e poi della «Concessione in sanatoria» del 21 gennaio 1997.

A ciò consegue, come da separata sentenza pronunciata in data odierna, l'assoluzione dell'imputato dal reato *sub A)* limitatamente alla costruzione della «vasca» a retrospetto autorizzata il 5 maggio 1994 ed alla «pensilina composta da un telaio in ferro sormontata da una copertura di onduline coibentate» (indicata in imputazione come «veranda di mq. 20»), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (trattandosi, con tutta evidenza, di due piccoli manufatti pertinenziali al fabbricato secolare, in quanto tali autorizzabili gratuitamente perché sottoposti al regime dell'allora vigente art. 7, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 9/1982), e la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Rendine in relazione a quant'altro ascrittogli al capo A), ciò imponendo l'art. 22, terzo comma, legge n. 47/1985.

Dovrebbe invece affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato *sub b)* (essendo emersa sia dalla testimonianza del vigile Roberto che dalle informazioni assunte presso l'Ufficio regionale del genio civile l'omissione dell'adempimento di cui all'art. 17, comma 3, legge n. 64/1974) e in relazione al reato *sub c)* perché non vi è prova che i lavori edilizi in cemento armato siano stati diretti dal professionista abilitato che ha presentato il progetto in sanatoria, e cioè dall'arch. Francesco Mario Nanni, il quale, del resto, ove così fosse, dovrebbe essere ritenuto concorrente nei reati *sub A)* e *B)*).

E ciò in quanto l'art. 22, comma 3, legge n. 47 del 1985, nel prevedere che «Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti», ha inteso evidentemente escludere eventuali altre fattispecie penali che, per quanto concorrenti con quelle di natura prettamente urbanistica, non tendano precipuamente (come ad esempio la legge 28 febbraio 1985, n. 47) al controllo dell'attività urbanistico-edilizia; talché l'effetto estintivo in parola non opera, ad esempio, in relazione ai detti reati *sub B)* e *C)* della rubrica, aventi indubbia natura meramente edilizia e di controllo dell'attività squisitamente esecutiva delle costruzioni (cfr. Cass. sez. 3ª 31 maggio-5 luglio 1996, n. 6810; Cass. sez. 3ª, 4 giugno 1996, n. 6943; Cass. 12 luglio 1995, Di Meo).

Ora, la esclusione in parola è giustificata, in dottrina e in giurisprudenza, dalla diversità degli interessi da tutelare sottesi alle diverse normative e alle distinte competenze dei soggetti tenuti alla vigilanza ed al rilascio dei provvedimenti tra loro difformi per presupposti e normativa applicabile, giacché il rilascio della concessione in sanatoria — si osserva — non esclude affatto che l'opera possa essere stata realizzata, ad esempio, senza il rispetto della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge n. 64 del 1974 e senza l'ottemperanza alle disposizioni della legge cosiddetta sul cemento armato n. 1086 del 1971, leggi entrambe precipuamente deputate alla tutela della pubblica incolumità.

Ma, a sommosso avviso di questo pretore, l'esclusione dalla fattispecie estintiva *de qua* di reati, quali quelli di cui ai capi *B)* e *C)* della rubrica, puniti assai più lievemente di quello di cui al capo *A)* e quindi arrecanti un danno criminale di assai minore portata di quello inferto dal più grave reato invece estinguibile, non è adeguatamente giustificata dalle considerazioni sopra espresse e si pone pertanto in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost., giacché alla tutela degli interessi lesi nella materia antisismica e delle costruzioni in cemento armato in caso di dichiarata estinzione dei corrispondenti reati, sono preposti gli artt. 26 legge n. 64/1974 e 18 legge n. 1086/1971, sicché la declaratoria di non doversi procedere sotto il profilo penale non preclude affatto alle autorità legislativamente deputate alla vigilanza sulle costruzioni eseguite in zona sismica e sulle opere in conglomerato cementizio, di operare, comunque, quella vigilanza e di tutelare, in tal modo, gli interessi sottesi alle indicate normative.

Non potendosi, quindi, definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sopra esposta, la quale si appalesa non manifestamente infondata per quanto prima osservato, vanno presi i provvedimenti indicati in dispositivo e il presente giudizio deve restare sospeso sino alla decisione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui esclude o, comunque, non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua anche il reato cui agli artt. 3, 17, 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, e il reato di cui agli artt. 1, 2 e 13 legge 5 novembre 1971, n. 1086, sollevata dall'avv. Antonio Del Giudice quale difensore di fiducia di Alessandro Rendine;

Sospende pertanto il processo in corso, relativo ai capi B) e C) della originaria imputazione, disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e all'imputato.

Andria, addì 7 maggio 1997

Il pretore: MARALFA

98C0057

N. 19

Ordinanza emessa il 30 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998)
dalla pretura di Trani, sezione distaccata di Andria nei procedimenti penali riuniti a carico di Girasole Riccardo

Processo penale - Procedimento pretorile - Formalità di apertura del dibattimento - Incompatibilità del pretore che abbia rigettato l'istanza di oblazione ex art. 162-bis del c.p., per gravità del fatto e/o per la ritenuta permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghe ipotesi di incompatibilità - Compromissione della correttezza del convincimento del giudicante e della garanzia del giusto processo - Lesione dei principi di terzietà del giudice e di imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, e 76 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, e art. 2, n. 67, e art. 2, n. 103).

IL PRETORE

Letti gli atti,

P R E M E S S O

Con decreto in data 10 ottobre 1995 del procuratore della Repubblica presso pretura circondariale di Trani Girasole Riccardo veniva citato a giudizio dinanzi a questo pretore per rispondere del reato i cui all'art. 659 c.p., commesso in Andria sino al 27 dicembre 1994.

Con decreto penale in data 29 giugno 1996 del g.i.p. della pretura circondariale di Trani, il Girasole veniva condannato all'ammenda di lire 300.000 in relazione ad analogo reato denunciato l'11 dicembre 1995 da tale De Mucci Raffaele.

Proposta opposizione in data 18 luglio 1996, il menzionato g.i.p., disponeva, con decreto dell'11 settembre 1996, il giudizio dinanzi a questo pretore per la odierna udienza, quando, dopo la declaratoria di contumacia dell'imputato e la riunione dei due processi ai sensi degli artt. 17 e 12 c.p.p., è stata preliminarmente formulata dal difensore l'istanza di oblazione per entrambi i reati cui il p.m. ha acconsentito.

O S S E R V A

Per ammettere il contravventore al rito speciale di cui all'art. 162-*bis* c.p. il giudice deve preventivamente accertare, tra l'altro, che non permangano conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte dell'imputato (cfr. Cass. 15 aprile 1986, B., Rass. Tributaria, 1987, II, 300), trattandosi di presupposto necessario per l'ammissione all'oblazione (cfr. Cass. sez. 1ª 10 gennaio 1994, Tarquini, Cass. Pen. 1995, 931); deve accertare, in altri termini, che non permangano conseguenze attinenti al cosiddetto «danno criminale», e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento (Cass. sez. 1ª 4 luglio 1986, Di Leo); e ciò inevitabilmente presuppone l'accertamento della sussistenza del fatto (quantomeno sotto il profilo dell'elemento oggettivo), trattandosi evidentemente di verificare (prima) l'essersi il «danno criminale» verificato e (poi) l'essere da quello derivate e residue conseguenze eliminabili da parte dell'imputato.

È pertanto evidente che il rigetto dell'istanza di oblazione che consegue a un accertamento di tal fatta (rigetto che, peraltro, presuppone la non pronunziabilità della immediata declaratoria *ex art.* 129 c.p.p.) implica, anzitutto, la previa valutazione del merito dell'accusa (quanto meno sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato), determina, inoltre, una (quanto meno parziale) anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice e fa sì, infine, che la successiva valutazione dibattimentale circa la responsabilità penale dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta «forza della prevenzione».

Analoga considerazione è da farsi allorché l'istanza di oblazione venga respinta dal giudice «avuto riguardo alla gravità del fatto» (art. 162-*bis*, comma 4, c.p.), anche perché un siffatto rigetto implica necessariamente la valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Cass. 18 febbraio 1986, Lupieri), e cioè dei criteri che si debbono poi considerare agli effetti della pena.

Ne consegue che l'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla funzione di giudizio il pretore, il quale, per la ritenuta permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e/o per la gravità del fatto, non lo abbia ammesso all'oblazione *ex art.* 162-*bis* c.p., contrasta:

1) con l'art. 3, comma 1, Cost., attesa la evidente disparità di trattamento con le analoghe ipotesi di incompatibilità introdotte dalla Corte costituzionale con le sentenze 30 dicembre 1991, n. 502, 25 marzo 1992, n. 124, 22 aprile 1992, n. 186, e 15 settembre 1995, n. 432;

2) con l'art. 24, comma 2, Cost., considerata la palese compromissione della genuinità e della correttezza del processo formativo del convincimento del giudice dibattimentale e, quindi, della garanzia del cosiddetto giusto processo;

3) con l'art. 76 Cost., in relazione alle direttive *ex art.* 2, nn. 67 e 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (intesa, la prima, nel suo contenuto sostanziale indicato da Corte cost. sent. 26 ottobre 1990, n. 496), che impone la rigorosa affermazione, anche nel giudizio pretorile, del principio di terzietà del giudice e, comunque, di evitare che la valutazione del merito da parte del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata da precedenti sue attività processuali.

Orbene, le risultanze degli atti di indagine preliminare (alla stregua dei quali, tra l'altro, deve necessariamente essere effettuata la delibazione, da parte del, giudice dibattimentale, dell'ammissibilità dell'istanza di oblazione sotto il profilo in parola, dovendo quell'istanza essere proposta, infatti, «prima dell'apertura del dibattimento» e, in particolare, quelle dei documenti di cui ai fogli dal n. 4 al n. 9 del fascicolo n. 2185/97 r.g. pret., consentono di ritenere, in assenza della benché minima contraria allegazione della difesa (la quale non ha indicato testi a discarico né ha preannunziato il deposito di documenti onde comprovare la eliminazione delle conseguenze del reato, ad esempio attraverso la esecuzione di idonee opere di insonorizzazione del bar *de quo*), che permanga, nella fattispecie, la lesione e la messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto degli ipotizzati reati di

cui all'art. 659 c.p., oggetto degli esposti di quel tale De Mucci Raffaele (dal quale hanno preso avvio le indagini di p.g.), talché l'imputato, anche per la gravità del fatto desunta dall'intensità dell'elemento soggettivo (quale a sua volta si evince dalla reiterazione della condotta contravvenzionale nonostante la prima denuncia del 28 dicembre 1994), non può essere ammesso all'oblazione, ostandovi l'art. 162-bis, comma 3 e comma 4, c.p.

Dovendosi, pertanto, proseguire oltre con il dibattimento, va tuttavia sollevata di ufficio la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, e 76 della Carta costituzionale, talché, acquistando la detta questione rilevanza al fine del decidere, debbono essere presi i provvedimenti indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, rigetta l'istanza di oblazione ex art. 162-bis c.p.;

Solleva di ufficio, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 secondo comma, e 76 (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla funzione di giudizio il pretore, il quale, per la ritenuta permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e per la ritenuta gravità del fatto, non lo abbia ammesso all'oblazione ex art. 162-bis c.p.;

Sospende pertanto i processi riuniti numeri 2171/96 r.g. e 2185/97 r.g. in corso, disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata altresì all'imputato.

Andria, addì 30 aprile 1997

Il pretore: MARALFA

98C0058

N. 20

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Italiana Petroli S.p.a. ontro il comune di Prato ed altri.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4332/1995 proposto dalla Società Italiana Petroli S.p.a. - IP, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Orfeo Cadelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14; contro, il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; il sindaco del comune di Prato nella persona *pro-tempore* in carica, non costituitosi in giudizio; e nei confronti: della società Esso Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50562 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, altresì, gli avvocati O. Cadelo e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50562 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla Società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3 comma secondo, della delibera di g.r.t. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale» ovvero l'adeguamento degli impianti «solo parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per diciotto anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la Società ricorrente segnala di avere avanzato domanda di trasferimento in altra area compatibile, senza alcun riscontro da parte dell'amministrazione.

Il comune resistente, d'altra parte, osserva come detta domanda sia stata presentata — peraltro in forma incompleta — solo in data 3 agosto 1996.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale ex art. 32 comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con legge regionale 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1 comma 3 affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione appare rilevante — in quanto investe la competenza (oggetto di specifico motivo di gravame) dell'autorità emanante l'atto presupposto, impugnato insieme a quello consequenziale, di modo che il giudizio non può essere definito, indipendentemente da una risposta della suprema Corte in ordine alla conformità del citato art. 1 legge regione Toscana n. 61/1985 — come modificata con legge regionale n. 27/1992 — agli articoli 117 e 128 della Costituzione.

La suddetta questione di costituzionalità risulta, inoltre, non manifestamente infondata, ove si consideri che l'art. 32 comma 2, lett. f) della legge 8 giugno 1990, n. 142 cita espressamente, fra le competenze dei consigli comunali «la concessione dei pubblici servizi».

La regione Toscana, invece, ha statuito che gli atti concessori, inerenti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, siano «deliberati dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142» (cfr. art. 1 comma 3, legge regionale citata).

Il rinvio all'art. 35 della legge statale sulle autonomie locali (articolo che disciplina le competenze delle giunte comunali) non appare tuttavia pertinente: la giunta, infatti, è investita di attribuzioni residuali, nelle materie non riservate dalla legge al consiglio comunale, nonché di funzioni attuative degli indirizzi generali, ovvero propositive e di impulso nei confronti del medesimo consiglio.

Il diretto esercizio della potestà, in materia di concessione di pubblici servizi (rilascio, revoca, rinnovo, proroga) non può dunque non ritenersi riservato dalla legge statale all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, data l'espressa enunciazione contenuta al riguardo nel dettato legislativo.

Quanto sopra, presumibilmente, per l'immediata incidenza della gestione dei servizi stessi sulla vita dei soggetti amministrati, e dunque per la stretta connessione delle vicende concessorie con le attribuzioni primarie dell'ente in questione, nello spirito — che può ritenersi proprio del decentramento autonomistico — di un massimo avvicinamento dell'organo-guida dell'ente rappresentativo ai problemi concreti del territorio. La distribuzione del carburante, in particolare, è materia di competenza statale, gestita dalle regioni in via delegata, ex articoli 7 e 52 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE.

La concessione per i singoli impianti ha durata diciottenne, e deve adeguarsi a linee di indirizzo dettate — oltre che dal Governo sul piano programmatico anzidetto — anche dagli Enti locali — (regione e comune) per le rispettive aree di influenza. La materia, in conclusione, coinvolge delicati interessi pubblici a vari livelli, con diretta incidenza sui trasporti e la viabilità.

Tenuto conto di quanto sopra, è praticamente pacifico in giurisprudenza che l'assenso richiesto, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, abbia natura di concessione di un pubblico servizio, di spettanza del consiglio comunale ex art. 32 comma 2 lett. f) legge n. 142/1990 — (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 385 e 389; 8 febbraio 1995, n. 213; 30 ottobre 1993 n. 1127, 1129 e 1131; 4 novembre 1994, n. 1260, sez. VI 30 dicembre 1992, n. 1198 T.A.R. Lazio, sez. II 9 giugno 1992, n. 1459 e 4 novembre 1992, n. 2104; T.A.R. Lazio, sezione di Latina, 27 aprile 1992, n. 280, T.A.R. Lombardia sezione di Brescia 20 luglio 1993, n. 630 e 27 ottobre 1992, n. 1138; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 settembre 1993, n. 303)

Isolata sul piano dottrinale e giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 23 maggio 1995, n. 119) appare la tesi, secondo cui la potestà concessoria spetterebbe al Consiglio solo in ipotesi ben definite — concernenti pubblici servizi di carattere prettamente locale, in base al combinato disposto degli articoli 22 e 32 legge n. 142/1990 cit. — con conseguente competenza residuale della giunta nella materia che è oggetto del presente ricorso.

La limitazione, in realtà, non appare compatibile con l'ampio dettato della norma individuatrice delle competenze del consiglio comunale, né con la *ratio* della medesima, che — come già in precedenza sottolineato — mira a ricondurre la materia dei servizi pubblici sotto il diretto controllo dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del comune, al quale irrazionalmente verrebbero sottratte le concessioni coinvolgenti interessi più ampi.

Oggetto del precedente art. 22, invece, è la definizione dei moduli gestionali dei servizi pubblici affidati ai comuni e alle province, e la statuizione — in armonia con l'art. 118 della Costituzione — di una riserva di legge per l'individuazione dei servizi che i citati Enti possono gestire «in via esclusiva».

Proprio in una materia che, come quella in esame, coinvolge anche profili di pianificazione a livello sovramunicipale, d'altra parte, il rilascio, la proroga e la revoca delle singole concessioni — per gli spazi di intervento discrezionale sussistenti al riguardo (cfr. per il principio Corte cost. 24 giugno 1992, n. 301, Consiglio Stato VI

n. 1198/1992 cit., T.A.R. Toscana, sez. III 29 maggio 1993, n. 190; T.A.R. Lazio sez. II 26 giugno 1993, n. 738) — esula da profili di mera attuazione, coinvolgendo scelte che opportunamente la legge statale riconduce alla medesima Autorità, preposta a dettare linee generali di indirizzo.

Nella fattispecie, l'intero programma comunale — emesso nell'ambito della più ampia pianificazione in precedenza indicata, e scadente il 31 dicembre 1995 — è risultato condizionato (e, almeno in *parte qua*, inattuato) a seguito di provvedimenti della giunta, che ha prima (delibera n. 528/1993) prorogato senza limiti ben precisi le concessioni per la gestione di impianti, incompatibili con il sito nell'ambito della nuova programmazione, e poi (delibera n. 1136/1995, ora impugnata) ha annullato la precedente determinazione, rimettendo al sindaco l'immediata chiusura o l'adeguamento degli impianti incompatibili, senza valutazioni caso per caso (in ordine a concessioni già scadute, o rinnovate ma da revocare, o a situazioni in cui il trasferimento fosse di fatto condizionato da adempimenti comunali) e senza alcun apprezzamento di carattere generale, circa la sufficienza e la razionalità della rete di distribuzione residua.

Nella situazione in esame, in altre parole, risulta evidenziato come la potestà da esercitare nel settore di cui trattasi — indipendentemente dalle ragioni sussistenti (o meno) nel caso singolo — sia strettamente legata a scelte e indirizzi di portata generale.

Tali scelte e indirizzi, d'altra parte, sono rimessi con l'intera materia concessoria alla giunta dal più volte ricordato art. 1 della legge regionale n. 61/1985, come modificato con legge regionale n. 27/1992, ad avviso del collegio in contrasto con la ripartizione di competenze, di cui all'art. 32 comma 2 lett. f) legge n. 142/1990, e quindi con gli articoli 117 e 128 della Costituzione, investendo la struttura organizzativa dell'ente territoriale principi fondamentali, da rinvenire in leggi dello Stato, e dovendo discendere da queste ultime l'ordinamento dell'autonomia degli enti territoriali minori.

In base alla ricordata legge n. 142/1990, con particolare riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 3, si può infatti convenire che spetta alla regione il ruolo di «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle Autonomie locali»; ma nel rispetto delle funzioni e delle competenze predeterminate con leggi dello Stato, come si evince appunto dall'art. 128 della Costituzione da leggere in parallelo ai precedenti articoli 117 e 118 (cfr. per alcuni principi Corte cost. 15 luglio 1991, n. 343).

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli articoli 117 e 128 della Costituzione — la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3 della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con legge regionale 20 giugno 1992, n. 27, nella parte in cui affida alla giunta comunale il rilascio delle concessioni o autorizzazioni agli aventi diritto, in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in contrasto con l'attribuzione di competenze di cui all'art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990, n. 142;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti nonché al presidente della giunta della regione Toscana e al presidente del Consiglio regionale della medesima regione.

Così deciso in Firenze, il 27 novembre 1996

Il presidente: MASSACESI

Il consigliere est.: DE MICHELE

N. 21

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Erg Petroli S.p.a contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3637/1995 proposto dalla soc. Erg Petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50572 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avvocati A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 4 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50572 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rin-

novare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3 comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti» ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per diciotto anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie la società ricorrente — titolare di un impianto in sito incompatibile con la nuova programmazione — censura l'avvenuta indicazione, da parte del comune, di siti alternativi non ancora disponibili, e ritiene non legittima la chiusura di un impianto — dopo trenta anni di esercizio — per mere esigenze di ripristino della legalità violata.

Il comune resistente, d'altra parte, asserisce di avere messo a disposizione delle società interessate numerose località, anche immediatamente disponibili per il trasferimento di impianti, che comunque non potrebbero continuare ad operare nell'attuale situazione di incompatibilità.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32 comma 2, lett. f)* legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

N. 22

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Agip Petroli S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4212/1995 proposto dalla Soc. Agip Petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50558 del 28 settembre 1995, nonché — con riserva di motivi aggiunti — la delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 579;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv. A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 2 dicembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50558 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre 1995, e — con riserva di motivi aggiunti — la delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 579 con cui viene ordinato l'adeguamento entro trenta giorni dell'impianto di distribuzione sito in via Bologna, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale»,

ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte, dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per diciotto anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente dovrebbe effettuare opere di adeguamento non ben specificate, in funzione di opere di viabilità comunale non ancora attuate e di non sicura attuazione.

L'amministrazione resistente, d'altra parte, ribadisce la sussistenza di circostanze, che imporrebbero la richiesta sistemazione, trovandosi gli impianti di cui trattasi a ridosso della sede stradale, ed essendo gli stessi di superficie inferiore a quella minima consentita.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142*; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

97C0061

N. 23

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Erg Petroli S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3638/1995 proposto dalla soc. Erg Petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50573 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv. A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 4 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50573 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte, dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per diciotto anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente — dopo un diniego di rinnovo della concessione, per incompatibilità dell'impianto esistente con il sito — risulta in attesa di autorizzazione per trasferirsi in altra area, e ritiene di avere titolo per proseguire la propria attività fino al termine dell'istruttoria, avviata dal comune in ordine all'autorizzazione stessa.

L'amministrazione resistente, d'altra parte, sottolinea come la domanda di autorizzazione per il trasferimento sia stata presentata solo il 20 giugno 1995, mentre fin dal 1990 era nota l'incompatibilità del sito e dal 1992 era scaduta la concessione per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f)*, legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

97C0062

N. 24

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla ERG petroli S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3636/95 proposto dalla Soc. ERG petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50571 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 4 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50571 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre

1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla Società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di g.m. sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. 431/89 cit.

Con la prima delibera (n. 528/93), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/95, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/85, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili» veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie la società ricorrente — titolare di un impianto in sito incompatibile con la nuova programmazione — avrebbe scelto una nuova località ove trasferire gli impianti, ma sull'area in questione il trasferimento sarebbe impossibile, per mancata realizzazione della prevista viabilità comunale.

L'amministrazione resistente, d'altra parte, osserva di avere messo a disposizione delle società interessate numerosi siti alternativi, con possibilità per le società stesse di non insistere nella scelta di aree non ancora fruibili; tale insistenza, peraltro, non consentirebbe comunque di proseguire nella gestione di impianti, privi dei requisiti di legge.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della Giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f)*, legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con legge regionale 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto» nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

N. 25

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla ERG petroli S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3635/95 proposto dalla Soc. ERG petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50570 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 4 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50570 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla Società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di g.m. sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t. 431/89 cit.

Con la prima delibera (n. 528/93), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/95, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/85, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale»,

ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, autorizzazione al trasferimento e rinnovo della concessione già sussisterebbero, di modo che l'ordine di chiusura andrebbe ad incidere irrazionalmente su una situazione già in parte risolta, con erronea negazione della concessione in atto.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della Giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f)*, legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con legge regionale 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto» nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

98C0064

N. 26

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla AGIP Petroli S.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4211/1995 proposto dalla Soc. Agip Petroli S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli, avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell' avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50559 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv. A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica udienza del 15 ottobre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 2 dicembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50559 del 28 settembre 1995 notificata il 10 ottobre 1995, con cui viene ordinato il trasferimento dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, sito in via Tobbianese, in altra ubicazione, gestito dalla Società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera c.r.t n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1, della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima Giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma secondo, della delibera g.r.t. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie la società ricorrente sarebbe titolare di concessione con scadenza in data 8 febbraio 1999 ed avrebbe, comunque, già individuato un'altra area in cui trasferire gli impianti, con già ottenuta opzione per la relativa acquisizione.

Il comune resistente, d'altra parte, osserva come non sia stata ancora presentata domanda di trasferimento, e come sia sufficiente — per porre in regola l'impianto — un ampliamento del medesimo su terreni limitrofi.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio

comunale ex art. 32, comma secondo, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma terzo, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

98C0065

N. 27

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Italiana Petroli S.p.a. contro il comune di Prato ed altri.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4328/1995 proposto dalla Soc. Italiana Petroli S.p.a. - IP, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Orfeo Cadelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; il sindaco del comune di Prato nella persona *pro-tempore* in carica, non costituitosi in giudizio; e nei confronti della società Esso Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50565 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti O. Cadelo e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50565 del 28 settembre 1995 con cui viene ordinato l'adeguamento dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla Società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa Giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di C.R. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera C.R.T. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima Giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma secondo, della delibera G.R.T. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente avrebbe già avviato un progetto di ristrutturazione, non ancora valutato dal Comune.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al Consiglio comunale ex art. 32, comma secondo, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma terzo, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto» nella materia di cui trattasi, alla Giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'Ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

N. 28

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Italiana Petroli S.p.a. contro il comune di Prato ed altri.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4329/1995 proposto dalla soc. Italiana Petroli S.p.a. IP, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Orfeo Cadelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; il sindaco del comune di Prato nella persona *pro-tempore* in carica, non costituitosi in giudizio; e nei confronti della società Esso Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50564 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti O. Cadelo e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50564 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinato l'adeguamento dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di C.R. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera C.R.T. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera G.R.T. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti . . . in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale; non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie la società ricorrente avrebbe presentato — fin dal maggio del 1990 — un progetto per l'adeguamento dell'impianto alle direttive del programma comunale, progetto successivamente modificato su richiesta dell'Amministrazione, titolare di concessione con scadenza in data 8 febbraio 1999 ed avrebbe, comunque, già individuato un'altra area in cui trasferire gli impianti, con già ottenuta opzione per la relativa acquisizione.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142*; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

98C0067

N. 29

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Italiana Petroli S.p.a. contro il comune di Prato ed altri.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4331/1995 proposto dalla Soc. Italiana Petroli S.p.a. IP, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Orfeo Cadelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; il sindaco del comune di Prato nella persona *pro-tempore* in carica, non costituitosi in giudizio; e nei confronti della società Esso Italiana S.p.a. in persona

del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50563 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv. ti O. Cadelo e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50563 del 28 settembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di C.R. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera C.R.T. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera G.R.T. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti ... in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie la società ricorrente afferma di essersi attivata per trasferire l'impianto in altra sede, ma l'Amministrazione resistente segnala la mancata presentazione di qualsiasi domanda di trasferimento.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli

aventi diritto», nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

98C0068

n. 30

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Shell Italia s.p.a. contro il comune di Prato

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4356/1995 proposto dalla soc. Shell Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Nino Scripelliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Santa Reparata n. 40; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50552 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti N. Scripelliti e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 28 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50552 del 28 novembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura di impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di C.R. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera C.R.T. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciennovennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di G.R.T. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi in cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente avrebbe presentato richiesta — in data 9 novembre 1995 — per il potenziamento di altro impianto della medesima, con proposta di concentrazione del «decreto dell'impianto di via per Casale».

Entrambe le parti in causa, ad ogni modo, insistono nelle proprie opposte tesi difensive.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza del sindaco ad emanare l'atto impugnato, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale ex art. 32, comma 2, lett. f), legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto» nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

N. 31

Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Italiana Petroli s.p.a. contro il comune di Prato ed altri.

Idrocarburi - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione - Attribuzione alla giunta comunale degli atti concessori o di autorizzazione - Mancata previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del riparto della competenza tra consiglio e giunta comunale con incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.

(Legge regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, art. 1, terzo comma, sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).

[Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. f)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4330/1995 proposto dalla soc. Italiana Petroli s.p.a. - IP, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Orfeo Cadelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14; contro il comune di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Luca Poli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavia Pozzolini in Firenze, via degli Artisti, 20; il sindaco del comune di Prato nella persona *pro-tempore* in carica, non costituitosi in giudizio; e nei confronti della società Esso Italiana s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta municipale n. 1136 del 21 aprile 1995 e dell'ordinanza sindacale n. 50561 del 28 settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, altresì, gli avv.ti O. Cadelo e L. Poli alla pubblica udienza del 27 novembre 1996;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 1995 si impugnano — per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili — l'ordinanza sindacale n. 50561 del 28 novembre 1995, con cui viene ordinata la chiusura di impianto di distribuzione di carburante, gestito dalla società ricorrente, nonché, quale atto presupposto, la delibera della giunta municipale di Prato n. 1136 del 21 aprile 1995, con la quale si annullava la precedente delibera della stessa giunta n. 528 del 4 marzo 1993.

Entrambe le delibere di giunta municipale sopra citate si inseriscono nella fase attuativa del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per erogazione di carburante per uso autotrazione» — approvato con delibera consiliare n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di C.R. 10 ottobre 1989, n. 43 — nonché del «Programma comunale per la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di erogazione carburanti per autotrazione», adottato con delibera consiliare n. 579 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art. 16 della delibera C.R.T. n. 431/1989 cit.

Con la prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata giunta municipale di Prato — enunciata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1985, n. 61 — deliberava di rinnovare «per il periodo strettamente necessario al trasferimento, le concessioni relative agli impianti esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza» per le quali non fosse possibile procedere «al rinnovo diciottennale per contrasto con i disposti del piano di ristrutturazione».

Nella seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa), la medesima Giunta annullava l'anzidetta proroga, perché in contrasto con l'art. 3, comma 2, della delibera di G.R.T. n. 50/1985, e demandava al sindaco «l'emissione delle ordinanze relative alla chiusura degli impianti . . . in condizioni di incompatibilità con il sito», ed il trasferimento degli impianti «entro il 31 dicembre 1995, termine di validità del programma comunale», ovvero l'adeguamento degli impianti solo «parzialmente incompatibili»; veniva stabilito, inoltre, il termine di un mese dalla notifica delle ordinanze sindacali «per procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti ed alla chiusura degli impianti», ove detta chiusura fosse stata imposta dalle ragioni sopra enunciate.

In attuazione del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di Prato ha successivamente emesso numerose ordinanze — fra cui quella in questa sede impugnata — di chiusura o di adeguamento degli impianti, in corrispondenza di situazioni di fatto assai diverse: concessioni già da tempo scadute o asseritamente già rinnovate per 18 anni, concessioni da considerare revocate per l'incompatibilità del sito di esercizio dell'impianto rispetto alla nuova pianificazione, concessioni per le quali si invoca un giusto titolo ad ulteriore proroga, avendo il comune indicato — per i previsti trasferimenti — nuovi luoghi di insediamento conformi alla pianificazione ma non ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della sede stradale); non mancano, infine, casi i cui il trasferimento dell'impianto è condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che lo stesso comune tarda a compiere.

Nel caso di specie, la società ricorrente non avrebbe omissis di assumere opportune iniziative — tempestivamente comunicate all'amministrazione — per sanare la situazione degli impianti posti in siti incompatibili con la nuova programmazione comunale.

Il comune resistente — a sua volta — conferma che sarebbero in via di rilascio concessioni per un nuovo impianto compatibile, ma insiste per il rigetto dell'impugnativa, essendo comunque legittimo il mancato rinnovo della concessione per l'esercizio non ancora trasferito.

Ogni valutazione di merito, tuttavia, appare condizionata dalla eccepita incompetenza della giunta ad emanare l'atto presupposto all'ordine di chiusura, attenendo tale atto a materia concessoria, riservata al consiglio comunale *ex art. 32, comma 2, lett. f)*, legge 8 giugno 1990, n. 142; la questione di competenza, tuttavia, deve essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n. 27, che nell'art. 1, comma 3, affida «il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto» nella materia di cui trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto, assurge a questione di costituzionalità della legge regionale, in rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzativa e operativa dell'ente territoriale minore, secondo le disposizioni della citata legge dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 20/1998).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 903 del 13 dicembre 1996. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 3 del 21 gennaio 1998).

Nel titolo relativo all'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel Sommario nonché alla pag. 61 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(Legge 5 giugno 1930, n. 824, art. 5, primo e sesto comma; ...)», leggasi: «(Legge 5 giugno 1930, n. 824, artt. 5, primo comma, e 6; ...)».

98C0071

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 8 *

L. 10.500